

ANTIRICICLAGGIO

*Regole e adempimenti per professionisti e aziende
la nuova disciplina dal 1° gennaio 2020*

a cura di Luigi Belluzzo

Soggetti coinvolti e organismi di autoregolamentazione, più ampia la nuova platea

L'adeguata verifica della clientela

Conservazione e gestione dei dati, come consentire alle Autorità la tempestiva accessibilità

Lo scambio di informazioni in ambito fiscale

Dalla profilatura del rischio all'adeguata verifica, regole tecniche e Linee guida di Commercialisti e Avvocati

Le sanzioni penali e amministrative



**RICERCA SEMANTICA
ANCORA PIÙ EFFICACE**

**NUOVO
LAYOUT GRAFICO**

**RICCO
SISTEMA DI INDICI**

**NUOVA RICERCA
DI GIURISPRUDENZA**

Plusplus24 Diritto **L'INNOVATIVA SOLUZIONE PER L'AVVOCATO.**

Plusplus24 Diritto è il **nuovo sistema informativo** in grado di fornire risposte puntuali su ogni specializzazione legale. Facilmente **personalizzabile** e ancora più completo grazie all'aggiunta di **nuovi contenuti**, permette al professionista di avere sotto controllo tutte le novità. Il prodotto ideale per l'Avvocato alla ricerca di uno strumento **autorevole, efficace e innovativo.**

Scopri di più: plusplus24diritto.it

Sommario

Conoscere il cliente e monitorare i presidi antiriciclaggio

Introduzione

Luigi Belluzzo e Valerio Vallefucio

» PAG 5

Autorità di settore, poteri e cooperazione

La cornice normativa internazionale è costituita anche dal coinvolgimento di organismi di natura governativa e tecnica, parti attive nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Luigi Belluzzo e Giovanna Mazza

» PAG 7

Lo scambio di informazione in ambito fiscale

Lo scambio automatico delle informazioni a livello globale tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti coinvolge attualmente 105 Paesi

Luigi Belluzzo e Giovanna Mazza

» PAG 16

Più ampia la platea dei soggetti obbligati

Con il recepimento della V Direttiva sono stati inclusi tra i nuovi destinatari i soggetti che commerciano in cose antiche

e opere d'arte e gli intermediari nella locazione di un bene immobile

Paola Bergamin e Domenico Sannicandro

» PAG 21

L'adeguata verifica della clientela

Con riferimento alle prestazioni occasionali superiori o inferiori alla soglia di 15.000 euro vengono dettagliate tutte le ipotesi per le quali vige l'obbligo di adeguata verifica della clientela

Paola Bergamin e Michele Saletti

» PAG 36

La gestione dei dati e delle informazioni

Grava sui componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione un obbligo di tempestiva comunicazione delle operazioni ritenute potenzialmente sospette

Paola Bergamin e Michele Saletti

» PAG 47

Il titolare effettivo e i relativi registri

Le imprese dotate di personalità giuridica devono comunicare telematicamente le informazioni sui propri titolari effettivi al Registro delle imprese che le dovrà conservare

in un'apposita sezione ad accesso pubblico

Andrea Moja e Enrico Santi

» PAG 55

Le sanzioni penali e amministrative

Con il Dlgs 125/2019 l'apparato sanzionatorio non subisce novità di rilievo rispetto alla profonda rivisitazione posta in essere dal Dlgs 90/2017. Le modifiche intervenute hanno principalmente carattere "correttivo"

Valerio Vallefucio e Giovanna Mazza

» PAG 65

Le sanzioni previste dal Dlgs 231/2007

In sintesi, comma per comma, tutte le sanzioni previste dal Dlgs 21 novembre 2007, n. 231

» PAG 78

Gli organismi di autoregolamentazione

La V direttiva antiriciclaggio conferma il ruolo rilevante degli organismi di autoregolamentazione e ne amplia i compiti prevedendo l'obbligo di pubblicare una relazione quale compendio delle attività svolte nel corso dell'anno

Paola Bergamin e Giovanna Mazza

» PAG 82

Le 14 regole tecniche del Consiglio nazionale forense

Un corposo documento che contiene anche la metodologia di cui gli avvocati possono avvalersi nell'espletamento degli obblighi dettati in materia di antiriciclaggio

Paola Bergamin e Giovanna Mazza

» PAG 85

Commercialisti, regole tecniche e Linee guida

Vincolanti dal 1° gennaio 2020, le regole

tecniche hanno a oggetto la valutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e la conservazione di documenti, dati e informazioni

Paola Bergamin e Giovanna Mazza

» PAG 91

GLI AUTORI



www.belluzzo.net

Luigi Belluzzo, Dottore Commercialista, TEP, Equity Partner di Belluzzo International Partners, SDA Bocconi Professor

Paola Bergamin, Dottore Commercialista, TEP, Partner di Belluzzo International Partners

Giovanna Mazza, Avvocato, TEP, Senior Consultant di Belluzzo International Partners

Andrea Moja, Avvocato, TEP, Professore a contratto di diritto europeo e Trust all'Università di Brescia

Michele Saletti, Dottore Commercialista, Consultant di Belluzzo International Partners

Enrico Santi, Dottore Commercialista, Senior Consultant di Belluzzo International Partners

Domenico Sannicandro, Avvocato, TEP, Senior Consultant di Belluzzo International Partners

Valerio Vallefucio, Avvocato Cassazionista, TEP, Managing Partner Studio Legale Vallefucio & Associati STP, Professore straordinario di diritto tributario giornalista pubblicista esperto del Sole 24 Ore e Vice-Presidente di Asso-AML.

Proprietario ed editore
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Presidente
EDOARDO GARRONE

Vice Presidente
CARLO ROBIGLIO

Amministratore Delegato
GIUSEPPE CERBONE

GRUPPO **24** ORE

Responsabile di redazione
Irene Chiappalone

Coordinamento editoriale
Claudio Pagliara

Redazione
Alda Palma, Piera Perin

Sede legale e direzione
Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta con mezzi grafici

e meccanici quali la fotocopiazione e la registrazione. L'Editore e gli Autori non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili, a qualsiasi titolo, nei confronti di qualsiasi terzo, per danni diretti o indiretti causati da/connessi alle informazioni contenute nella Guida e/o all'eventuale utilizzo delle stesse per qualsiasi finalità.

Servizio clienti
Tel. 02.30300600

servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Questa pubblicazione è stata chiusa in redazione in data 14 gennaio 2020.

INTRODUZIONE

Luigi Belluzzo
e Valerio Vallefucio

IN BREVE

La conoscenza del cliente e l'applicazione di una procedura atta a mantenere e monitorare i presidi antiriciclaggio rappresentano uno sforzo organizzativo notevole per il professionista, anche associato, necessario per mantenere alti standard di consulenza, in un mondo che, in pochi anni, ha fatto della trasparenza – anche fiscale – il proprio standard, lanciando la sfida della privacy e della compliance tra gli argomenti che – accanto a diritto, fisco e reportistica finanziaria e di bilancio – rappresentano i campi d'azione della professione in Italia e non solo.

Conoscere il cliente e monitorare i presidi antiriciclaggio

La materia dell'antiriciclaggio ha conosciuto negli ultimi anni una rapida evoluzione in larga parte riconducibile all'iniziativa del Legislatore Ue. Punto di partenza dei più recenti sviluppi normativi è certamente la direttiva Ue 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, meglio nota come IV direttiva Antiriciclaggio, che ha gettato le basi di un nuovo modello di prevenzione, inteso a rafforzare i presidi di contrasto alla criminalità economica. Nell'ambito di tale nuovo modello è divenuto sempre più incisivo il ruolo dei Professionisti (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, avvocati ecc.) che, in qualità di soggetti obbligati, sono chiamati a collaborare attivamente all'azione di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Si tratta di un ruolo che comporta tutta una serie di obblighi il cui puntuale adempimento può rivelarsi tutt'altro che agevole.

In questo contesto, la *Guida* nasce con l'obiettivo di permettere all'operatore di assolvere al meglio al delicato compito cui è chiamato. Pensata dai professionisti per i professionisti, essa presenta un taglio tipicamente "operativo" non appesantito da questioni puramente teoriche o accademiche. Tuttavia, il fine di fornire al pratico un duttile strumento di lavoro non ha impedito un puntuale approfondimento di quelli che in un'ottica squisitamente applicativa sono apparsi come i principali profili della materia.

Nelle pieghe di tali approfondimenti non è da escludere che la Guida possa risultare un utile *vademecum* anche per altri soggetti obbligati, quali intermediari finanziari, agenti immobiliari, gallerie d'arte, operatori del settore giochi o del mondo delle valute virtuali. Queste ultime categorie di obbligati sono stati direttamente interessati dalla riforma attuata con il Dlgs 125/2019 adottato in sede di recepimento della V direttiva, riforma che questa pubblicazione riprende ed evidenzia con apposite tabelle di confronto tra vecchie e nuove norme. Nello specifico, una prima parte viene dedicata al tema delle Autorità di Vigilanza, tema che potrà risultare di peculiare interesse per i soggetti vigilati, quali per esempio gli intermediari finanziari. Segue un'ampia ricognizione dei principali obblighi antiriciclaggio, con uno specifico focus sulle modalità di esecuzione.

Trattandosi di tema ancora in costante divenire, si è poi scelto di fare il punto sulle questioni relative all'individuazione del titolare effettivo e all'istituzione dei relativi registri.

Infine, è apparso opportuno chiudere con una rassegna degli illeciti penali e amministrativi cui è possibile incappare nella specifica materia dell'antiriciclaggio, richiamando le relative sanzioni e il procedimento attraverso cui le stesse vengono comminate.

Non vi è dubbio che la conoscenza del cliente (*know your client*) e l'applicazione di una procedura atta a mantenere e monitorare i presidi antiriciclaggio rappresentano uno sforzo organizzativo notevole per il professionista, anche associato, ma d'altro canto si tratta di uno sforzo necessario per mantenere alti standard di consulenza, in un mondo che, in pochi anni, ha fatto della trasparenza – anche fiscale – il proprio standard, lanciando la sfida della privacy e della compliance tra gli argomenti che – accanto a diritto, fisco e reportistica finanziaria e di bilancio – rappresentano i campi d'azione della professione in Italia e non solo.

ARTICOLO 1 Soggetti coinvolti, norme in materia di cooperazione nazionale e internazionale e ruolo centrale della Uif

Autorità di settore, poteri e cooperazione

**Luigi Belluzzo
e Giovanna Mazza**

La cornice normativa internazionale è costituita anche dal coinvolgimento di organismi di natura governativa e tecnica, parti attive nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Il Dlgs 4 ottobre 2019 n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 252 del 26 ottobre 2019, reca le norme di attuazione alla c.d. **V direttiva antiriciclaggio (direttiva Ue 2018/843)**. Il decreto in commento apporta taluni cambiamenti e integrazioni al Dlgs 21 novembre 2007 n. 231, già profondamente modificato dai Dlgs 25 maggio 2017 n. 90 e n. 92, recanti norme di attuazione per il recepimento della direttiva Ue 2015/849 (c.d. IV direttiva antiriciclaggio),

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e modificativa delle direttive Ce 2009/1138 e Ue 2013/136.

Nel dettaglio, il Dlgs 125/2019, che si compone di sei articoli, contiene le disposizioni necessarie ad assicurare il **recepimento della V direttiva antiriciclaggio medio tempore** adottata per introdurre talune specifiche e circoscritte modifiche e integrazioni alla direttiva Ue 849/2015, senza tuttavia prevederne l'abrogazione,

al fine di potenziare l'apparato degli strumenti di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, all'indomani dei gravissimi attentati di Parigi del 3 novembre 2015.

Il tutto nel rispetto di quanto prescritto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il Dlgs 125/2019, inoltre, apporta aggiustamenti di carattere

GLI OBIETTIVI DEL DLGS 125/2019 (COMUNICATO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 OTTOBRE 2019)

- › **Puntualizzare le categorie di soggetti** tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l'altro, le succursali "insediate" degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
- › **individuare misure di adeguata verifica** rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
- › **introdurre una serie di strumenti** che le Autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all'autorizzazione all'attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all'apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
- › **consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;**
- › **stabilire**, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, **il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;**
- › **apportare modifiche riguardo alle sanzioni**, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.

prevalentemente editoriale, introdotti in accoglimento delle **osservazioni** formulate dalla **Commissione europea** nella nota di messa in mora, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procedura di infrazione 2019/2042, con la quale è stato formalmente contestato al nostro Paese il non completo recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. Il decreto tiene anche conto dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle competenti Commissioni parlamentari.

La cooperazione nazionale e internazionale e lo scambio di informazione

L'**articolo 1** del Dlgs 125/2019, oltre a specificare talune definizioni e a puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, **modifica e integra le norme** dettate in **materia di cooperazione nazionale e internazionale** di cui al Capo III del Dlgs 231/2007 (articoli 12-13 *ter*).

Disciplina nazionale:

i principali organismi coinvolti

In Italia, la responsabilità in tema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è affidata al **ministro dell'Economia e delle Finanze** che, tra l'altro:

- › promuove la collaborazione tra l'Unità di Informazione Finanziaria, le Autorità di vigilanza di settore, gli Ordini professionali e le Forze di polizia;
- › cura i rapporti con gli organismi internazionali;
- › esercita i poteri sanzionatori;
- › segue la materia delle

limitazioni all'utilizzo del contante.

Il Comitato di Sicurezza

Finanziaria (Csf), istituito in seno al ministero dell'Economia e delle Finanze, invece, ha compiti di coordinamento e di garanzia, oltre a poteri specifici in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Tra le Autorità tecniche assume un ruolo centrale l'**Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif)**, istituita presso la Banca d'Italia in forza del Dlgs 231/2007. È un ente che ha iniziato la propria attività dal 1° gennaio 2008 subentrando all'Ufficio Italiano dei Cambi (Uic) nel ruolo di Autorità centrale antiriciclaggio, ed è membro del **Gruppo Egmont** dal 1996 (fino al 1° gennaio 2008 come Ufficio Italiano dei Cambi e, successivamente, come Unità di informazione finanziaria per l'Italia).

Ai sensi dell'**articolo 6 del Dlgs 231/2007**, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla Uif e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6 *bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (in materia di adozione di provvedimenti individuali nell'ambito delle disposizioni dettate per la tutela del risparmio

e la disciplina dei mercati finanziari).

Il **Direttore della Uif**, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la Uif è costituito un **Comitato di esperti**, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi. Il Comitato è convocato dal Direttore della Uif con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della Uif. Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull'azione della Uif, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento.

La **Uif**, nell'esercizio delle proprie **funzioni**:

a. riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;

b. analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire

fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;

c. può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e dell'Autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra Fiu (*Financial Intelligence Unit*), ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La Uif provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta;

d. avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, sui dati e sulle informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;

e. al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;

f. effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle

comunicazioni alla Uif previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;

g. in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle Autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al Dlgs 231/2007 di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

h. assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (Dna) dei dati, delle informazioni e delle analisi. Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla stessa Dna.

Per lo svolgimento delle proprie **funzioni istituzionali**, la Uif:

a. acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al Dlgs 231/2007;

b. riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 231/2007.

Per l'esercizio delle funzioni testé descritte, la Uif:

a. si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del Dl 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b. ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del Dl 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c. ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 231/2007.

Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la Uif:

a. svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;

b. elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il Direttore della Uif, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al ministro dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, un rapporto sull'attività posta in essere dalla Uif che andrà allegato alla relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo indirizzata al Parlamento. Alla relazione è altresì allegata la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla Uif.

Cooperazione nazionale

Con specifico riferimento alla cooperazione nazionale, l'**articolo 12**, comma 1, del Dlgs 231/2007,

dispone che le Autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) – ossia il ministero dell'Economia e delle Finanze, le Autorità di vigilanza del settore (Banca d'Italia, Consob e Ivass), l'Uif, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza, le amministrazioni e gli organismi interessati, l'Autorità giudiziaria e gli organi delle indagini – collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

È successivamente inserito, in forza del Dlgs 125/2019, il **nuovo comma 1 bis** diretto a consentire che, per le finalità della normativa antiriciclaggio, le **Autorità** di cui sopra collaborino tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio (di cui all'articolo 326 del Codice penale).

Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la Uif di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Fermo quanto disposto dall'articolo 40 del Dlgs 231/2017, in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'Autorità giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti, ovvero di attività di finanziamento del terrorismo e, ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento

penale, può richiedere alla Uif i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente, pur tuttavia garantendo la tutela del segnalante.

Al seguente **comma 4**, il Dlgs 125/2019 inserisce un inciso teso a salvaguardare la segretezza delle indagini di polizia nel momento antecedente l'assunzione della direzione delle indagini da parte dell'Autorità giudiziaria, cui comunque l'informativa di reato sia già stata trasmessa.

Pertanto, fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo, nonché eccettuati pure i casi in cui è in corso un'indagine di polizia per la quale è già stata trasmessa un'informativa all'Autorità giudiziaria (ex articoli 347 o 357 del Codice di procedura penale) e detta Autorità non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla Uif lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscano la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.

La Uif fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle Forze di polizia, alle Autorità di vigilanza di settore, al ministero dell'Economia e delle Finanze, all'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al ministero della Giustizia e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Inoltre, nel

rispetto di quanto previsto dall'articolo 331 del Codice di procedura civile (*Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio*), la Uif fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo, gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Uif, inoltre, informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attività e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di Autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La Uif fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo.

L'Autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle Autorità di vigilanza di settore e alla Uif per gli adempimenti e le

analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini.

Le Autorità di vigilanza di settore e la Uif, fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), comunicano all'Autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.

Il successivo **comma 7 bis**, introdotto dal Dlgs 125/2019, dispone che l'Autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette.

Inoltre, sempre il nuovo Dlgs 125/2019, al fine di ribadire **il principio della limitatezza della deroga al segreto d'ufficio** e per garantire la coerenza della disposizione a seguito dell'introduzione del comma *l bis* poc'anzi commentato, riscrive il comma 8 dell'articolo 12, stabilendo che, salvo quanto previsto dal comma 1 *bis* e fuori dai casi di cooperazione tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le informazioni, in possesso delle Autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui Dlgs 231/2007, **sono coperte da segreto d'ufficio**.

Il segreto d'ufficio non può essere opposto all'Autorità giudiziaria o alle Forze di polizia se le informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale.

Principali organismi internazionali e cooperazione tra i Paesi

La normativa internazionale in materia di antiriciclaggio è costituita, oltre che da un'articolata gerarchia di fonti rappresentata da convenzioni internazionali e norme europee, anche dal coinvolgimento di organismi di natura governativa e tecnica che, a livello internazionale, sono parti attive nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il **Gafi** (Gruppo d'azione finanziaria internazionale – o *Financial Action Task Force*, *Fatf*) è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. È un organismo intergovernativo che ha quale scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita nonché, dal 2001, anche di prevenzione al finanziamento del terrorismo.

In esecuzione del proprio mandato, il Gafi ha emanato 40 raccomandazioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, alle quali si sono aggiunte 9 raccomandazioni speciali relative a contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale. Le **40 raccomandazioni**, profondamente rivisitate nel corso degli anni e, da ultimo, interamente riviste e approvate nel febbraio 2012, pur non avendo forza di vere e proprie norme giuridicamente vincolanti, hanno rilievo sulla strategia dei controlli ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché dei programmi di proliferazione di armi di

distruzione di massa, influenzando le politiche legislative dei singoli Stati e delineando l'ossatura dei sistemi antiriciclaggio interni (c.d. *soft law*). Nel dettaglio, oltre a ridefinire le **misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa** (Sezioni B e C – raccomandazioni 3-8), le raccomandazioni del Gafi stabiliscono adempimenti più stringenti per l'individuazione e il monitoraggio delle operazioni effettuate da persone politicamente esposte (raccomandazione 12) e individuano parametri molto più stringenti in materia di **trasparenza delle società e dei trust** al fine di identificarne i soggetti che ne esercitano il controllo e contrastare ogni illecito ricorso a detti istituti (Sezione E – raccomandazioni 24 e 25). Inoltre, obbligano gli Stati a uno **scambio maggiore d'informazioni fra le Autorità competenti**, al fine di contrastare l'evasione fiscale, garantendo la tracciabilità delle transazioni finanziarie, la confisca e il congelamento dei beni (raccomandazioni 36-40).

Di fondamentale rilievo sono l'ampliamento e la razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach* – raccomandazione 1), già introdotto nella direttiva 2005/60/Ce, ancor meglio declinata dalla IV direttiva e confermato dalla V direttiva antiriciclaggio. Tale approccio è assunto quale linea guida per il comportamento dei soggetti obbligati e per l'azione di

controllo delle Autorità, vincolando pertanto sia i Paesi che i singoli operatori.

Tra gli organismi internazionali assume rilevanza in tale contesto anche il **Gruppo Egmont**, un ente di natura tecnica che riunisce le Autorità specializzate nella lotta al riciclaggio appartenenti a Stati diversi, le c.d. Unità di informazione finanziaria.

Il Gruppo elabora e diffonde, tra l'altro, linee guida e standard volti a definire i principi fondamentali della collaborazione e dello scambio di informazioni e conoscenze relative a possibili ipotesi di riciclaggio tra Fiu, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce la nascita in quei paesi che ne sono sprovvisti. Collabora con il Gafi per l'approfondimento di nuove e avanzate tecniche finalizzate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Inoltre, gestisce e sviluppa la rete protetta denominata **Egmont Secure Web**, che viene utilizzata dalle Fiu per lo reciproco scambio di informazioni.

Il **Moneyval** (*Select Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures*) è, invece, l'organo preposto alle politiche antiriciclaggio nell'ambito del Consiglio e, tenuto anche conto delle misure adottate dal Gafi, rivolge ai Paesi aderenti specifiche raccomandazioni in materia di antiriciclaggio.

Il **Comitato antiriciclaggio dell'Unione europea**, introdotto dalla III direttiva antiriciclaggio (2005/60/Ce), è presieduto dalla Commissione europea e si compone delle delegazioni degli Stati membri. Assiste la Commissione nella predisposizione di regole attuative

e iniziative sull'applicazione delle norme europee e coordina, inoltre, gli Stati membri per la partecipazione ai lavori del Gafi.

Modifiche apportate dal Dlgs 125/2019

La disciplina dettata in materia di cooperazione internazionale, di cui al Dlgs 231/2007, ha subito importanti modifiche e integrazioni a opera del comma 3 dell'articolo 1 del Dlgs 125/2019, in recepimento delle modifiche apportate dalla direttiva Ue 843/2018. Le modifiche riguardano la totale riscrittura del vigente articolo 13, recante norme sulla cooperazione internazionale e l'introduzione di due nuovi articoli dedicati, rispettivamente alla cooperazione tra Uif per l'Italia e altre Fiu (nuovo articolo 13 *bis*) e alla cooperazione tra le Autorità di vigilanza di settore degli Stati membri (nuovo articolo 13 *ter*). Le disposizioni sono dirette a garantire, nell'ambito della collaborazione nazionale e internazionale, un approccio efficiente e coordinato, nonché un'adeguata cooperazione tra le medesime, nel rispetto delle attribuzioni e dei poteri delle singole Autorità.

Cooperazione internazionale

Nel dettaglio, il **nuovo articolo 13**, così come modificato dal Dlgs 125/2019, dispone che le Autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le Autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui alla normativa antiriciclaggio, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia

fiscale, né dalla diversa natura giuridica o dal diverso *status* dell'omologa Autorità competente richiedente, o ancora dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.

Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la Uif collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione. A tal fine, stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle informazioni raccolte.

Allo scopo di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocità e in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati e informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali. Si rafforzano, così, tutte le attività di cooperazione internazionale, con una concreta facilitazione, nel rispetto delle diverse prerogative delle singole Autorità coinvolte, dello scambio e collaborazione tra i vari operatori esteri.

MASSIMA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLE FIU DI PAESI TERZI

Nei considerando 16, 17 e 18 della V direttiva antiriciclaggio, si evidenzia che le Fiu svolgono un ruolo importante nell'individuare le operazioni finanziarie delle reti terroristiche, soprattutto quelle transfrontaliere, e i loro finanziatori. In tale ottica, le Fiu potrebbero essere di fondamentale importanza per smascherare le attività di sostegno dei reati terroristici, come pure le reti e le strutture di funzionamento delle organizzazioni terroristiche. Tuttavia, la mancanza di norme internazionali vincolanti ha generato significative differenze tra le Unità di informazione finanziaria in termini di funzioni, competenze e poteri. Nell'esercizio dei propri compiti le Unità di informazione finanziaria dovrebbero poter accedere alle informazioni ed essere in grado di scambiarle senza ostacoli, anche attraverso un'adeguata cooperazione con le autorità di contrasto. Pertanto si è reso necessario rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza delle Fiu, chiarendone le competenze e la cooperazione, affinché ottenessero da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

Obiettivo della nuova disciplina è assicurare la massima cooperazione internazionale alle Fiu di Paesi terzi, in modo rapido, costruttivo ed efficace, per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, conformemente alle raccomandazioni del Gafi e ai principi del gruppo Egmont in materia di scambio di informazioni tra unità di informazione finanziaria.

La cooperazione tra Uif per l'Italia e altre Fiu

Con riferimento alle novità introdotte dal Dlgs 125/2019 in tema di cooperazione internazionale, il nuovo articolo 13 *bis* è stato predisposto tenuto conto delle previsioni del legislatore comunitario tese a consentire all'Unità di informazione finanziaria di esercitare tutti i poteri di cui può disporre in ambito nazionale anche in ambito internazionale.

Pertanto, in forza della disciplina di recente introduzione, la Uif, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le Fiu per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La Uif

accede alla rete Fiu.net e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre Fiu.

La Uif, inoltre, utilizza le informazioni ottenute dalle altre Fiu per lo svolgimento delle attività poc'anzi elencate e per le finalità per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla Uif alle Autorità nazionali competenti, previo consenso della Fiu dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima Fiu. La Uif può fornire il predetto consenso alla Fiu cui ha fornito le informazioni e può rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni.

Per le finalità di cui all'articolo in commento, la Uif può stipulare protocolli di intesa con le Fiu e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo l'ordinamento vigente, dispone in qualità di Unità di informazione finanziaria per l'Italia. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, rispettivamente in tema di accesso ai dati e informazioni del Centro elaborazione dati del ministero dell'Interno e in materia di sanzioni. La Uif partecipa con le Fiu degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime Fiu le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla piattaforma delle Fiu dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2015/849. La Uif, previa autorizzazione delle Fiu estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia

di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalità e nei termini stabiliti dai protocolli di cui all'articolo 13, comma 2 del Dlgs 231/2007.

Da ultimo, la norma in commento precisa che le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacoleranno la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e le Fiu.

La cooperazione tra le Autorità di settore degli Stati membri

Il Dlgs 125/2019 introduce il nuovo **articolo 13 ter** recante la disciplina in materia di cooperazione tra le Autorità di vigilanza di settore degli Stati membri. In tema di cooperazione internazionale, ai sensi del citato articolo 13 *ter*, le Autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e con le Autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le Autorità di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni della Ue, le Autorità di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le Autorità testé richiamate, ovvero con analoghe Autorità di Stati terzi.

In sintesi, le competenze delle **Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Consob e Ivass)**, sono enunciate nell'**articolo 7** del Dlgs 231/2007, come **modificato dal Dlgs 125/2019**. Nel dettaglio, esse verificano il rispetto, da parte dei soggetti vigilati, degli obblighi previsti dal Dlgs 231/2007 e dalle relative disposizioni di attuazione. A tale fine:

- › adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del Dlgs 231/2017 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
- › verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
- › definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attività;
- › esercitano i poteri attribuiti dal Dlgs 231/2007 anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva 2015/849/Ue.

Le Autorità di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

- a.** basano la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato;
- b.** effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la

richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le Autorità di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione del Dlgs 231/2017 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali poteri ispettivi e di controllo – e questa è una novità introdotta dal Dlgs 125/2019 – possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal Dlgs 231/2007 e dalla relativa disciplina attuativa;

c. ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;

d. adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni,

riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;

e. irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

Per l'esercizio delle predette attribuzioni, le Autorità di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 231/2007 (*sul punto si veda l'articolo dedicato*).

Le Autorità informano prontamente la Uif e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale e forniscono alle Autorità di vigilanza europee ogni informazione utile all'efficace svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro, nonché sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro (inciso così aggiunto dal Dlgs 125/2019), le Autorità di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle Autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati o della società capogruppo.

Ulteriore aggiunta a opera del Dlgs 125/2019 sono i successivi

commi da 4 bis a 4 sexies dell'articolo 7 in commento, al fine di integrare, anche in accoglimento delle osservazioni sollevate dalla Commissione europea nella *list of issues* allegata alla nota di messa in mora per incompleto recepimento della IV direttiva (procedura di infrazione 2019/2042), le disposizioni attinenti ai poteri di vigilanza di settore, con riferimento ai gruppi bancari.

Le disposizioni disciplinano, in caso di gruppi bancari/finanziari, le attività di vigilanza con la previsione di una cooperazione tra le Autorità di vigilanza della capogruppo e l'Autorità di vigilanza delle succursali o delle società controllate dal gruppo.

In questo senso, al fine di **esercitare la vigilanza sui gruppi**, le Autorità di settore possono:

- › impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi disciplinati dal Dlgs 231/2007 e dalla relativa disciplina attuativa. Le Autorità di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo;
- › effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano necessari.

In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le Autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti

gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo. Le Autorità di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

Le Autorità, su richiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità richiedenti.

Le Autorità di vigilanza di settore possono inoltre consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le Autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisor e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, le Autorità di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. ●

ADEMPIMENTI Al 30 aprile il termine per l'invio alle Entrate delle informazioni relative all'anno solare precedente

Lo scambio di informazione in ambito fiscale

**Luigi Belluzzo
e Giovanna Mazza**

Lo scambio automatico delle informazioni a livello globale tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti coinvolge attualmente 105 Paesi

La disciplina indirizzata alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, grazie anche alla cooperazione nazionale e internazionale tra i vari Paesi e le autorità coinvolte (*si veda l'articolo precedente*), si affianca a quella dettata in ambito fiscale in materia di "scambio di informazione" per meglio tutelare gli Stati da un uso distorto del sistema economico nazionale e internazionale.

Sulla scorta delle prese di posizione dell'**Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse - Organization for Economic Cooperation and Development, Oecd)**, con il supporto politico del "G20", sono state adottate misure sempre più stringenti atte a contrastare i fenomeni di evasione e di riciclaggio internazionale.

L'Ocse ha lavorato dal 2014, in cooperazione con i governi del G20, per l'attuazione del c.d. progetto *Base Erosion and Profit Splitting (Beps)* che mira a ridurre i fenomeni di erosione della base imponibile e allocazione fittizia dei profitti a livello internazionale. In accordo con le linee guida promosse dalle autorità fiscali dei

Paesi aderenti, nel febbraio 2014, l'Ocse ha reso pubblici i c.d. *Common Reporting Standard (Crs)*, ovvero dei protocolli per lo scambio automatico delle informazioni a livello globale **tra le autorità fiscali**, rivolto a **facilitare i controlli anti-evasione**, sulle **attività finanziarie detenute dai contribuenti** (*Automatic Exchange Of Information, AeoI*).

Secondo quanto convenuto a Berlino nell'ottobre 2014, nell'ambito della riunione annuale plenaria del Global Forum, 51 Paesi hanno sottoscritto l'accordo per l'implementazione del nuovo standard unico per lo scambio automatico di informazioni, introdotto nell'Unione europea dalla direttiva 2014/107/UE (Dac 2) che ha radicalmente modificato la direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa per quanto riguarda lo **scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale**.

Il 2017 si è concluso con l'adesione di 55 Paesi. Ulteriori 41 Paesi si sono uniti allo scambio automatico delle informazioni dal 2018 per un totale di 96 Stati. Secondo la lista aggiornata al 25 aprile 2019, sono attualmente impegnati 105 Stati.

Dai Crs discendono, tra l'altro, importanti conseguenze operative per i **sistemi di gestione informativa attivati dagli intermediari finanziari**, che dovranno porre in essere significativi accorgimenti per adeguarsi sui temi dell'identificazione e della gestione della clientela, sull'organizzazione, sul sistema dei controlli, sulle strategie commerciali, sui contratti, sulle politiche di gestione dei rischi e sulla fiscalità degli istituti bancari.

Oggetto di scambio sono le informazioni finanziarie tra cui i saldi dei conti, gli interessi, i dividendi e i ricavi derivanti dalla vendita di beni.

Con riferimento a ogni *reportable account*, i Paesi aderenti si impegnano a scambiare, in via automatica e su base annuale, le informazioni concernenti i dati identificativi del titolare del conto, il suo saldo (o valore corrente), il numero identificativo della relazione bancaria e i dati identificativi dell'istituto finanziario, in un significativo intreccio di adempimenti con la normativa dettata in materia di antiriciclaggio.

Nel dettaglio, con riferimento all'Italia, in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, recante le modifiche della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, è stato emanato il **decreto del ministero dell'Economia e Finanze 28 dicembre 2015** in cui si delineano i contenuti relativi agli obblighi di comunicazione.

Ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto, in tema di **obblighi di comunicazione**, con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all'agenzia delle Entrate le seguenti **informazioni**:

a) in relazione a ogni conto oggetto di comunicazione:

- › il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il Nif o i Nif di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonché, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è titolare di conto e, nel caso di un'entità non finanziaria passiva che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato A del decreto stesso, è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il Nif o i Nif dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le

giurisdizioni di residenza, il Nif o i Nif e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione.

- › il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;
- › la denominazione e il codice fiscale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
- › il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

- › l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;
- › gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in

qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

- c) nel caso di un conto di deposito**, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;
- d) nel caso di conti diversi** da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

Per **Nif**, «**Numero di identificazione fiscale**», si intende un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale (così come precisato all'articolo 1 del citato decreto che contiene le definizioni rilevanti ai fini del medesimo).

In deroga a quanto appena descritto, non sussiste l'obbligo di comunicare il Nif se quest'ultimo non è rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del Nif. Inoltre, per i conti preesistenti non

GIURISDIZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

N.	GIURISDIZIONI	ANNO DEL PRIMO SCAMBIO DI INFORMAZIONI	PRIMO PERIODO D'IMPOSTA OGGETTO DI COMUNICAZIONE	N.	GIURISDIZIONI	ANNO DEL PRIMO SCAMBIO DI INFORMAZIONI	PRIMO PERIODO D'IMPOSTA OGGETTO DI COMUNICAZIONE
1	Andorra	2018	2017	37	Israele	2018	2017
2	Arabia Saudita	2018	2017	38	Jersey	2017	2016
3	Argentina	2017	2016	39	Lettonia	2017	2016
4	Australia	2018	2017	40	Liechtenstein	2017	2016
5	Austria	2017	2016	41	Lituania	2017	2016
6	Azerbaijan	2018	2017	42	Lussemburgo	2017	2016
7	Barbados	2019	2018	43	Malesia	2018	2017
8	Belgio	2017	2016	44	Malta	2017	2016
9	Bonaire	2017	2016	45	Mauritius	2018	2017
10	Brasile	2018	2017	46	Messico	2017	2016
11	Bulgaria	2017	2016	47	Monaco	2018	2017
12	Canada	2018	2017	48	Norvegia	2017	2016
13	Cile	2018	2017	49	Nuova Zelanda	2018	2017
14	Cipro	2017	2016	50	Paesi Bassi	2017	2016
15	Colombia	2017	2016	51	Pakistan	2018	2017
16	Corea	2017	2016	52	Panama	2019	2018
17	Croazia	2017	2016	53	Polonia	2017	2016
18	Danimarca	2017	2016	54	Portogallo (3)	2017	2016
19	Estonia	2017	2016	55	Regno Unito	2017	2016
20	Federazione Russa	2018	2017	56	Repubblica Ceca	2017	2016
21	Finlandia (1)	2017	2016	57	Repubblica Popolare Cinese	2018	2017
22	Francia (2)	2017	2016	58	Repubblica Slovacca	2017	2016
23	Germania	2017	2016	59	Romania	2017	2016
24	Giappone	2018	2017	60	Saba	2017	2016
25	Gibilterra	2017	2016	61	San Marino	2017	2016
26	Grecia	2017	2016	62	Seychelles	2017	2016
27	Groenlandia	2018	2017	63	Singapore	2018	2017
28	Guernsey	2017	2016	64	Sint Eustatius	2017	2016
29	Hong Kong	2018	2017	65	Slovenia	2017	2016
30	India	2017	2016	66	Spagna (4)	2017	2016
31	Indonesia	2018	2017	67	Sudafrica	2017	2016
32	Irlanda	2017	2016	68	Svezia	2017	2016
33	Islanda	2017	2016	69	Svizzera	2018	2017
34	Isola di Man	2017	2016	70	Ungheria	2017	2016
35	Isole Cook	2019	2018	71	Uruguay	2018	2017
36	Isole Faroe	2017	2016				

(1) Include: Isole Åland.
(2) Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.
(3) Include: Azzorre e Madera.
(4) Include: Isole Canarie.

sussiste l'obbligo di comunicare il Nif o i Nif o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono già conservati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreché la stessa non sia stata obbligata a raccogliarli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il Nif o i Nif, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta

all'anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l'anno in cui il rispettivo conto è stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui è avvenuta tale identificazione.

Per adempiere agli obblighi descritti, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e delle qualificazioni

giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana. Le informazioni trasmesse all'agenzia delle Entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

Il termine per la trasmissione all'agenzia delle Entrate delle informazioni relative all'anno solare precedente è il 30 aprile di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di trasmissione e il termine di

GIURISDIZIONI PARTECIPANTI

N.	GIURISDIZIONI	N.	GIURISDIZIONI	N.	GIURISDIZIONI
1	Albania	36	Giappone	71	Niue
2	Andorra	37	Gibilterra	72	Norvegia
3	Anguilla	38	Grecia	73	Nuova Zelanda
4	Antigua e Barbuda	39	Grenada	74	Paesi Bassi
5	Arabia Saudita	40	Groenlandia	75	Pakistan
6	Argentina	41	Guernsey	76	Panama
7	Aruba	42	Hong Kong	77	Polonia
8	Australia	43	India	78	Portogallo (3)
9	Austria	44	Indonesia	79	Qatar
10	Azerbaijan	45	Irlanda	80	Regno Unito
11	Barbados	46	Islanda	81	Repubblica Ceca
12	Bahamas	47	Isola Di Man	82	Repubblica Popolare Cinese
13	Bahrain	48	Isole Cayman	83	Repubblica Slovacca
14	Belgio	49	Isole Cook	84	Romania
15	Belize	50	Isole Faroe	85	Saba
16	Bermuda	51	Isole Marshall	86	Saint Kitts E Nevis
17	Bonaire	52	Isole Turks e Caicos	87	Saint Lucia
18	Brasile	53	Isole Vergini Britanniche	88	Saint Vincent E Grenadines
19	Bulgaria	54	Israele	89	Samoa
20	Canada	55	Jersey	90	San Marino
21	Cile	56	Kuwait	91	Seychelles
22	Cipro	57	Lettonia	92	Singapore
23	Colombia	58	Libano	93	Sint Eustatius
24	Corea	59	Liechtenstein	94	Sint Maarten
25	Costa Rica	60	Lituania	95	Slovenia
26	Croazia	61	Lussemburgo	96	Spagna (4)
27	Curaçao	62	Macao	97	Sudafrica
28	Danimarca	63	Malesia	98	Svezia
29	Emirati Arabi Uniti	64	Malta	99	Svizzera
30	Estonia	65	Mauritius	100	Turchia
31	Federazione Russa	66	Messico	101	Ungheria
32	Finlandia (1)	67	Monaco	102	Uruguay
33	Francia (2)	68	Monserrat	103	Vanuatu
34	Germania	69	Nauru		
35	Ghana	70	Nigeria		

(1) Include: Isole Åland. - (2) Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy. - (3) Include: Azzorre e Madera. - (4) Include: Isole Canarie.

scadenza per il primo invio di dati.

L'agenzia delle Entrate trasmette le informazioni di cui sopra e riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all'Autorità competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015, in

materia di **adeguata verifica in materia fiscale**, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione effettuano per ciascun conto finanziario le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (*due diligence*) per l'identificazione e la comunicazione di ciascun conto oggetto di comunicazione, applicando le definizioni, le procedure, le eccezioni e i termini indicati nel decreto stesso nonché nell'allegato «A». Le procedure di adeguata verifica sono condotte

sui conti di persone fisiche e di entità, preesistenti e nuovi, così come definiti nell'articolo 1.

Per «**giurisdizione oggetto di comunicazione**» si intende qualsiasi giurisdizione estera che figura nell'allegato C del decreto citato. L'allegato comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea hanno sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione

riceverà le informazioni di cui all'articolo 3 di cui sopra. La *tabella* riportata a pagina 18 propone l'elenco di cui all'allegato C aggiornato al decreto del Mef 9 maggio 2019.

Per «**giurisdizione partecipante**», invece, si intende, ai sensi del Decreto, qualsiasi giurisdizione estera che figura nell'allegato D. L'allegato comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione

europea diverso dall'Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui al prima citato articolo 3. Qualora sia modificato l'allegato D, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione effettuano una nuova procedura di *due diligence* sui conti

intrattenuti da entità di investimento che siano residenti, o stabili organizzazioni estere situate, nelle giurisdizioni escluse dall'allegato D a seguito della predetta modifica.

La *tabella* a pagina 19 riporta i Paesi attualmente compresi nell'elenco di cui all'allegato D aggiornato, per ultimo, al decreto del ministero dell'Economia e Finanze 29 gennaio 2019. ●

GRUPPO  24ORE

NASCE PARTNER 24 ORE.
IL NETWORK CHE DÀ ENERGIA
AL BUSINESS DEI COMMERCIALISTI.



Nasce Partner 24 ORE, il nuovo network esclusivo rivolto ai commercialisti italiani. La nuova rete professionale garantita da Il Sole 24 Ore che ti mette in contatto con aziende altamente specializzate. Entra a farne parte oggi stesso. Potrai offrire ai tuoi clienti servizi ad alto valore aggiunto, come finanza agevolata, sicurezza sul lavoro, wealth management, compliance e molti altri. Ma anche espandere la tua rete di conoscenze e aumentare la tua visibilità sul mercato.

Scopri di più su: partner24ore.com



Partner
24ORE

NUOVI SOGGETTI Nel mirino anche i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale

Più ampia la platea dei soggetti obbligati

**Paola Bergamin
e Domenico Sannicandro**

Con il recepimento della V Direttiva sono stati inclusi tra i nuovi destinatari i soggetti che commerciano in cose antiche e opere d'arte e gli intermediari nella locazione di un bene immobile

Uno degli aspetti più rilevanti della V direttiva riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della stessa che, in estrema sintesi, ha visto l'ingresso di nuovi soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio.

È necessario ricordare che il precedente intervento normativo, il Dlgs 90/2017, di recepimento della IV direttiva, aveva formalmente recepito tutte le modifiche e le integrazioni previste nell'ambito della disciplina comunitaria volte a dare una maggiore coerenza tra Stati membri a una materia la cui importanza e il cui peso specifico crescono di giorno in giorno. Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, il Dlgs 90/2017, salvo specifiche eccezioni, non era stato foriero di un significativo ampliamento della platea dei soggetti obbligati come invece è l'attuale Dlgs 125/2019, attuativo della V direttiva antiriciclaggio.

Detto ampliamento non è solo risultato necessario ma, per certi aspetti, anche dovuto e non procrastinabile. La V direttiva, infatti, emanata a soli tre anni di distanza dalla precedente, può

essere considerata la risposta a una serie di eventi che hanno reso indispensabile la predisposizione di una specifica regolamentazione volta a combattere le tecniche illecite utilizzate per il terrorismo e antiriciclaggio (si veda il riquadro in basso).

Per dovere di cronaca non possiamo tacere che già il Dlgs 90/2017 richiedeva ai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al terrorismo un forte e comune sforzo volto principalmente a uniformare il comportamento degli operatori per far fronte alle sempre nuove e

numerose casistiche da fronteggiare. Tali adempimenti, tuttavia, sono ben presto risultati inidonei o, comunque, non soddisfacenti al raggiungimento di tale ambizioso obiettivo anche alla luce della velocità con cui alcuni soggetti, anche aiutati dalle nuove tecnologie, riuscivano ad aggirare, o quanto meno depotenziare, i presidi istituiti.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, le notevoli complessità e le caratteristiche del contesto socio-economico nel quale opera la platea dei soggetti obbligati.

In particolar modo, a fronte di una normativa sempre più

GLI EVENTI CHE HANNO PORTATO ALLA V DIRETTIVA

«... pochi mesi dopo l'emanazione della IV direttiva, aveva avuto inizio quella sanguinosa catena di fatti terroristici che da Parigi si era estesa ad altre città europee, mentre - quasi contestualmente - l'opinione pubblica veniva colpita dallo scandalo derivante dalla pubblicazione di quell'ingente mole di documenti che va sotto il nome di "Panama Papers". Come noto, nell'agosto 2015 veniva consegnata al quotidiano tedesco *Süddeutsche Zeitung* e al consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (Icij) un fascicolo digitalizzato composto da oltre undici milioni di documenti riservatissimi tratti dagli archivi dello studio legale panamense Mossack-Fonseca, concernente informazioni dettagliate su 214 mila società off-shore, utilizzate come "schermo" di copertura per attività spesso legate a fatti illeciti, prevalentemente di carattere fiscale ma anche per altri reati» (Nicola Mainieri, coordinatore del nucleo Banca d'Italia a supporto dell'autorità Giudiziaria, in "Diritto Bancario approfondimenti", novembre 2019).

dettagliata e rigorosa, bisogna registrare una costante, rapida e impressionante crescita di fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo caratterizzati da un'estrema mutevolezza di soggetti, schemi e modalità tali da rendere talune condotte sensibilmente più articolate e insidiose anche rispetto al recente passato.

Sulla base di tale situazione, bisogna dare atto che sono proprio i soggetti obbligati, cioè coloro che per primi devono recepire la normativa in vigore, i principali attori di quel profondo cambiamento giuridico e culturale da perseguire non solo richiamando il doveroso obbligo del rispetto della legge ma anche attraverso un nuovo modo di rapportarsi con i propri clienti.

Il perimetro soggettivo di applicazione

Per comprendere al meglio le sfide che di volta in volta sono state fronteggiate dal legislatore, può essere di notevole aiuto ripercorrere, seppur brevemente, l'evoluzione normativa che ha riguardato i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

Il testo del Dlgs 231/2007 in vigore sino al 3 luglio 2017 elencava in maniera puntuale, negli articoli da 10 a 14, tutti i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio. In particolare, tali soggetti venivano classificati secondo il seguente schema:

- › articolo 10, *Destinatari* (per esempio: società di gestione accentrata di strumenti finanziari e uffici della Pubblica amministrazione);
- › articolo 11, *Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria* (per

esempio: banche, Sim, Sgr, società fiduciarie, promotori finanziari ecc.);

- › articolo 12, *Professionisti* (per esempio: commercialisti, notai, avvocati ecc.);
- › articolo 13, *Revisori contabili* (anche se organizzati nella forma di società di revisione);
- › articolo 14, *Altri soggetti* (per esempio: soggetti che svolgono attività di recupero di crediti conto terzi, o di trasporto di denaro contante o agenzia di affari in mediazione immobiliare).

Successivamente, con l'introduzione della IV direttiva e, in particolare, con la previsione di cui al Capo I, Sezione 1, articolo 2, di fianco ai soggetti sopra menzionati ne venivano aggiunti ulteriori dilatando l'ambito soggettivo di applicazione.

Tale evoluzione veniva recepita a livello nazionale con l'introduzione del Dlgs 90/2017 che, proprio per recepire la disciplina europea, modificava gli articoli da 10 a 14 del Dlgs 231/2007. L'intervento normativo risultava particolarmente raffinato dal punto di vista tecnico in quanto i soggetti destinatari della norma, a partire dal 4 luglio 2017, venivano rappresentati in maniera organica nell'articolo 3, con una nuova segmentazione.

In pratica, la normativa nazionale, con il preciso fine di aderire meglio allo spirito e alle finalità della IV direttiva, suddivideva i destinatari della normativa, in base alle specifiche funzioni svolte, nelle seguenti **cinque categorie**:

1. gli **intermediari bancari e finanziari**, tra i quali:
 - › le Sicaf;
 - › gli intermediari bancari e finanziari e le imprese

assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro o in uno Stato terzo, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;

- › i consulenti finanziari di cui all'articolo 18 bis e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18 ter del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, c.d. Tuf): prima i soli promotori finanziari erano ricompresi tra gli altri soggetti esercenti attività finanziarie;
 - › gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) del Dlgs 7 settembre 2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*, c.d. Cap) che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso Codice (prima tali soggetti, senza peraltro il richiamo alla lettera d), erano ricompresi tra gli altri soggetti esercenti attività finanziarie);
 - › i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 130/1999, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate dalla medesima legge (c.d. *master servicer*);
- 2. gli altri operatori finanziari**, tra i quali vi sono i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valute iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128 *undecies* Tub;
- 3. i professionisti**, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, tra i quali vengono ricompresi:
- › i revisori legali e le società di revisione legale, con o senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti

sottoposti a regime intermedio; in precedenza tali soggetti erano disciplinati da un articolo *ad hoc* (articolo 13);

- › gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;

4. gli altri operatori non

finanziari, tra i quali rientrano:

- › i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 69/2009;
- › i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso;
- › i prestatori di servizi di gioco, a cui sono dedicate delle disposizioni specifiche all'interno della novella;

5. i prestatori di servizi di gioco, tra i quali rientrano gli operatori on line, gli operatori su rete fisica nonché i soggetti che gestiscono le case da gioco.

Con l'introduzione del Dlgs 125/2019, in vigore dal 10 novembre 2019, è stato nuovamente modificato in senso espansivo il Dlgs 231/2007, ampliando, come precedentemente menzionato, la platea dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio.

In particolare, i nuovi soggetti destinatari sono:

- › i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche e opere d'arte, o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse per le operazioni con valore pari o superiore a 10 mila euro;
- › gli agenti che agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile

per le operazioni con canone mensile pari o superiore a 10 mila euro;

- › i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali;
- › i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Il confronto dei due testi di legge ci aiuta a evidenziare proprio questo allargamento della platea dei soggetti obbligati nel Dlgs 231/2007 sia in sede di recepimento della III direttiva che nella versione modificata alla luce del Dlgs 90/2017, di recepimento della IV direttiva (*si veda la tabella nella pagina successiva*) e, successivamente, alla luce delle ultime modifiche e integrazioni apportate dal Dlgs 125/2019, di recepimento della V direttiva (*si veda la tabella a pagina 28*).

I "nuovi" soggetti

Alla luce delle novità legislative, pertanto, appare utile procedere a una breve e sintetica analisi dei nuovi soggetti per cogliere le peculiarità di ciascuno.

Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e di servizi di portafoglio digitale

Per quanto riguarda gli operatori attivi nel campo della "valuta virtuale", il Dlgs 125/2019, ha modificato e implementato il Dlgs 231/2007, estendendone ulteriormente il perimetro di applicazione.

È bene ricordare che l'Autorità Bancaria Europea definisce "valuta virtuale" o "denaro digitale" come «rappresentazioni digitali di valore che non sono emesse da una banca centrale o autorità pubblica né sono necessariamente collegate ad una valuta avente corso legale, ma che vengono utilizzate da una persona fisica o giuridica come mezzo di

scambio e che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente».

In particolare, l'articolo 1 del Dlgs 231/2007 (come modificato dal Dlgs 125/2019) definisce:

- › «*ff*) **prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale:** ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, **anche online**, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale **o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute**»;

- › «*qq*) **valuta virtuale:** la rappresentazione digitale di valore, non emessa **né garantita** da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi **o per finalità di investimento** e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

Con il precedente Dlgs 90/2017, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di moneta virtuale erano ricondotti tra gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5 del Dlgs 231/2007 sebbene limitatamente alla figura dei c.d. **exchanger** ovvero: «*i*) i prestatori di servizi relativi

I SOGGETTI OBBLIGATI - RECEPIMENTO DELLA III E DELLA IV DIRETTIVA

DLGS 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
DI RECEPIMENTO DELLA III DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2005/60

DLGS 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
COME MODIFICATO DAL DLGS 25 MAGGIO 2017, N. 90
DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849

CAPO III
SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 10 - Destinatari

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì:
 - a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
 - b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
 - c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
 - d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
 - e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, di autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
 - 1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
 - 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del Tulp;
 - 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del Tulp;
 - 5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del Tulp;
 - 5bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
 - f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
 - g) agli uffici della pubblica amministrazione.

Articolo 11 - Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria

1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:
 - a) le banche;
 - b) Poste Italiane Spa;
 - c) gli istituti di moneta elettronica;
 - c-bis) gli istituti di pagamento;
 - d) le società di intermediazione mobiliare (Sim);
 - e) le società di gestione del risparmio (Sgr);
 - f) le società di investimento a capitale variabile (Sicav);
 - g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Cap;
 - h) gli agenti di cambio;
 - i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
 - [l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del Tub;]
 - m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Tub;
 - m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58;

Articolo 3 - Soggetti Obbligati

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:
 - a) le banche;
 - b) Poste italiane Spa;
 - c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), Tub (Imel);
 - d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), Tub (Ip);
 - e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), Tuf (Sim);
 - f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), Tuf (Sgr);
 - g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), Tuf (Sicav);
 - h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), Tuf (Sicaf);
 - i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 Tuf;
 - l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 Tub;
 - m) Cassa depositi e prestiti Spa;
 - n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, Cap;

DLGS 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
DI RECEPIMENTO DELLA III DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2005/60

DLGS 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
COME MODIFICATO DAL DLGS 25 MAGGIO 2017, N. 90
DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849

n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;

o) Cassa depositi e prestiti Spa

2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 a eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 a eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58;

b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del Tub;

c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

[d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero.]

3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:

a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del Tuf;

b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Cap che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);

c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128 *sexies*, comma 2, del Tub;

d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-*quater*, comma 2, del Tub e gli agenti indicati nell'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del medesimo Tub.

3 bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'articolo 36, comma 4.

6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.

o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), Cap, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, Cap;

p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 Tub;

q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 Tub;

r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;

s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 Tub;

t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;

v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18 *bis* Tuf e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-*ter* Tuf.

3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:

a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 Tub, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128 *sexies* Tub;

c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128 *quater*, commi 2 e 6, Tub;

d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128 *undecies* Tub;

Articolo 12 – Professionisti

1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

DLGS 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
DI RECEPIMENTO DELLA III DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2005/60

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i prestatori di servizi relativi a società e trust a esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capi I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

3 bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.

Articolo 13 – Revisori contabili

1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si intendono:

- a) le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del Tuf;
- b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. [2 bis.] Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.

DLGS 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
COME MODIFICATO DAL DLGS 25 MAGGIO 2017, N. 90
DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

- a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;
- b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 Tulp;;
- c) i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 Tulp;;
- d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
- e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
- f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 Tulp;;
- g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 Tulp, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-*quaterdecies* Tub;
- i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

DLGS 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

DI RECEPIMENTO DELLA III DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2005/60

Articolo 14 – Altri soggetti

1. Ai fini del presente decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:

a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del Tulp; s;

b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del Tulp; s;

c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del Dl 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie a estrazione istantanea o a estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie a estrazione istantanea o a estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

DLGS 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

COME MODIFICATO DAL DLGS 25 MAGGIO 2017, N. 90

DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849

6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:

a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.

8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.

9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I SOGGETTI OBBLIGATI - RECEPIMENTO DELLA IV E DELLA V DIRETTIVADLGS 231/2007 COME MODIFICATO DAL DLGS 90/2017
DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849Capo I
Ambito di applicazione**Articolo 3
Soggetti obbligati**

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:

a) le banche;

b) Poste italiane Spa;

c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h bis), Tub (Imel);

DLGS 231/2007 COME MODIFICATO DAL DLGS 125/2019
DI RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849Capo I
Ambito di applicazione**Articolo 3
Soggetti obbligati**

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:

a) le banche;

b) Poste italiane Spa;

c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h bis), Tub (Imel);

DLGS 231/2007 COME MODIFICATO DAL DLGS 90/2017
DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849

DLGS 231/2007 COME MODIFICATO DAL DLGS 125/2019
DI RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849

Capo I Ambito di applicazione	Capo I Ambito di applicazione
<p>d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera <i>h sexies</i>), Tub (Ip);</p> <p>e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), Tuf (Sim);</p> <p>f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), Tuf (Sgr);</p> <p>g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), Tuf (Sicav);</p> <p>h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera <i>i bis</i>), Tuf (Sicaf);</p> <p>i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 Tuf;</p> <p>l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 Tub;</p> <p>m) Cassa depositi e prestiti Spa;</p> <p>n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, Cap;</p> <p>o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), Cap, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, Cap;</p> <p>p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 Tub;</p> <p>q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 Tub;</p> <p>r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;</p> <p>s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 Tub;</p> <p>t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;</p> <p>u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;</p> <p>v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18 <i>bis</i> Tuf e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18 <i>ter</i> Tuf.</p>	<p>d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera <i>h sexies</i>), Tub (Ip);</p> <p>e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), Tuf (Sim);</p> <p>f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), Tuf (Sgr);</p> <p>g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), Tuf (Sicav);</p> <p>h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera <i>i bis</i>), Tuf (Sicaf);</p> <p>i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 Tuf;</p> <p>l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 Tub;</p> <p>m) Cassa depositi e prestiti Spa;</p> <p>n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, Cap;</p> <p>o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), Cap, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, Cap;</p> <p>p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 Tub;</p> <p>q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 Tub;</p> <p>[r] abrogata.</p> <p>s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 Tub;</p> <p>t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;</p> <p>u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;</p> <p>v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18 <i>bis</i> Tuf e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18 <i>ter</i> Tuf.</p>

2 bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società.

3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:

- a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 Tub, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128 *sexies* Tub;
- c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128 *quater*, commi 2 e 6, Tub;
- d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128 *undecies* Tub;

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati;

3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:

- a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 Tub, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128 *sexies* Tub;
- c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128 *quater*, commi 2 e 6, Tub;
- d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128 *undecies* Tub.

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati;

DLGS 231/2007 COME MODIFICATO DAL DLGS 90/2017
DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849

DLGS 231/2007 COME MODIFICATO DAL DLGS 125/2019
DI RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849

Capo I
Ambito di applicazione

Capo I
Ambito di applicazione

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

- a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;
- b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 Tulp; s;
- c) i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 Tulp; s;
- d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
- e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
- f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 Tulp; s;
- g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 Tulp; s, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128- quaterdecies Tub;
- i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

- a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;
- b) **i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 Tulp; s qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10 mila euro;**
- c) **i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10 mila euro;**
- d) **gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;**
- e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, **anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10 mila euro;**
- f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 Tulp; s;
- g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 Tulp; s, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128- quaterdecies Tub;
- i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale;**
- i bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.**

6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:

- a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:

- a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

DLGS 231/2007 COME MODIFICATO DAL DLGS 90/2017 DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849	DLGS 231/2007 COME MODIFICATO DAL DLGS 125/2019 DI RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849
Capo I Ambito di applicazione	Capo I Ambito di applicazione
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.	c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.	7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.	8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.	9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
	9bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.

all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso».

Nel recepire la V direttiva, il legislatore italiano ha modificato l'articolo 3, comma 5 del Dlgs 231/2007, ampliandone l'ambito di applicazione soggettivo sotto un duplice aspetto.

Da un lato, infatti, dall'articolo 3, comma 5 lettera i), è stata eliminata la limitazione allo «svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso», dall'altro, è stata contestualmente introdotta la nuova lettera i) bis) la quale prevede la nuova figura dei «prestatori di servizi di portafoglio digitale».

Alla luce dell'introduzione della nuova figura dei prestatori di servizi di portafoglio digitale, inoltre, il Dlgs 125/2019, ha integrato l'articolo 1 del Dlgs 231/2007 con la nuova lettera ff-bis) ai sensi della quale per **prestatori di servizi di portafoglio digitale** si intende: «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».

L'estensione dell'ambito di applicazione della normativa ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale prevede che tali soggetti,

siano oggi inclusi nella categoria degli «altri operatori non finanziari», in capo ai quali sono previsti specifici obblighi antiriciclaggio.

Le modifiche sin qui riportate rappresentano la risposta a quei rischi che secondo la V direttiva sono rappresentati dalle valute virtuali. Ci si riferisce, in primo luogo, all'attuale anonimato dei soggetti coinvolti nei servizi di valute virtuali che chiaramente ne agevola un utilizzo illecito con finalità criminali (si veda il riquadro a inizio pagina successiva). Sempre nell'ambito del potenziale utilizzo distorto della valuta virtuale per il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo non è mancata, inoltre, la manifestazione di pareri da parte delle istituzioni

L'ANONIMATO DELLE VALUTE VIRTUALI

Considerando 9 della V direttiva

«(9) L'anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali. L'inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell'anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell'ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall'anonimato. Per contrastare i rischi legati all'anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (Fiu) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all'identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate».

sovrnazionali – come il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi) nella *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Asset Service Providers* del 2019 – e nazionali, come la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dna) nella relazione per l'anno 2018 (si veda il riquadro a lato).

A fronte di tale motivazione è stato chiesto agli Stati membri di prevedere delle specifiche forme di vigilanza mediante la registrazione dei soggetti operanti in tale ambito.

Considerando 16 della V direttiva

«(...) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire un approccio più efficiente e coordinato in relazione alle indagini finanziarie in materia di terrorismo, incluse quelle relative all'uso improprio delle valute virtuali (...).»

A tale riguardo si ricorda che il nostro ordinamento, con il recepimento della IV direttiva, aveva già previsto una specifica forma di vigilanza per gli *exchanger*. In particolare, modificando il Dlgs 13 agosto 2010, n. 141, la normativa

imponendo ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale di iscriversi in una sezione speciale del registro tenuto dall'Oam (l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), ai sensi dell'articolo 128 *undecies* Tub.

In coerenza con quanto previsto in precedenza per gli

exchanger, pertanto, è stata estesa l'esigenza di registrazione all'interno di una sezione speciale del registro dell'Oam, anche agli altri prestatori di servizi in valute virtuali, nonché ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Le persone giuridiche che vorranno iscriversi a tale registro dovranno avere sede legale e amministrativa in Italia, mentre per le persone fisiche è prevista l'elezione di domicilio in Italia e il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 8 del Dlgs 141/2010 prevedeva che l'operatività di tali soggetti sarebbe dovuta essere disciplinata mediante decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, che avrebbe dovuto stabilire modalità e tempistiche con cui i menzionati prestatori di servizi avrebbero dovuto comunicare al medesimo Ministero la propria operatività

UTILIZZO DISTORTO DELLA VALUTA VIRTUALE, IL PARERE DELLE ISTITUZIONI

- › «*New technologies, products, and related services have the potential to spur financial innovation and efficiency and improve financial inclusion, but they also create new opportunities for criminals and terrorists to launder their proceeds or finance their illicit activities. The risk-based approach is central to the effective implementation of the revised Financial Action Task Force (Fatf) International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation, which Fatf members adopted in 2012, and the Fatf therefore actively monitors the risks relating to new technologies*» (Gafi, *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Asset Service Providers*, giugno 2019).
- › «Scrive Francesco Polino, sostituto procuratore: "Il rischio sistemico principale è quello di assistere, de facto, alla creazione nel web di un paradiso finanziario virtuale". Con tre fattori in gioco. "Il sistema delle criptovalute ha natura decentralizzata, ogni computer ha eguale accesso alle risorse comuni". Inoltre "le transazioni possono avvenire non soltanto tra soggetti residenti in Stati diversi, ma anche essere riconducibili a più account in realtà riferibili sempre alla medesima persona". Ed "esistono sempre più espedienti capaci di assicurare un maggior grado di anonimato"» (M. Ludovico, *Criptovalute, allarme Antimafia: "Paradiso finanziario virtuale"*, Il Sole 24 Ore, 11 agosto 2019).

sul territorio nazionale (*si veda il riquadro a lato*).

L’emanazione di detto decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, tuttavia, non è poi avvenuta ed è stata rimandata al recepimento della V direttiva in modo da includere le nuove osservazioni.

Soggetti che commerciano in cose antiche e opere d’arte

L’Unione europea ha posto molta attenzione al tema del commercio delle opere d’arte, dal momento che il mercato dell’arte e di cose antiche ha rappresentato, non solo negli ultimi anni, una delle fonti principali di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Per tale motivo il legislatore europeo con la V direttiva ha incluso tra i soggetti obbligati:

- › «i soggetti che esercitano attività di **commercio di cose antiche**, i soggetti che esercitano il **commercio di opere d’arte** o che agiscono in qualità di **intermediari** nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’articolo 115 Tulps qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10 mila euro» (articolo 3, comma 5, lettera *b*) del Dlgs 231/2007, modificato dal Dlgs 125/2019);
- › «i **soggetti che conservano o commerciano opere d’arte** ovvero che agiscono da **intermediari** nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata **all’interno di porti franchi** e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a

ATTIVITÀ DI CAMBIAVALUTE

L’articolo 8 del Dlgs 25 maggio 2017, n. 90 ha introdotto due nuovi commi nella legge dei cambiavalute, integrando la normativa prevista dall’articolo 17 bis del Dlgs 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 8, Dlgs 90/2017 - Modifiche a disposizioni vigenti

1. Al Dlgs 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal Dlgs 14 dicembre 2010, n. 218, e dal Dlgs 19 settembre 2012, n. 169, all’articolo 17 bis, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8 bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell’articolo 1, comma 2, lettera *ff*) del Dlgs 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all’iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1.

8 ter. Ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8 bis, con decreto del ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione».

10 mila euro» (articolo 3, comma 5, lettera *c*) del Dlgs 231/2007, modificato dal Dlgs 125/2019).

Nota bene

Il riferimento ai soggetti che operano nell’ambito di cose antiche non è nuovo. Nella versione previgente del Dlgs 231/2007, infatti vi era un generico riferimento ai «soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche (...)» e ai «soggetti che esercitano l’attività di case d’asta o galleria d’arte (...)».

La V direttiva pur rispettando la struttura dell’articolo 3, comma 5 del Dlgs 231/2007 ne ha ampliato la portata applicativa precisando che tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, non solo rientrano coloro che effettuano commercio di cose antiche, ma

anche coloro che effettuano commercio di opere d’arte e altresì coloro che, in queste attività, intervengono come intermediari.

In particolare, secondo la novella normativa, i suddetti soggetti saranno tenuti a rispettare tutti gli obblighi ai fini dell’antiriciclaggio nei casi in cui il valore dell’operazione sia pari o superiore a 10 mila euro. Di particolare rilievo è il fatto che il limite di 10 mila euro vale anche per le operazioni frazionate per le operazioni tra loro collegate, e altresì per le operazioni che si svolgono all’interno di porti franchi.

Altro elemento innovativo che si ritiene di dover sottolineare è l’estensione degli obblighi antiriciclaggio per gli operatori operanti nell’ambito del commercio o conservazione di

PORTI FRANCHI, DEPOSITI DOGANALI E ALTRE ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Progetto di relazione 2018/2121 del 9 novembre 2018 della Commissione speciale sui reati fiscali, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale del Parlamento europeo:

94. accoglie con favore il fatto che i porti franchi diventeranno soggetti obbligati nel quadro della direttiva AmlD5 e che saranno soggetti ai requisiti riguardanti l'esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela e tenuti a segnalare le operazioni sospette alle unità di informazione finanziaria (Uif);

95. rileva che è possibile istituire porti franchi nell'Ue nel quadro della procedura di "zona franca"; osserva che le zone franche sono aree chiuse all'interno del territorio doganale dell'Unione in cui è possibile introdurre beni non Ue senza l'applicazione dei dazi all'importazione, degli altri oneri (ovvero le tasse) e delle misure di politica commerciale;

96. ricorda che i porti franchi sono depositi presenti in zone franche pensati, in origine, come spazi per immagazzinare la merce in transito; deplora il fatto che nel tempo siano diventati popolari per l'immagazzinamento di beni come opere d'arte, pietre preziose, oggetti di antiquariato, oro e collezioni di vini, spesso in via permanente;

97. rileva che, a parte l'immagazzinamento sicuro, i motivi per utilizzare i porti franchi includono un alto livello di segretezza e il differimento dei dazi di importazione e delle imposte indirette come l'Iva o l'imposta d'uso;

98. sottolinea che nell'Ue esistono oltre 80 zone franche e molte migliaia di altri depositi soggetti a "procedure di immagazzinamento speciali", in particolare i "depositi doganali", che possono offrire lo stesso livello di segretezza e gli stessi vantaggi fiscali (indiretti);

99. osserva che, ai sensi del Codice doganale dell'Unione, i depositi doganali sono considerati pressoché alla stessa stregua dei porti franchi da un punto di vista giuridico; raccomanda pertanto che siano posti su un piano di parità con i porti franchi nel quadro delle misure giuridiche finalizzate ad attenuare i rischi di riciclaggio e di evasione fiscale, come la direttiva AmlD5; (...)

102. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per garantire lo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti, comprese le autorità fiscali e doganali, sulla titolarità effettiva e le operazioni che hanno luogo nei porti franchi, nei depositi doganali o nelle zone economiche speciali; (...).

opere d'arte anche quanto tale **attività è svolta all'interno di porti franchi.**

Secondo il Parlamento europeo l'assoggettamento agli obblighi antiriciclaggio delle operazioni svolte all'interno dei porti franchi era necessario, poiché nel tempo il loro utilizzo è notevolmente aumentato, soprattutto per l'immagazzinamento sicuro e *segreto* di beni come opere d'arte. Alla luce di ciò, tuttavia, il

Parlamento Europeo non ha sottaciuto le perplessità circa la non inclusione dei depositi doganali, ossia quei luoghi autorizzati dall'autorità doganale per immagazzinare merci extra Ue. Tale esclusione, infatti, potrebbe causare il dirottamento dai porti franchi ai depositi doganali di quelle operazioni che vogliono sfuggire ai controlli e intercettazioni (*si veda il riquadro in alto*).

Intermediari nella locazione di beni immobili

Gli altri soggetti cui si rivolge la V direttiva sono gli intermediari nella locazione di beni immobili. In particolare detti soggetti sono obbligati al rispetto della normativa soltanto nei casi in cui il **canone mensile dell'immobile locato sia pari o superiore a 10 mila euro**. Il Dlgs 231/2007, nella versione previgente alla V direttiva, includeva tra i soggetti obbligati «gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge del 3 febbraio 1989, n. 39». Gli agenti immobiliari, pertanto, erano chiamati a dover adempiere agli obblighi antiriciclaggio soltanto con riferimento alle operazioni di vendita e acquisto.

Nel nuovo articolo 3, comma 5, lettera e) come novellato dal Dlgs 125/2019, invece, oltre ai suddetti soggetti sono inclusi gli agenti immobiliari «anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile» nel limite di 10 mila euro come precedentemente accennato. Si ricorda che l'attività dell'agente di affari in mediazione è quel tipo di attività che consiste nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (articolo 1754 del Codice civile) in diversi settori tra cui, per l'appunto quello immobiliare. Gli agenti immobiliari, in particolare, sono coloro che svolgono l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a beni immobili.

Appare opportuno segnalare che gli agenti immobiliari per

LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N. 39

Articolo 2 - 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

2. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici e una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11.

3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;

d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del Rd 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.

poter svolgere la loro attività devono essere iscritti nel Registro delle imprese ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e a tale fine devono rispettare determinati requisiti. Si tratta, in particolare:

- › dei c.d. **requisiti morali** che consistono nell'assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
- › dei c.d. **requisiti professionali** che consistono nell'aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiore, aver frequentato

un corso di formazione e aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, non può non riconoscersi lo sforzo che, con l'emanazione della V direttiva e del relativo decreto di recepimento, è stato impiegato sia dal legislatore europeo sia dal legislatore nazionale per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Si sottolinea, infatti, che il legislatore italiano, nel recepire quanto previsto dalla V direttiva, ha di fatto grandemente valorizzato l'attività di cooperazione, sia nazionale sia sovranazionale, propria dello spirito che caratterizza da sempre l'Unione europea evidenziando che solo grazie a tale istituzione è possibile generare un significativo valore aggiunto a vantaggio di tutti gli Stati membri.

Per esempio, l'emersione della gravità del potenziale utilizzo distorto della valuta virtuale per il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo, nonché l'emanazione

di una nuova e più puntuale disciplina per il settore dell'arte e dell'immobiliare, rappresentano chiaramente che un'analisi europea dei fenomeni risulta utile ed efficace per gli Stati membri, considerati sia singolarmente sia

in un'ottica comunitaria.

Per quanto riguarda l'Italia, è doveroso riconoscere che le misure in tema di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo oggi adottate, proprio seguendo quella comunità di

intenti prevista a livello europeo, forniscono una valida ed efficace risposta a quei fenomeni illeciti che sono in continuo sviluppo e che, sicuramente, renderanno necessarie nuove misure normative volte al loro contrasto. ●

COLF E BADANTI 2020

Dal Sole 24 Ore la guida per affrontare con sicurezza tutti gli aspetti contrattuali, contributivi e assicurativi del lavoro domestico. Per ogni argomento sono presenti esempi e tabelle riepilogative (lettere, comunicazioni e modulistica ufficiale). La pubblicazione è corredata di un software di calcolo che si autoaggiorna a ogni utilizzo, e permette di utilizzare i contributi da versare all'Inps, gestire le ferie, la malattia, la tredicesima e il trattamento di fine rapporto (Tfr) da accantonare annualmente e da versare al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di produrre quindi, da sé, le buste paga.



IN EDICOLA DAL

14

GENNAIO

CON IL SOLE 24 ORE A

12,50* €

*Oltre il prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilssole24ore.com/colfebadaanti2020

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 28 FEBBRAIO 2020

Il Sole
24 ORE

ASPETTI PROCEDURALI Le specifiche indicazioni sulle tempistiche di esecuzione

L'adeguata verifica della clientela

Paola Bergamin
e Michele Saletti

Con riferimento alle prestazioni occasionali superiori o inferiori alla soglia di 15.000 euro vengono dettagliate tutte le ipotesi per le quali vige l'obbligo di adeguata verifica della clientela

L'adeguata verifica della clientela, disciplinata al Titolo II, Capo I del Dlgs 231/2007, come si avrà modo di illustrare in seguito, costituisce una delle preminenti e più importanti fasi dell'attività che i soggetti obbligati sono tenuti a compiere ai fini di quanto previsto dalla normativa in commento.

Secondo quanto previsto dal Legislatore comunitario, l'adeguata verifica della clientela è un'attività non standardizzabile, ma che deve essere di volta in volta modulata in relazione alle peculiarità del cliente con il quale

il soggetto obbligato si rapporta.

Tale approccio viene denominato *risk based approach* (Rba).


Il soggetto obbligato, nell'effettuare un'adeguata verifica basata sul rischio, deve prendere in considerazione numerosi fattori e informazioni, fornite dal cliente/esecutore o recuperate dallo stesso soggetto obbligato.

I soggetti obbligati non devono quindi pensare all'adeguata verifica in maniera rigida e per percorsi guidati, bensì sono tenuti a interpretarla con una visione olistica a tutto tondo che tenga


conto delle parti coinvolte, di come le stesse evolvono nel tempo, dell'ambiente nelle quali operano. Essi, al momento dell'ottenimento dell'incarico e anche successivamente e quindi periodicamente, qualora non si tratti di un'operazione occasionale – con cadenza variabile a seconda del rischio associato alla posizione del cliente –, sono tenuti a verificare e vagliare i profili di rischio del proprio cliente, anche grazie a:

- › informazioni che il cliente è obbligato a fornire per consentire l'identificazione del cliente stesso e del titolare

VERIFICA E VAGLIO DEI PROFILI DI RISCHIO DEL PROPRIO CLIENTE



TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELLA VERIFICA



effettivo ex articolo 19, comma 1, lettera a), Dlgs 231/2007; e

- › set informativo raccolto dal soggetto obbligato o da altro soggetto da egli delegato al momento della adeguata verifica, grazie ai sistemi e strumenti dei quali lo stesso dispone (il soggetto obbligato, secondo il Rba, è auspicabile che si doti dei sistemi e degli strumenti consoni alle caratteristiche sue e dei suoi clienti); e
- › alle informazioni disponibili nel Registro Imprese (si veda per esempio il Registro dei titolari effettivi); e
- › ogni altra possibile e attendibile fonte, capace di fornire informazioni rilevanti.

Quando deve essere effettuata l'adeguata verifica della clientela

Nel testo della normativa di riferimento, l'adeguata verifica della clientela è innanzitutto trattata all'articolo 17 del Dlgs 231/2007, il quale fornisce specifiche indicazioni sulle tempistiche di esecuzione della verifica. Nel suddetto articolo viene previsto che i soggetti

obbligati nell'ambito della loro attività professionale o istituzionale, effettuino l'adeguata verifica qualora:

- › venga instaurato tra le parti un rapporto continuativo; o
- › i clienti conferiscano ai soggetti obbligati un incarico professionale, anche se l'incarico prevede una prestazione occasionale; o
- › al compimento di operazioni di gioco; o
- › ci sia da parte del soggetto obbligato il sospetto di riciclaggio/ finanziamento del terrorismo/ dubbi sulla veridicità dei dati forniti dal cliente per la sua identificazione.

Con particolare riferimento alle prestazioni occasionali superiori o inferiori alla soglia di euro 15.000, vengono dettagliate (nella tabella a inizio pagina seguente) le ipotesi per le quali vige l'obbligo di adeguata verifica della clientela.

Quando non è obbligatorio effettuare l'adeguata verifica della clientela?

Il comma 7 dell'articolo 17, Dlgs 231/2007 stabilisce che non vige

l'obbligo di adeguata verifica qualora l'attività svolta consista:

- › nella mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (attualmente denominata Modello Redditi dall'amministrazione finanziaria);
- › in adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n.12.

Inoltre, l'articolo 42, comma 3, del Dlgs 231/2007 disciplina che i professionisti, solamente in determinati casi, specificati dal Legislatore, sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 del medesimo articolo (l'astensione dall'esecuzione della prestazione professionale/operazione), anche qualora siano impossibilitati nell'esecuzione dell'adeguata verifica. Tale concessione interviene allorché i professionisti siano impegnati:

- › nell'esaminare la posizione giuridica del loro cliente; o
- › stiano espletando compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria; o

IPOTESI PER LE QUALI VIGE L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

OPERAZIONI OCCASIONALI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 15.000	OPERAZIONI OCCASIONALI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 15.000
Vi è comunque l'obbligo di adeguata verifica qualora: banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane Spa agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.	Vi è l'obbligo di adeguata verifica, qualora nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, agiscano come tramite: <ul style="list-style-type: none"> › agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128 <i>quater</i>, commi 2 e 6 del Testo Unico Bancario, Dlgs 385/1993 (Tub); › operatori convenzionati ovvero gli agenti diversi da quelli innanzi citati, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro; › banche; › Poste Italiane Spa; › istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi.

- › in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

Il Legislatore, all'articolo 17 del Dlgs 231/2007, ha inoltre elencato una serie di parametri secondo i quali deve essere misurato il grado di rischiosità del cliente, dell'operazione o del rapporto continuativo o della prestazione professionale (*si veda la tabella a lato*).

Successivamente all'analisi e "misurazione" del grado di rischio, il soggetto obbligato può associare al cliente un determinato livello di rischiosità e quindi decidere come applicare l'adeguata verifica della clientela (adeguata verifica semplificata/ordinaria/rafforzata).

Come deve essere effettuata l'adeguata verifica della clientela

A prescindere dalla tipologia di adeguata verifica associata al profilo di rischio del cliente, la procedura consiste nell'attuazione

di un processo continuativo e ciclico che si articola in:

a) **identificazione del cliente e verifica della sua identità** attraverso il riscontro di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

b) **identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità** attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole

I PARAMETRI PER LA MISURA DEL GRADO DI RISCHIOSITÀ DEL CLIENTE

CLIENTE	OPERAZIONE/ RAPPORTO CONTINUATIVO/ PRESTAZIONE PROFESSIONALE
1) natura giuridica;	1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) prevalente attività svolta;	2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;	3) l'ammontare dell'operazione;
4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.	4) frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
	5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
	6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente. Il soggetto obbligato nell'attività di verifica deve innanzitutto rifarsi alla dichiarazione nella quale il cliente individua, sotto la sua responsabilità, i titolari effettivi;

c) **acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economica-patrimoniale del cliente. Se il grado di rischio è elevato, l'acquisizione delle necessarie informazioni è indispensabile anche per prestazioni occasionali;

d) **controllo costante del rapporto con il cliente**, per tutta la sua durata, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni.

Il cliente è quindi tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità ex articolo 19, comma 1, lettera a), Dlgs 231/2007, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. Il soggetto obbligato, o un soggetto da egli delegato, al contempo, deve acquisire in formato cartaceo o elettronico un documento d'identità in corso di validità tanto del cliente quanto dei titolari effettivi.

Il soggetto obbligato può identificare il cliente anche in assenza dello stesso, ma solamente nelle seguenti

determinate fattispecie specificate dal Legislatore:

- › i dati identificativi del cliente risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici; e
- › il cliente è in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza ex articolo 64, Dlgs 82/2005 o di un certificato per la firma digitale; e
- › i dati identificativi del cliente risultano da una dichiarazione della rappresentanza dell'autorità consolare italiana; e
- › il cliente è già stato identificato in relazione a un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate in rapporto al profilo di rischio in esame; e
- › i dati identificativi del cliente vengono acquisiti attraverso forme e modalità individuate dalle Autorità di vigilanza di settore.

I soggetti obbligati all'adeguata verifica, qualora sussistano dubbi, incertezze o incongruenze riguardo ai documenti e alle informazioni fornite, sono tenuti a riscontrarne la veridicità tramite fonti identificate dal Legislatore.

La verifica dell'identità dei clienti/ titolari effettivi, può avvenire:

- › tramite la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al Dlgs 64/2011;
- › grazie al ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o

condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelli riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall' articolo 64, Dlgs 82/2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9, Regolamento Ue 910/2014.

È opportuno precisare che le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, devono svolgersi prima dell'instaurazione del rapporto continuativo, del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

Tuttavia, qualora l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto lo imponga e il basso rischio rilevato lo consenta, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata a un momento successivo rispetto all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico.

Qualora sia posticipabile l'adeguata verifica come sopra specificato, l'articolo 18, comma 3, Dlgs 231/2007 disciplina che «i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione».

INDICI DI BASSO RISCHIO

TIPOLOGIE DI CLIENTI	TIPOLOGIE DI PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI DISTRIBUZIONE	INDICI DI RISCHIO GEOGRAFICO RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE, ALLA RESIDENZA O ALLO STABILIMENTO IN
Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva	Contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Cap, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a euro 2.500	Stati membri
Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea	Forme pensionistiche complementari disciplinate dal Dlgs 252/2005, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge	Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio (si veda la terza colonna)	Regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti	Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose
	Prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria	Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI
	Prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità	

Trascorsi i trenta giorni, i soggetti obbligati, se riscontrano l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, si devono astenere dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e devono valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'Uif a norma dell'articolo 35, Dlgs 231/2007.

L'adeguata verifica, come già ricordato, non si esaurisce in un'attività da svolgere nel momento embrionale della relazione con il cliente, ma anzi quest'ultima prosegue nel corso di tutta la relazione, con una frequenza che dipende dal livello di rischio di volta in volta

associato. Il soggetto obbligato, a intervalli programmati o quando lo ritiene utile e necessario, deve quindi implementare un'attività di controllo, ripetere le verifiche e recuperare nuove informazioni se le precedenti sono diventate obsolete.

L'adeguata verifica semplificata

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati, possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate, in termini di ampiezza delle misure adottate e frequenza con le quali le stesse vengono applicate.

Nella *tabella riportata in alto* vengono elencati, secondo

quanto previsto ex articolo 23, Dlgs 231/2007, una serie di fattori di basso rischio relativi ai clienti, ai prodotti e alle aree geografiche, utili al soggetto obbligato per capire quando è possibile applicare l'adeguata verifica semplificata.

Le Autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare gli indici di basso rischio se necessario.

In presenza di un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, è in ogni caso sempre esclusa la possibilità di effettuare l'adeguata verifica semplificata.

BANCHE E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA PER PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA CONDIZIONI PER EFFETTUARE L'ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

- › strumento di pagamento non ricaricabile ovvero previsto un limite mensile massimo di utilizzo di euro 150 che può essere speso solo nel territorio della Repubblica; e
- › l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i euro 150; e
- › lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi; e
- › lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima; e
- › l'emittente effettua un controllo sulle operazioni idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette; e
- › qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a Euro 50, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti; e
- › lo strumento di pagamento non è utilizzato per operazioni di pagamento a distanza (come definite dall'articolo 4 paragrafo 6, Direttiva Ue 2015/2366) qualora l'importo dell'operazione è superiore a euro 50.

Banche e istituti di moneta elettronica

Il Legislatore, all'articolo 23, comma 3, Dlgs 231/2007, ammette che le autorità di vigilanza del settore, in caso di soggetti obbligati quali banche e istituti di moneta elettronica, possano individuare misure di adeguata verifica semplificata al ricorrere di determinate condizioni che di seguito si andranno meglio a elencare.

Il Dlgs 4 ottobre 2019, n. 125, articolo 2, comma 1, lettera l), ha in parte modificato il suddetto articolo 23, comma 3, Dlgs 231/2007, riducendo le soglie a più riprese menzionate da euro 250 a euro 150 (*si veda il riquadro sopra*).

Adeguata verifica rafforzata della clientela

I soggetti obbligati, qualora sia elevato il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono tenuti a svolgere un'adeguata verifica della clientela rafforzata. Il che significa:

- › acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo; e
- › approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del

rapporto; e

- › intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

La normativa, all'articolo 24, Dlgs 231/2007, fornisce dei parametri per capire quando deve essere svolta l'adeguata verifica della clientela rafforzata. Inoltre, le Autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare gli indici di rischio summenzionati e di seguito elencati, se necessario.

L'articolo 2, Dlgs 125/2019, ha introdotto all'articolo 24, comma 1, lettera a), n. 5 bis, Dlgs 231/2007, un nuovo fattore di rischio. Il nuovo elemento individuato dal Legislatore, appartenente alla categoria dei fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, è come di seguito descritto: «operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di

importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette». Vi sono inoltre, ex articolo 24, comma 5, Dlgs 231/2007, alcune fattispecie, di seguito elencate, nelle quali i soggetti sono obbligati a effettuare l'adeguata verifica rafforzata (*si veda il riquadro di pagina 42*). I soggetti obbligati, allorquando rilevano un elevato livello di rischio, sono inoltre tenuti ad applicare l'adeguata verifica rafforzata anche quando, ex articolo 24, comma 6, Dlgs 231/2007:

- › i «clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno»; o
- › «il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte».

I soggetti obbligati, ex articolo 24, comma 6 bis, Dlgs 231/2007, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 2, lettera p), Dlgs 125/2019, possono valutare se applicare l'adeguata verifica rafforzata, anche qualora il cliente sia una succursale o filiazione,

INDICI PER ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA RAFFORZATA

TIPOLOGIE DI CLIENTI	TIPOLOGIE PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI DISTRIBUZIONE	INDICI DI RISCHIO RELATIVI AD AREE GEOGRAFICHE QUALI
Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale	Servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare	Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del Gafi
Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo criteri di cui alla terza colonna	Prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato	Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose
Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale	Rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'agenzia per l'Italia digitale	Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali
Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari	Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività	Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche
Tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante	Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti	
Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta	Operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette	

avente sede in un paese terzo ad alto rischio, controllata da un soggetto obbligato avente sede nel territorio della Repubblica italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell'articolo 45, Direttiva Ue 2018/843 (V Direttiva).

Modalità di esecuzione dell'adeguata verifica rafforzata della clientela

I soggetti obbligati, ex articolo 25, Dlgs 231/2007, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, come già riportato in precedenza,

adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e quindi:

- › acquisiscono informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo; e
- › approfondiscono gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto; e
- › intensificano la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

In particolare, nel caso di soggetti obbligati intermediari finanziari, se questi ultimi intrattengano

rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con enti creditizi o istituti bancari, gli stessi sono obbligati a adottare al momento dell'avvio del rapporto misure ulteriori quali:

- › informarsi sulla struttura di *governance* e la natura delle attività svolte dall'istituto di credito/bancario, nonché indagare la correttezza e qualità della vigilanza al quale lo stesso soggetto è sottoposto; e
- › valutare la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai quali l'istituto creditizio/bancario è sottoposto; e

SI APPLICA SEMPRE L'ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA IN CASO DI:

- a) rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte (di seguito anche "Pep"), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *dd*) del Dlgs 231/2007, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera *a*), n. 2 del Dlgs 231/2007;
- d) per operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati;
- e) per operazioni caratterizzate da dubbie finalità.

- › ottenere l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; e
- › definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente e i relativi obblighi; e
- › verificare che l'ente creditizio/bancario, corrispondente estero, abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta possa fornire all'intermediario della controparte obbligato i dati pertinenti in tema di adeguata verifica della clientela; e
- › assicurare un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente, con frequenza e

intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto. Gli intermediari bancari e finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.

Il Legislatore, con l'articolo 1, comma 2, lettera *r*) del Dlgs 4 ottobre 2019, n. 125, modificando l'articolo 25, Dlgs 231/2007, ha aggiunto nuove misure di adeguata verifica che i soggetti obbligati devono attuare «Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio». La normativa vigente, per le fattispecie innanzi menzionate, prevede quindi che i soggetti obbligati debbano:

- › acquisire informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; e
- › acquisire informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del

titolare effettivo; e

- › acquisire informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite; e
- › acquisire l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio; e
- › assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 *ter*, Dlgs 231/2007, introdotto con l'articolo 1, comma 2, lettera *r*), Dlgs 125/2019, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, nei casi di cui sopra (articolo 25, comma 4 *bis*, Dlgs 231/2007), possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Inoltre, le autorità di vigilanza di settore possono anche:

- › prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio; nonché
- › limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.

Strumenti per la mitigazione del rischio

Il Legislatore, grazie alle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera r), Dlgs 125/2019, all'articolo 25, comma 4 del Dlgs 231/2007, ha introdotto alcuni strumenti che le autorità di vigilanza di settore possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi ad alto rischio:

- › negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica; e
- › negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio; e
- › richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli; e
- › richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.

L'articolo 25, comma 5, Dlgs 231/2007, dispone che nei casi in cui i soggetti obbligati si

imbattono in un beneficiario di una prestazione assicurativa persona politicamente esposta (Pep) o nel titolare effettivo Pep del beneficiario, al momento del pagamento della prestazione o alla cessione del contratto, devono essere osservate ulteriori modifiche, quali:

- a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;
- b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.

Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

I soggetti obbligati, come individuati dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, possono, ex articolo 26 del Dlgs 231/2007, ricorrere a terzi soggetti, per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, anche se, in ogni caso, la responsabilità per il corretto svolgimento degli adempimenti rimane in capo ai soggetti obbligati.

Per soggetti terzi, ai quali possono essere delegati gli adempimenti vigenti in materia di adeguata verifica, si intendono:

- › gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, Dlgs 231/2007; e
- › gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri dell'Unione Europea; e
- › gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:
 - sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla Direttiva comunitaria; e
 - sono sottoposti a controlli di

vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;

- › i professionisti nei confronti di altri professionisti.

I soggetti terzi, una volta effettuata l'adeguata verifica della clientela, devono rilasciare al soggetto obbligato un'idonea attestazione che confermi che gli obblighi di adeguata verifica sono stati assolti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale.

Sempre in riferimento all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 27, Dlgs 231/2007, dall'articolo 2, comma 1, lettera t), nel caso di soggetto obbligato intermediario bancario o finanziario che applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, le autorità di vigilanza di settore, possono adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di adeguata verifica, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- › l'intermediario bancario o finanziario, nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo; o
- › la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero ha sede in un Paese terzo ed è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla Direttiva; o

› l'efficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti è sottoposta ai controlli dell'autorità competente a vigilare sulla capogruppo.

Responsabilità dei soggetti obbligati

I soggetti obbligati che sono responsabili dell'adeguata verifica della clientela, devono valutare, ex articolo 28, Dlgs 231/2007, se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e devono verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti.

In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compiere l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio

L'articolo 29, Dlgs 231/2007 pone il divieto ai soggetti obbligati, nell'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Esclusioni

La normativa, all'articolo 30, Dlgs 231/2007, articolo conclusivo della Sezione III, Titolo II - *Obblighi*, Capo I *Obblighi di adeguata verifica della clientela*, prevede un'esclusione dagli obblighi di tale sezione per i rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del

contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attività.

L'articolo 30, comma 1 *bis*, Dlgs 231/2007, come novellato dall'articolo 2, comma 1, lettera v), statuisce che le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo può essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all'articolo 26, comma 2 (*si veda il paragrafo sull'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi*).

Gli obblighi di astensione

Il Capo IV del decreto legislativo 231/2007 – interamente occupato dall'articolo 42 - è rubricato *Obbligo di astensione* e prevede che i soggetti di cui all'articolo 3 del medesimo Decreto, i quali si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, abbiano l'obbligo di astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni. L'articolo fa riferimento ai casi in cui il cliente non consenta la propria identificazione o non sia consentito individuare le generalità dell'esecutore o del titolare effettivo, oppure non venga consentito di acquisire informazioni richieste dall'articolo 18, comma 1, lettera

c), Dlgs 231/2007. Quindi il perimetro applicativo dell'obbligo di astensione è molto ristretto e fa riferimento al solo caso in cui i soggetti obbligati versino nell'impossibilità oggettiva o, comunque, non imputabile di effettuare compiutamente l'adeguata verifica della clientela.

La disposizione, dunque, esclude *a contrario* l'obbligo di astensione nel caso in cui ci trovi dinanzi a cause **soggettivamente** imputabili ai destinatari della normativa i quali, per colpa propria, ovvero per negligenza, impreparazione, approssimazione od imperizia non riescano compiutamente a condurre una adeguata verifica della clientela.

Il secondo comma dell'articolo 42, Dlgs 231/2007, invece, impone ai soggetti obbligati di non operare o di cessare di farlo nel caso in cui venga individuato un controllo o una partecipazione da parte di società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Dalla lettura dell'articolo in commento si evince che tali misure si applicano altresì nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile verificare il titolare effettivo né verificare l'identità di quest'ultimo. Tale comma prevede quindi una sorta di presunzione *iuris et de iure* che non ammette né prova contraria né possibilità di deroga e che prescinde totalmente dall'oggettiva possibilità di compiere o meno un'adeguata verifica: i soggetti obbligati sono tenuti ad adempiere all'obbligo di astensione per il solo fatto che, nella catena di controllo o di

partecipazione, emergano entità giuridiche – comunque denominate – localizzate in un Paese definito «ad altro rischio».

Per quanto fin qui detto appare chiaro che l'obbligo di astensione quivi commentato rappresenti un vero e proprio baluardo della disciplina antiriciclaggio e può essere a buon titolo considerato una sorta di naturale corollario dell'obbligo della valutazione di fatti e/o comportamenti al fine di riconoscere la potenziale commissione di illeciti.

La *ratio* di una simile disposizione, nell'ottica di un approccio basato sul rischio, è, senza dubbio, la mancanza di una compiuta e puntuale conoscenza del cliente da parte del professionista che si appresta a svolgere o che sta già svolgendo la propria prestazione professionale.

Deroghe all'obbligo di astensione

L'articolo 42, comma 3, Dlgs 231/2007, come già ricordato nel presente elaborato, prevede delle deroghe all'obbligo di astensione statuendo, che tale esonero sussiste per il professionista limitatamente ai casi in cui si trovi a esaminare la posizione giuridica del proprio cliente o ad espletare compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in

relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intenterlo o evitarlo. I professionisti, dunque, sono esonerati dall'obbligo di astensione:

- › nel corso dell'«esame della posizione giuridica» del cliente; o
- › nel corso dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intenterlo o evitare un procedimento. Le esimenti in oggetto, il cui precipuo scopo è quello di garantire il diritto alla difesa, mirano altresì a tutelare il vincolo del segreto professionale quale strumento di salvaguardia del carattere essenziale della professione legale e di tutela nei confronti di colui che si affida ad un professionista per esporre e affrontare la propria problematica.

Secondo tale disposizione i professionisti non sono tenuti ad applicare l'obbligo di astensione nel caso in cui stiano effettuando un esame giuridico della posizione del proprio cliente nell'ambito di un procedimento innanzi ad un'autorità giudiziaria o in una relazione a tale procedimento, anche tramite una


convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, compresa la consulenza sull'eventualità di intenterlo od evitarlo, laddove tale informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Si tratta del c.d. «privilegio del professionista» che da garanzia al cliente dell'esercizio dei suoi diritti di difesa anche in fasi che sono puramente prodromiche ad un procedimento giudiziario quale può essere, appunto, la germinale analisi giuridica della vicenda.

In ultima istanza, l'articolo 42, comma 4, Dlgs 231/2007, contempla un'ulteriore deroga all'obbligo di astensione nei casi in cui sussista un obbligo di legge che impone l'esecuzione dell'operazione. È, per esempio, il caso del notaio il quale, pur manifestando dubbi sulla liceità dell'operazione, dovrà comunque prestare il proprio ministero non potendosi astenere dal ricevere l'atto notarile se non nei casi previsti dall'articolo 28 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913 n. 89). In tali circostanze, per espressa previsione normativa, è fatto comunque salvo l'obbligo di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia (Uif) di cui all'articolo 35, comma 2, Dlgs 231/2007. ●

L'EDICOLA PROFESSIONALE DEL SOLE 24 ORE

Tutte le guide per soddisfare le tue esigenze di aggiornamento.
In formato cartaceo o digitale.

www.24oreprofessionale.com



24ORE
PROFESSIONALE

GRUPPO **24ORE**

DOCUMENTAZIONE E CONSERVAZIONE Come consentire alle Autorità la completa e tempestiva accessibilità

La gestione dei dati e delle informazioni

Paola Bergamin
e Michele Saletti

Grava sui componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione un obbligo di tempestiva comunicazione delle operazioni ritenute potenzialmente sospette

La normativa vigente in materia di antiriciclaggio, all'articolo 31 del Dlgs 231/2007, statuisce che i soggetti obbligati (le fattispecie elencate al paragrafo *L'obbligo di invio dei dati aggregati alla Uif*, sono invece tenute a inviare i dati all'Uif), pur non dovendo effettuare le comunicazioni all'Archivio Unico Informatico (Aui), sono tenuti alla conservazione dei documenti, dati e informazioni utili a prevenire attività di riciclaggio per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

La documentazione conservata deve permettere, ai soggetti obbligati e alle Autorità di vigilanza e agli Organi competenti, di ricostruire:

- › la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- › i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- › la consultazione, ove effettuata, dei registri sulla titolarità

effettiva di persone giuridiche e trust;

- › la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- › i mezzi di pagamento utilizzati.

Le modalità di conservazione

Il Legislatore, ex articolo 32 del Dlgs 231/2007, prevede che i dati vengano conservati unicamente per le finalità di cui al medesimo decreto e nel rispetto della legge sulla *privacy* (regolamento Ue 2016/679).

I nominativi di coloro i quali sono incaricati, dal soggetto obbligato, all'alimentazione e gestione del sistema di conservazione dei dati, devono risultare da una qualche sorta di documento e quindi essere esplicitati.

Il sistema di conservazione adottato, che è più o meno articolato e complesso in rapporto al contesto e alla complessità e numerosità delle fattispecie trattate dal soggetto obbligato, deve essere in grado di consentire alle Autorità la completa e tempestiva accessibilità ai dati.

Il soggetto obbligato, o chi da esso delegato, deve acquisire i dati e le informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela,

ex articolo 18 del Dlgs 231/2007, entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo, dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Inoltre, i soggetti obbligati, per la conservazione dei dati, possono avvalersi di un *service provider* esterno, fermo restando la loro responsabilità riguardo alla gestione degli stessi dati.

Il *service provider* deve comunque garantire l'accesso diretto e immediato ai dati da parte dei soggetti obbligati.

L'obbligo di invio dei dati aggregati alla Uif

I soggetti obbligati, appartenenti alle fattispecie soggettive elencate nella *tabella di pagina seguente*, sono tenuti ex articolo 33 del Dlgs 231/2007 a trasmettere alla Uif i dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE DEI DATI AGGREGATI

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DATI AGGREGATI A UIF	SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL'INVIO DATI AGGREGATI A UIF
Intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, Dlgs 231/2007	Gli agenti di cambio di cui all'articolo 201, Testo Unico della Finanza, Dlgs 58/1998 (Tuf) Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), Codice delle Assicurazioni Private, (Cap), che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1 Cap
	I soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 Tub
	I confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 Tub
	I consulenti finanziari di cui all'articolo 18 bis Tuf e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18 ter Tuf
Società fiduciarie diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 Tub, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966	

nell'ambito di determinate zone territoriali.

L'Uif individua, come disciplinato dall'articolo 33, comma 2 del Dlgs 231/2007, le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione, verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario, finanziario o dalla società fiduciaria.

Regolamenti degli ordini professionali

Tutte le professioni destinatarie della normativa antiriciclaggio hanno predisposto, o stanno predisponendo, sotto forma di regole tecniche e in parte sotto forma di linee guida, le procedure necessarie per la valutazione del rischio, l'adeguata verifica e la conservazione. Gli ordini professionali, ai fini della normativa in commento:

- › ex articolo 5, comma 7 del Dlgs 231/2007, «forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle

attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo»;

- › ex articolo 11, comma 1 del Dlgs 231/2007, «promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il ministero della Giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza»;
- › ex articolo 11, comma 2 del Dlgs 231/2007, «sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria»;
- › ex articolo 11, comma 3 del Dlgs 231/2007, «attraverso propri organi all'uopo predisposti,

applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al ministero dell'Economia e delle Finanze e al ministero della Giustizia i dati attinenti al numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali».

L'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e in particolare il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in data 23 gennaio 2019, ha pubblicato le regole tecniche antiriciclaggio, vincolanti per gli iscritti agli Ordini territoriali, a partire dal 1° gennaio 2020. Oltre alle regole tecniche emanate dal Cndcec, sono state predisposte anche le linee guida che forniscono indicazioni, soluzioni operative ed esemplificazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio all'interno di associazioni professionali o società tra professionisti, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Anche gli avvocati hanno definito un regolamento per gli iscritti a tale albo professionale. In particolare il Consiglio Nazionale Forense Cnf, il 20 settembre 2019, ha emanato ai sensi degli articolo 11, commi 2 e 16, Dlgs 231/2007, le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (<https://www.consiglionazionaleforense.it/antiriciclaggio>).

ODCEC – LE REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO

Odcec, *Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Dlgs 231/2007 come modificato dal Dlgs 25 maggio 2017, n. 90.*

Le regole tecniche sono divise per materia:

- › Regola tecnica n. 1 - Autovalutazione del rischio (articoli 15 e 16 Dlgs 231/2007);
- › Regola tecnica n. 2 - Adeguata verifica della clientela (articoli 17-30 Dlgs 231/2007);
- › Regola tecnica n. 3 - Conservazione dei dati e delle informazioni (articoli 31, 32 e 34 Dlgs 231/2007).

Con riguardo alla regola tecnica n. 1, la procedura di autovalutazione del rischio, si suddivide in due momenti: un primo momento nel quale, dopo avere raccolto e mappato la clientela, viene valutato il rischio inerente e un secondo nel quale vengono misurate le vulnerabilità del professionista iscritto all'albo e i presidi e azioni che lo stesso ha per mitigare il rischio.

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

- › formazione;
- › organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
- › organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;
- › organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.

La determinazione del rischio residuo avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo. Stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le azioni necessarie per la gestione/mitigazione del medesimo. A tal fine rilevano le dimensioni della struttura, il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti e il numero delle sedi in cui viene svolta l'attività:

- › per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;
- › per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente».

Per quanto attiene alla regola tecnica n. 2, sono state previste apposite indicazioni, per l'adeguata verifica semplificata e rafforzata, ma non per l'adeguata verifica ordinaria.

Alle regole tecniche, come redatte dal Consiglio Nazionale Forense, è allegato un corposo documento contenente i criteri e

le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare

riferimento all'adeguata verifica semplificata. Tale documento è corredato della modulistica preparata dal Cnf a supporto dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e contiene numerose e utili linee guida.

Persona politicamente esposta

La definizione di "Persona Politicamente Esposta", o Pep, non è stata modificata dal Dlgs 125/2019, in recepimento della V Direttiva, pertanto l'articolo 1, comma 2 lettera *dd*) del Dlgs 231/2007, individua quali Pep, «le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami».

Ai fini della normativa vigente, sono quindi da considerarsi Pep i soggetti di seguito elencati:

- › Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- › deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- › membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- › giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche

- analoghe in Stati esteri;
- › membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- › ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- › componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- › direttore generale di Asl e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- › direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Da sottolineare che sono qualificati come Pep anche:

- › i familiari diretti, *ex* articolo 1, comma 1, lettera *dd*), numero 2 del Dlgs 231/2007, dei soggetti sopra indicati – i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile (*ex* articolo 1, commi 1-35 della legge 20 maggio 2016, n. 76) o convivenza di fatto (articolo 1, comma 36 della legge 76/2016) o istituti assimilabili, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

- › coloro con i quali tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

Grazie alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*) del Dlgs 125/2019, all'articolo 1, comma 2, lettera *dd*), numero 3 del Dlgs 231/2007, viene identificato, con un maggior grado di dettaglio, il criterio per l'individuazione dello stretto legame tra Pep e altri soggetti.

Sono quindi «soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- › le persone fisiche che, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
- › le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Le procedure di mitigazione del rischio

Al fine di poter gestire l'intero "processo" antiriciclaggio, i soggetti obbligati, come specificato dall'articolo 16 del Dlgs 231/2007, possono approntare delle «Procedure di mitigazione del rischio». Le procedure vengono strutturate in base alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato, anche grazie ai consigli giunti dalle Autorità preposte. Nel caso di gruppi, la capogruppo deve adottare un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle

autorità di vigilanza di settore.

Qualora le peculiarità del soggetto obbligato lo impongano, l'articolo 16, comma 2, lettera *b*) del Dlgs 231/2007, prescrive l'introduzione di una funzione interna deputata all'antiriciclaggio con il relativo responsabile nominato e una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

I soggetti obbligati, in coerenza con quanto previsto dal Dlgs 231/2007, sono inoltre tenuti a rendere edotto il loro personale in merito a:

- › obblighi di antiriciclaggio;
- › relativi presidi di contrasto;
- › obblighi di protezione dei dati personali.

È inoltre indice di rischio mitigato, la predisposizione di programmi di formazione tanto per i soggetti obbligati, quanto per i collaboratori e gli addetti. Per esempio gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, sono obbligati, *ex* articolo 5, comma 2 del regolamento Cndcec per la formazione professione continua, a maturare, in ciascun triennio formativo, almeno nove crediti mediante attività formative aventi a oggetto, tra le altre, la normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento di attività terroristiche.

La segnalazione delle operazioni sospette

Una volta adempiuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati devono valutare se sia necessario procedere o meno con la segnalazione di una operazione sospetta (Sos) all'Uif.

In particolare, l'articolo 35 del Dlgs 231/2007, recita come segue:

NUMERO DI SOS RICEVUTE E ANALIZZATE DALL'ANNO 2015 IN POI

Ricevute e analizzate									
<i>(valori assoluti e variazioni percentuali)</i>									
SEGNALAZIONI	2015	2016	2017	2018			2019		
				1° SEM.	2° SEM.	TOTALE	1° SEM.	2° SEM.	TOTALE
<i>Valori assoluti</i>									
Ricevute	82.428	101.065	93.820	49.343	48.687	98.030	51.201	-	51.201
Analizzate	84.627	103.995	94.018	49.103	49.014	98.117	50.990	-	50.990
<i>Variazioni percentuali sul periodo corrispondente</i>									
Ricevute	14,9	22,6	-7,2	0,3	9,1	4,5	3,8	-	3,8
Analizzate	11,6	22,9	-9,6	4,7	4,0	4,4	3,8	-	3,8

Fonte: Newsletter Uif V - 2019, Segnalazioni di operazioni sospette (<https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2019/newsletter-2019-v/index.html>).

«i soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla Uif, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa».

Come si evince dal testo della normativa, la Sos deve necessariamente essere effettuata prima del compimento dell'operazione senza alcun ritardo. I soggetti obbligati sono conseguentemente tenuti ad astenersi dall'effettuazione dell'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto a effettuare la Sos. Sono fatti salvi, come disciplinato dall'articolo 35, comma 2 del Dlgs 231/2007, i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei

casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo avere ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la Uif.

Il sospetto è desunto:

- › dalle caratteristiche;
 - › dall'entità;
 - › dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento;
 - › da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita.
- Elemento di sospetto inoltre è il ricorso frequente all'utilizzo di contante anche per importi che non eccedono la soglia di euro 3.000, tra cui anche prelievi e versamenti.

I soggetti obbligati potranno aiutarsi nelle loro valutazioni con gli indicatori di anomalia emanati e aggiornati periodicamente dalla Uif.

Con particolare riferimento ai Professionisti, l'articolo 37 del Dlgs 231/2007, dettaglia le modalità di segnalazione e

specifica che la Sos deve essere inviata agli organismi di autoregolamentazione.

Infine, l'articolo 38 del Dlgs 231/2007, garantisce la riservatezza dei soggetti che effettuano le segnalazioni «In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato e assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il

nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede».

Nel primo semestre del 2019 la Uif ha ricevuto 51.201 segnalazioni di operazioni sospette, il 3,8% in più rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. Le operazioni segnalate hanno superato i 47 miliardi di euro, contro i circa 45 miliardi nel primo semestre del 2018.

Nella pagina precedente è stata proposta una *tabella riassuntiva* del numero di Sos ricevute e analizzate dall'anno 2015 in poi.

Gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo **Comunicazioni dei soggetti obbligati**

L'articolo 46 del Dlgs 231/2007, contiene disposizioni in materia di obblighi a carico degli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati, precisando che grava sui componenti del collegio sindacale (nel sistema classico), del consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico, articolo 2409 *octies* del Codice civile) e del comitato per il controllo sulla gestione (nel sistema monistico, articolo 2409 *sexdecies* del Codice civile) un obbligo di tempestiva comunicazione delle operazioni ritenute potenzialmente sospette di cui abbiano avuto conoscenza nell'esercizio della propria funzione.

Tali comunicazioni, prosegue l'articolo in commento, andranno effettuate al legale rappresentante ovvero a un suo delegato presso l'ente, affinché quest'ultimo valuti la concreta sussistenza di elementi

qualificanti di sospetto meritevoli di essere segnalati all'Uif secondo la procedura di cui all'articolo 35 del Dlgs 231/2007 e seguenti del decreto in parola.

Secondo il tenore letterale della norma, i singoli membri degli organi di controllo societario e non, dunque, l'organo nel suo complesso, sono tenuti a segnalare situazioni e circostanze che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime attinenti agli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei dati o omesse segnalazioni di cui essi vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

La previsione di cui al primo comma dell'articolo 46 del Dlgs 231/2007, non può non destare perplessità, giacché, come già posto in evidenza, l'obbligo di comunicazione ivi previsto non incombe sull'organo inteso in senso unitario e in forma collegiale, con la conseguenza che gli adempimenti in commento parrebbero dover essere assolti dai singoli componenti *motu proprio*.

In tale caso, qualora i singoli membri rilevino le irregolarità e/o le anomalie di cui al punto precedente, saranno allora tenuti a:

- > comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- > comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive

attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi ovvero ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per contro, si legge nel comma 2 dell'articolo 46, Dlgs 231/2007, i componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati non sono tenuti agli obblighi previsti dal Titolo II, capi I, II e III, ovvero non sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica del cliente, di conservazione dei documenti e di tutti gli altri obblighi previsti dal Decreto. Parrebbe invece dovuta, in quanto non esclusa dalla norma, la comunicazione attinente a eventuali irregolarità sui contanti o titoli al portatore poste in essere dalla società o dall'ente.

Le esclusioni di cui al comma 2 «...trova(no) fondamento nell'esigenza di precisare che i singoli componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati sono tenuti unicamente alle comunicazioni ivi previste (comma 2), sgombrando il campo dal rischio di una gravosa duplicazione degli adempimenti a cui i componenti degli organi di controllo sarebbero tenuti in quanto composti da soggetti obbligati (ai sensi dell'articolo 3, comma 4). Peraltro, poiché anche il soggetto controllato è, a sua volta, tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto (...) i medesimi obblighi sarebbero inutilmente replicati» (relazione al Dlgs 90/2017).

Le esigenze di razionalizzazione e semplificazione, invece, non sussistono, per contro, nei

confronti dei professionisti che sono componenti di organi di controllo di soggetti non obbligati.

Comunicazioni oggettive

L'articolo 47 del Dlgs n. 231/2007, introduce un altro obbligo periodico in capo ai soggetti destinatari della normativa, prevedendo che gli stessi trasmettano alla Uif, secondo termini e modalità previste in successive istruzioni attuative, comunicazioni aventi a oggetto operazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo sulla base di criteri oggettivi. La norma esclude che, salvo eccezioni, possano contestualmente configurarsi l'obbligo di comunicazione oggettiva e l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, relativamente alla medesima fattispecie.

Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

Il *whistleblower*, letteralmente "colui che nel fischiotto" (dall'inglese *to blow the whistle*, ossia "soffiare il fischiotto", riferito all'azione dell'arbitro nel segnalare un fallo o a quella di un poliziotto che tenta di fermare un'azione illegale) è l'individuo che, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa all'interno di un'azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la reputazione dell'impresa o dell'ente presso il quale presta la propria attività e, per questo motivo, decide di segnalarla. Le rivelazioni o denunce, possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento,

minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Il *whistleblower* può denunciare le condotte illecite o i pericoli di cui è venuto a conoscenza all'interno dell'organizzazione stessa, all'Autorità Giudiziaria o renderle pubbliche attraverso i media o le associazioni ed enti che si occupano dei problemi in questione.

Il *whistleblowing*, specularmente, è, appunto, uno strumento che consente al "segnalatore" di informare tempestivamente i soggetti preposti delle eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all'interno, ai danni o a opera dell'organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora.

Tale sistema di segnalazione, già collaudato nei Paesi anglofoni di *Common Law*, può rivelarsi un valido strumento di controllo e prevenzione della commissione di atti illeciti o anche solo potenzialmente nocivi a patto che, sinallagmaticamente, riesca a garantire al "segnalatore" l'effettivo anonimato nonché, cosa di maggior rilievo, la protezione da eventuali "ritorsioni" all'interno del proprio ambiente di lavoro.

Ciò premesso, nell'ambito della normativa antiriciclaggio, l'articolo 48 del Dlgs n. 231/2007, come novellato dall'articolo 9, comma 1 del Dlgs n. 90/2017, prevede la procedura di *whistleblowing*, stabilendo che i soggetti obbligati debbano

predispone processi idonei a garantire che i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalare, a livello interno, le violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, attraverso un apposito canale anonimo e indipendente proporzionato alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato interessato.

Come previsto dall'articolo 48, comma 2 del Dlgs n. 231/2007, le procedure di *whistleblowing* debbono essere adeguatamente strutturate al fine di garantire:

a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;

b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione;

c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

La norma, nel prosieguo, al comma 3, prevede che la presentazione di una segnalazione da parte del *whistleblower* non comporta, di per sé, la violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato. Tale disposizione ha un evidente scopo di tutela e di protezione del *whistleblower*, posto che, per espressa previsione normativa, l'effettuazione della segnalazione non si riverbera sul

rapporto contrattuale in essere con il soggetto obbligato, in quanto non comporta una automatica violazione degli obblighi dallo stesso derivanti.

In ultima istanza, sempre a scopo di tutela del soggetto segnalante, l'articolo 48, comma 4 del Dlgs 231/2007, statuisce che non trova applicazione con riguardo all'identità del

whistleblower la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2 del Dlgs 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*). Tale ultima

disposizione prevede che l'interessato (per esempio, il presunto responsabile della violazione) ha diritto di ottenere informazioni a riguardo:

- › dell'origine dei dati personali;
- › delle finalità e modalità del trattamento;
- › della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- › degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- › dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Secondo l'articolo 48, comma 4 del Dlgs 231/2007, dunque, le finalità di tutela e protezione del

segnalatore impongono che l'interessato non possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, comma 2 del Dlgs 231/2007, con riferimento all'identità del segnalante la quale può essere al più rivelata solo ed esclusivamente in due ipotesi ben precise delimitate dalla norma stessa:

- › con il consenso del segnalatore;
- › quando la conoscenza dell'identità del *whistleblower* sia indispensabile per la difesa del segnalato.

È evidente, tuttavia, che le deroghe espressamente previste dalla norma, pur avendo un limitato ambito applicativo, parrebbero mal conciliarsi con il più volte richiamato concetto di anonimato e, soprattutto, di segnalazione anonima.

Il Legislatore comunitario, per i motivi di cui sopra, con riguardo anche al contrasto del riciclaggio e del finanziamento delle attività terroristiche, ha recentemente emanato la direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, pubblicata il 26 novembre 2019 sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 305/17.

La suddetta normativa intende:

- › rendere i cittadini comunitari e le autorità competenti in materia nei diversi Stati membri, consci delle opportunità e dei pericoli

offerti dal whistleblowing;

- › uniformare le normative degli Stati comunitari;
- › ampliare le categorie soggettive degli utenti protetti, alle quali si aprirà la possibilità per il *whistleblowing*. Anche i lavoratori autonomi avranno per esempio accesso a tale facoltà. Inoltre, i dipendenti nel settore privato verranno equiparati a quelli del settore pubblico, eliminando ogni distinzione;
- › prevedere la creazione di nuovi canali di segnalazione (obblighi di creazione di canali interni di segnalazione, vi saranno per esempio per le società con più di cinquanta dipendenti e per i comuni con più di diecimila abitanti);
- › previsione di nuove misure a sostegno per i soggetti segnalatori.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva 2019/1937 entro due anni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Infine, si segnala che lo scorso luglio l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha presentato il quarto *Rapporto annuale sul whistleblowing*.

L'analisi presenta i dati sulle segnalazioni di illeciti giunti all'Anac fino ai primi sei mesi del 2019. In particolare, sono state inviate 783 segnalazione nel 2018 e 439 nel primo semestre del 2019, la maggior parte delle quali sono state segnalate dagli enti pubblici (circa il 55%). ◀

COMUNICAZIONI TELEMATICHE Previste sanzioni amministrative pecuniarie da 103 a 1.032 euro

Il titolare effettivo e i relativi registri

Andrea Moja
e Enrico Santi

Le imprese dotate di personalità giuridica devono comunicare telematicamente le informazioni sui propri titolari effettivi al Registro delle imprese che le dovrà conservare in un'apposita sezione ad accesso pubblico

F Qualora il cliente non sia una persona fisica, il soggetto chiamato agli obblighi di adeguata verifica è tenuto a individuare, quale titolare effettivo, la persona fisica o le persone fisiche alle quali, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, ovvero il relativo controllo. L'articolo 20 del Dlgs 231/2007 predispone un percorso "guidato" ai fini dell'individuazione del titolare effettivo che abbiamo *schematizzato alla pagina seguente*, a seguito del quale proponiamo alcuni *utili esempi* per l'individuazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

Come già specificato in precedenti analisi (*I dati entrano nel Registro imprese*, "I Focus del Sole 24 Ore", 21 giugno 2017), a detenere i poteri di amministrazione o direzione potrebbero essere il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il direttore generale; escludendo dal novero dei titolari effettivi, per esempio, i consiglieri di amministrazione indipendenti o di minoranza. Una volta individuati i titolari

effettivi, i soggetti obbligati sono tenuti a conservare la documentazione che gli ha consentito di ricostruire l'identità dei medesimi. Occorre tenere bene a mente che gli esiti dell'adeguata verifica non sono adempimenti meramente formali, ma sono funzionali alle eventuali successive indagini sull'operazione, tanto da parte del professionista quanto da parte delle Autorità competenti.

Infine, sempre all'articolo 20, comma 4 viene previsto che, nel caso di associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato (per esempio, trust), i titolari effettivi sono cumulativamente individuati in:

- > fondatori, ove in vita,
- > beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- > titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Tale ultima previsione appare più generica di quanto previsto per fondazioni, trust, organizzazioni non profit e soggetti diversi dal provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 applicabile alle banche e agli intermediari finanziari (si veda l'apposito *riquadro alle pagine successive*) e per tale motivo appare destinata a


suscitare ampio dibattito tra gli addetti ai lavori. È quindi auspicabile che la legislazione secondaria aiuti a tracciare una chiara linea attuativa facilmente intelligibile dagli operatori.

I nuovi registri dei titolari effettivi


Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile e le persone giuridiche private di cui al Dpr 10 febbraio 2000, n. 361, sono tenute a comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, con modalità esclusivamente telematica, in esenzione dall'imposta di bollo, al Registro delle imprese.

Secondo lo schema di decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico, sul registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini, in consultazione pubblica dal 23 dicembre 2019, i soggetti individuati *ex lege* dovranno acquisire i dati e le informazioni relativi alla propria titolarità effettiva e li dovranno

IL PERCORSO PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO



ESEMPI PRATICI PER DETERMINARE LA TITOLARITÀ EFFETTIVA DI CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE



comunicare entro il 15 marzo 2021 all’ufficio del Registro delle imprese. Le imprese o le persone giuridiche private ovvero i trust o gli istituti giuridici affini la cui costituzione è successiva al 15 marzo 2021, dovranno provvedere alla comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Il Registro delle imprese dovrà conservare le informazioni inerenti ai titolari effettivi in un’apposita sezione ad accesso pubblico.

In caso di omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo, sono previste sanzioni pecuniarie da 103 a 1.032 euro ex articolo 2630 del Codice civile. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta di un terzo.

Accesso alla sezione del Registro delle imprese

La normativa individua un’ampia categoria di soggetti qualificati ad accedere alla nuova sezione del Registro delle imprese; al comma 2 dell’articolo 21 sono stati puntualmente individuati i destinatari di tale facoltà::

- › senza alcuna restrizione:
 - ministero dell’Economia e delle Finanze;
 - autorità di Vigilanza del settore;
 - Unità di informazione finanziaria per l’Italia;
 - Direzione investigativa antimafia;
 - Guardia di Finanza per il tramite del Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
- › Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- › autorità Giudiziaria (conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali);

- › autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico;
- › i soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 580/1993;
- › il pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 580/1993. L’accesso ha a oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il Paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all’articolo 20, in forza delle

quali il titolare effettivo è tale. È evidente l'intento di accessibilità di tale sezione da parte di tutti, in un'ottica di trasparenza e di condivisione dei dati. A oggi, infatti, chiunque potrà consultare la sezione del Registro delle imprese, per curiosità personale, per "conoscere" il proprio contraente, perché obbligato per legge, come il professionista, o per motivi di indagine. L'unica eccezione risulta rappresentata dai titolari effettivi dei trust, per i quali la direttiva ha fissato un livello di conoscenza più ristretto: aperto ovviamente a chi indaga, a chi deve cooperare e ai titolari di un interesse giuridicamente tutelato.

L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino i c.d. "controinteressati all'accesso", persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio, con tali facendo riferimento ai reati di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, valutabile secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione

della natura eccezionale delle circostanze.

Controinteressati all'accesso

I titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini che siano incapaci o minori di età nonché i titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini per i quali, dall'accesso all'informazione sulla titolarità effettiva, effettuato dai soggetti di cui alla lettera q), derivi un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, valutabile secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

I trust e il registro dei titolari effettivi

Anche i trust «... produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali ...», ex articolo 73 del Tuir saranno tenuti a iscriversi in un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Tale sezione è destinata a raccogliere – a onere dei *trustee* o di (non meglio precisate) «... terze

persone per loro conto ...» ovvero della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini – le informazioni in merito alla titolarità effettiva dei trust. La comunicazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica in esenzione dell'imposta di bollo.

Come per gli altri soggetti, per l'omessa comunicazione sono previste sanzioni pecuniarie da 103 a 1.032 euro ex articolo 2630 del Codice civile.

Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta di un terzo.

È utile evidenziare come il richiamo generico alla «rilevanza ai fini fiscali» dei trust ai sensi dell'articolo 73 del Tuir, sia un parametro potenzialmente foriero di gravi incertezze e ciò per molteplici aspetti:

- › in primo luogo, non si comprende se sia da intendersi esentato dall'obbligo di registrazione un trust da considerarsi interposto ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del Dpr 600/1973 ovvero, in altre parole, il trust la cui esistenza fiscale è disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria (circulari 48/E/2007, 43/E/2010 e 61/E/2010). In caso affermativo, appare evidente il rischio di vanificare la funzione ultima della nuova sezione speciale del Registro delle imprese il quale si troverebbe ad annoverare solo alcune categorie di trust;
- › in secondo luogo, qualora la rilevanza fiscale fosse identificata nell'imputazione

FONDAZIONI, TRUST E ORGANIZZAZIONI NON PROFIT

Banca d'Italia, provvedimento 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del Dlgs 231/2007

«(...) Per le fondazioni e i trust, il titolare effettivo va individuato:

- a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust;
- b) e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;
- c) e, se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato (...).

dei redditi del trust, per trasparenza, a favore di un beneficiario “determinato” residente ai fini fiscali in Italia, tale circostanza sarebbe inevitabilmente foriera di profonde incertezze interpretative. Infatti, l’articolo 73, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, disciplina l’ipotesi in cui i redditi di un trust siano imputati per trasparenza ai beneficiari “individuati” dello stesso, intendendo come tali i soggetti indicati nell’atto istitutivo o in successive previsioni, ai quali sia attribuito un diritto di credito attuale e incondizionato a pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito (*cfr.* circolare 48/E/2007). Al contrario, la nozione di beneficiario “determinato”, ai sensi della disciplina antiriciclaggio, appare richiamare la posizione soggettiva di individui che vantano il diritto di ricevere una quota predeterminata del *capitale* del trust, e non del reddito che tale *patrimonio* ha prodotto. In ragione di tale fondamentale differenza, non è affatto raro trovare nella prassi professionale trust aventi beneficiari di reddito e beneficiari di capitale distinti, con ciò rimarcando la profonda differenza funzionale tra le due figure che sovente, il *settlor*, attribuisce a identità distinte.

Quanto precede suggerisce che l’individuazione del presupposto oggettivo per l’obbligo di iscrizione dei trust nella nuova sezione speciale del Registro delle imprese avviene sulla base dell’adozione da parte della

L’ACCESSO ALLA SEZIONE SPECIALE DEI TITOLARI EFFETTIVI DI TRUST

- › Senza alcuna restrizione:
 - ministero dell’Economia e delle Finanze;
 - Autorità di vigilanza del settore;
 - Unità di informazione finanziaria per l’Italia;
 - Direzione investigativa antimafia;
 - Guardia di finanza per il tramite del Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- › l’autorità giudiziaria nell’esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall’ordinamento vigente;
- › le autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico;
- › i soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 580/1993;
- › dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 580/1993, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentale della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d’età ovvero qualora l’accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.

In linea generale, quindi, così come specificato nella bozza di decreto in consultazione pubblica dal 23 dicembre 2019, le informazioni presenti nella sezione speciale dei titolari effettivi di trust sono accessibili, oltre a chi indaga, ai soggetti privati portatori di interessi, anche diffusi, riconosciuti come legittimati all’accesso, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera *d-bis*) del decreto Antiriciclaggio, previo pagamento dei diritti di segreteria e accreditamento rilasciato attraverso il sistema di gestione dei soggetti accreditati. È bene precisare che il legislatore ha previsto di tutelare alcune categorie di soggetti, inibendone la possibilità di accedere alle informazioni a essi riferibili. È il caso dei soggetti controinteressati all’accesso ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera *b*) e dell’articolo 4, comma 1, lettera *e*).

disciplina antiriciclaggio di un concetto squisitamente fiscale (appunto, la rilevanza fiscale del trust *ex* articolo 73 del Tuir) e ciò è probabilmente destinato a generare difficoltà nella comunità

professionale tenuta ad applicare alla fattispecie concreta detto nuovo criterio.

Si auspica che la legislazione secondaria nazionale possa porre parziale rimedio aiutando gli

operatori a una più agile individuazione del presupposto oggettivo.

I contenuti delle sezioni speciali del Registro delle imprese

Con un apposito decreto, in attesa di emanazione, saranno definiti:

- › i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
- › le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono rese tempestivamente accessibili al ministero dell'Economia e delle Finanze, alle autorità di vigilanza del settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia e alla Guardia di finanza per il tramite del Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
- › le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;
- › i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo

- alle autorità preposte e a disporre l'eventuale diniego;
- › con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonché quelle di cui è titolare l'agenzia delle Entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita Iva del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette;
- › le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela;
- › le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva Ue 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 231/2007 e i registri

centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust.

Si sottolinea che la mera consultazione dei registri dei titolari effettivi non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio delle loro attività e dall'adottare misure conseguenti rispetto al rischio rilevato.

È inoltre importante notare che il decreto attuativo in corso di emanazione è destinato a declinare la normativa antiriciclaggio entro un perimetro di dettaglio operativo destinato sì, quest'ultimo, a determinare il reale grado di impatto delle nuove sezioni del Registro delle imprese sulla privacy dei contribuenti e delle loro famiglie.

È auspicio diffuso che l'esigenza, certamente da tutelare, di una maggiore trasparenza delle strutture di controllo dei patrimoni non finisca per appiattire irrimediabilmente, l'altrettanto importante diritto alla privacy del cittadino ancor più in un'epoca ove, basti pensare ai recenti fatti di cronaca, qualsiasi informazione accessibile dalla rete internet può essere oggetto di furto e di conseguente commercio per finalità anche illecite.

Gli obblighi del cliente

L'articolo 22 del Dlgs 231/2007 stabilisce che sono i clienti ad avere la responsabilità di fornire tutte le informazioni necessarie ai soggetti obbligati per eseguire l'adeguata verifica della clientela.

Nelle imprese dotate di personalità giuridica saranno gli amministratori a dover acquisire,

richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base delle scritture contabili, bilanci, libro dei soci, comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione, tutte le informazioni necessarie ai soggetti obbligati per effettuare l'adeguata verifica.

Qualora gli amministratori vogliano fugare ogni dubbio in ordine alla titolarità effettiva, è consigliabile che facciano un'espressa richiesta ai soci. Questi a loro volta dovranno porre particolare attenzione nel rispondere, in quanto l'inerzia o il rifiuto ingiustificati nel fornire agli amministratori le informazioni necessarie all'individuazione del titolare effettivo o l'invio di informazioni palesemente fraudolente possono comportare la sospensione del relativo diritto di voto e la conseguente potenziale impugnabilità ex articolo 2377 del Codice civile delle deliberazioni eventualmente assunte con il loro voto determinante.

Per quanto riguarda le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, la responsabilità di raccogliere le informazioni grava sul fondatore, ove in vita, ovvero sui soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato in loro possesso.

Al comma 5 dell'articolo 22 viene previsto che i *trustee* dei «trust espressi», devono ottenere e detenere le informazioni adeguate,

accurate e aggiornate sull'identità dei titolari effettivi del trust nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, e per tali intendendosi le identità relative ai:

- > *settlor*;
- > *trustee*;
- > *protector* (se previsto);
- > beneficiari (se esistenti) ovvero della classe di beneficiari;
- > altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust;
- > qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

I *trustee* e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini sono tenuti a conservare le informazioni per almeno cinque anni dalla cessazione dalla loro carica, rendendole accessibili alle autorità individuate all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b) del Dlgs 90/2017.

Si considerano **istituti giuridici affini al trust** gli atti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo e al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Anche in relazione a quanto sopra, bisogna evidenziare che non è dato intendere cosa abbia inteso il Legislatore con il termine «trust espressi». Una possibile linea interpretazione porta a ipotizzare che l'intento del

Legislatore sia quello di richiamare una delle caratteristiche base ai fini della valenza di un trust ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (recepita dall'Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364) ove all'articolo 3 è previsto che: «La Convenzione si applica solo ai trust costituiti volontariamente e comprovati per iscritto».

Ai fini pratici, la V direttiva (al pari della IV direttiva) non fa alcun richiamo alla soglia minima di controllo sul patrimonio del trust (si ricordi la soglia del 25 per cento disciplinata dalla precedente III direttiva), a favore invece di una indistinta individuazione dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle vicende del trust.

Oltre a ciò, mentre nella III direttiva, la nozione di titolare effettivo di trust contemplava fattispecie chiaramente alternative tra loro, al contrario la IV e la V direttiva aprono a un concetto di titolarità effettiva *cumulativa* dove apparentemente tutti i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 20, comma 4 possono intendersi titolari effettivi del trust.

Non da ultimo, pare utile segnalare che la sovrapposizione funzionale di elementi caratteristici ai fini del monitoraggio fiscale (articolo 4 del Dl 167/1990) con il concetto della titolarità effettiva imposta dalle direttive antiriciclaggio, ha sollevato numerosi dubbi tra gli operatori del settore.

Tra i documenti di prassi di maggiore rilevanza si segnala il documento di studio *Obblighi di compilazione del quadro RW e titolare effettivo*, Commissione Wealth Planning dell'Odcec di Milano dell'ottobre 2018 che ha formalizzato alcune di queste criticità, evidenziando come il

IMPLEMENTAZIONE DEI REGISTRI IN ALCUNI PAESI EUROPEI

	SI	NO
Implementazione del registro dei titolari effettivi (*)	Francia Lussemburgo Spagna Germania Austria Regno Unito Slovenia	Italia Olanda Cipro
Il registro comprende i dati dei titolari effettivi delle società quotate (secondo la Direttiva europea sono escluse dall'obbligo di deposito dei dati)	Italia Austria	Francia Lussemburgo Spagna Regno Unito
Accesso pubblico al registro	<ul style="list-style-type: none"> › Francia: accesso garantito a qualsiasi persona portatrice di un interesse legittimo. › Lussemburgo: accesso garantito a chiunque ne faccia richiesta. › Slovenia: a eccezione dei dati sensibili (data di nascita, codice fiscale, cittadinanza) 	Germania Austria
Esenzione dalla pubblicazione nel registro dei titolari effettivi se le informazioni sono già presenti in altri registri pubblicamente accessibili	Germania Austria	Francia Lussemburgo Spagna Regno Unito Slovenia

(*) **Austria:** *Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz* - www.bmf.gv.at/finanzmarkt/WiEReG1.html

Francia: *Registre des bénéficiaires effectifs* - www.infogreffe.fr/RBE

Germania: *Transparenz Register* - www.transparenzregister.de/treg/de/start?1

Lussemburgo: *Registre des bénéficiaires effectifs* - <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/gestion-juridique-comptabilite/registre-commerce/registre-beneficiaires-effectifs.html>

Regno Unito: *The Register of People with Significant Control Regulations* - www.legislation.gov.uk/uksi/2016/339/contents/made

Slovenia:

› *Zakon o prepre evanju pranja denarja in financiranja terorizma (zppdft-1)* <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7132>

› *Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov* - www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13022

Spagna: *Registradores de España* - <http://www.registradores.org/>


nuovo articolo 4 del Dl 167/1990 richiamasse sì l'articolo 20 del Dlgs 231/2007, il quale delinea i criteri di identificazione dei titolari effettivi delle società, ma omettesse completamente l'articolo 22, comma 5 (riferito invece all'identificazione dei titolari effettivi dei trust), originando legittimi dubbi in merito alle reali intenzioni del Legislatore di voler modificare gli obblighi dichiarativi in materia di trust.

Nel febbraio 2019 Step Italy articola e propone una posizione interpretativa, racchiusa nel documento denominato *Trust e obblighi di monitoraggio fiscale* atta a distinguere funzionalmente le disposizioni

sul monitoraggio fiscale e sulla titolarità effettiva ai fini delle norme contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Il documento sottolinea come la sovrapposizione tra normative diverse, anche nelle (datate) posizioni dell'Amministrazione (il provvedimento 18 dicembre 2013 e la successiva circolare 38/E dello stesso anno non sono state a oggi innovate da successivi contributi, pur innanzi a modifiche normative e di prassi), non contribuisce a quella necessaria chiarezza interpretativa, necessaria al nostro Paese per competere a livello internazionale, delle linee guida per il rispetto della piena *compliance* fiscale.


Infine, la risoluzione 29 maggio 2019, n. 53/E è giunta dopo un "silenzio" dell'agenzia delle Entrate risalente, in sostanza, alla circolare 38/E/2013, affermando come i titolari di funzioni di direzione e amministrazione di una fondazione non siano tenuti alla compilazione del quadro RW in riferimento alle attività estere di proprietà di detta fondazione. Il tema è centrale anche nel corrente dibattito dottrinale e di prassi e si inserisce proprio nella relazione tra la disciplina ex Dlgs 231/2007 (così come evolutasi per effetto delle varie direttive comunitarie) e le norme sul monitoraggio fiscale ex Dl 167/1990, insistendo sulla diversa *ratio* delle due normative.

ESEMPIO 1 - INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN AUSTRIA



Fonte: Fallbeispiele Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers gemäß WiEReG, Bundesministerium Finanzen

ESEMPIO 2 - INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN FRANCIA



Fonte: Fiche pratique - 17 schemas pour identifier les bénéficiaires effectifs sociétés, Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce

Il quadro europeo

La trasposizione delle direttive antiriciclaggio nelle legislazioni dei singoli Stati membri non appare contraddistinta da un pieno coordinamento, allo stato attuale, sia nei tempi sia nei criteri di implementazione.

È evidente, tuttavia, che proprio l’armonizzazione nelle modalità di implementazione sarà elemento fondamentale per garantire risultati omogenei nell’individuazione dei titolari effettivi di una struttura di controllo, considerando che l’intero sistema prevede che, a regime, i registri centrali nazionali dei titolari effettivi confluiranno in una piattaforma unitaria, sviluppata e gestita dalla Commissione europea, che fungerà da punto di accesso elettronico europeo (articoli 22 e 23 della direttiva Ue 1132/2017).

Tuttavia, l’attuale asimmetria attuativa dei criteri di identificazione dei titolari effettivi da parte dei diversi Paesi, comporta, come viene evidenziato nei due esempi illustrati, risultati del tutto difformi tra loro.

L’esempio 1 riportato sopra descrive una catena partecipativa austriaca e per l’individuazione del titolare effettivo viene utilizzato un metodo puramente qualitativo. Pertanto Person 2, che possiede indirettamente il 45 per cento di GmbH A, non è considerata titolare effettivo poiché non detiene il controllo dell’anello superiore della catena partecipativa (GmbH B); l’unico titolare effettivo risulta così essere Person 1.

L’esempio 2 a lato, pur presentando una struttura di controllo del tutto simile alla

precedente, seguendo i criteri di identificazione previsti dalle autorità francesi, porta, inspiegabilmente a un risultato dissimile. Infatti, Mme Yvette non detiene il controllo della Société A, dato che non possiede la

maggioranza dei voti nell'assemblea di Société B ma, per l'approccio francese, è comunque considerata titolare effettivo secondo il metodo del controllo indiretto ($60\% \times 50\% \times 90\% = 27\%$).

Infine, viene proposta (*si veda tabella a pagina 62*) una sintesi dello stato dell'arte dell'implementazione dei registri dei titolari effettivi delle persone giuridiche in alcuni dei principali Paesi europei. ●

INDICATORI DI ALLERTA STANDARD E PERSONALIZZATI

Guida pratica per il calcolo dei misuratori introdotti dal Codice della crisi

Un irrinunciabile strumento operativo per tutti gli addetti ai lavori - professionisti, imprenditori, amministratori, organi di controllo - su come attivarsi per individuare e implementare un sistema di allerta della crisi e semplificare le complesse chiavi di lettura tramite il calcolo degli indici e degli indicatori "standard" avvalorati dal Cndcec e di quelli "personalizzati" consentiti dal Codice.



IN EDICOLA DALL'

8

GENNAIO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90*€

*Oltre il prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilsole24ore.com/indicatori

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 22 FEBBRAIO 2020

Il Sole
24 ORE

PROCEDURE SANZIONATORIE Prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Le sanzioni penali e amministrative

Valerio Vallefucoco
e Giovanna Mazza

Con il Dlgs 125/2019 l'apparato sanzionatorio non subisce novità di rilievo rispetto alla profonda rivisitazione posta in essere dal Dlgs 90/2017. Le modifiche intervenute hanno principalmente carattere "correttivo"

Il Dlgs 4 ottobre 2019, n. 125 interviene a modificare e integrare, seppur non in maniera significativa, il Titolo V del Dlgs 231/2007, dedicato alle sanzioni e alle relative procedure di irrogazione. Ci riferiamo, in particolare, agli **articoli** che vanno **dal 55 al 69 del decreto**.

Come ben precisato anche dalla relazione illustrativa del Dlgs 125/2019, le modifiche sono tese a **finalità** perlopiù **correttive**, allo scopo di meglio chiarire alcuni particolari aspetti ed eliminare taluni refusi riscontrati nelle norme oggetto di revisione.

In generale, con riferimento al *corpus* sanzionatorio, la c.d. V direttiva antiriciclaggio si colloca nel solco già scavato dalla precedente disciplina comunitaria che, allo scopo di prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, "invitava" gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva. Obiettivo primario era il superamento dei diversi impianti sanzionatori dei singoli Stati

membri che, di fatto, rischiava di pregiudicare gli sforzi compiuti a livello europeo per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Si rendeva pertanto indispensabile garantire all'uopo una gamma di sanzioni e misure amministrative a disposizione dei singoli Stati idonea a sostenere la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, quanto meno per violazioni gravi, reiterate o sistematiche degli obblighi inerenti le misure di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni dei soggetti obbligati.

Gli Stati membri e le autorità competenti, nel recepimento della IV direttiva, hanno cercato di diversificare il sistema repressivo interno tenendo conto delle differenze tra i soggetti obbligati, in termini di tipologia, dimensioni, caratteristiche e natura delle attività, con particolare riferimento agli enti creditizi e agli istituti finanziari, quali operatori maggiormente a rischio di piegarsi, seppur inconsapevolmente, a un uso distorto del sistema finanziario.

Da ultimo un monito agli Stati

membri affinché assicurassero che l'impianto sanzionatorio amministrativo, conforme ai dettati della normativa comunitaria, e quello penale, conforme al diritto nazionale, non violasse il principio del *ne bis in idem*. La riforma del 2017, invero, in linea con le indicazioni della IV direttiva e della Legge delega, aveva ampiamente ridotto l'ambito di rilevanza penalistica attribuendo a larga parte delle violazioni la sanzionabilità amministrativa.

In particolare, la precedente riforma, nel perseguire tale esigenza, nonché al fine di garantire l'effettività, la proporzionalità e la capacità dissuasiva della pena, ha posto in essere un'ampia depenalizzazione degli illeciti e una profonda riformulazione delle sanzioni amministrative. Nel dettaglio:

- › ha attribuito rilevanza penale alle sole violazioni più gravi e reiterate, operando, in particolare, una netta distinzione tra le fattispecie che costituiscono delitto da quelle che hanno natura contravvenzionale;
- › ha qualificato quali illeciti amministrativi tutte le altre

LE NOVITÀ DEL DLGS 125/2019 IN SINTESI

Con l'avvento della V direttiva l'apparato sanzionatorio non subisce novità di rilievo rispetto alla già profonda rivisitazione delle fattispecie penali e amministrative poste in essere dal Dlgs 90/2017 e segnatamente:

- › degli **illeciti penali**, costituiti nella nuova versione - come in quella precedente - dal solo articolo 55 e
- › degli **illeciti amministrativi** contenuti negli articoli successivi (articoli 56-69) in cui è anche previsto un procedimento di accertamento e applicazione *ad hoc* delle conseguenti sanzioni, allorché sul punto la previgente normativa rinviava alla legge 689/1981.

violazioni non connotate da frodolenza e riconducibili a ipotesi di inosservanza o sottovalutazione del pericolo, ivi prevedendo una graduazione dell'entità e del tipo di sanzione amministrativa in relazione a determinati parametri oggettivi, quali la gravità e la frequenza della violazione, le caratteristiche del responsabile, il settore di attività, le dimensioni e la struttura dell'organizzazione dei soggetti obbligati.

Le sanzioni in commento che, *prima facie*, si incuneano nel più ampio apparato sanzionatorio teso a perfezionare gli strumenti di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, colpiscono specifici obblighi di carattere formale finalizzati a eludere l'effettiva lesione del bene giuridico, in un'ottica di prevenzione dei più gravi reati di riciclaggio (articolo 648 *bis* del Codice penale), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648 *ter* del Codice penale) e autoriciclaggio (articolo 648 *ter* 1 del Codice penale).

Le sanzioni penali

La disciplina dettata dall'**articolo 55** del Dlgs 231/2007, alla luce del nuovo Dlgs 125/2019, riproduce

pedissequamente la disciplina previgente, enucleando una serie di **ipotesi di reato connesse alla violazione degli obblighi in materia di riciclaggio**.

Le diverse fattispecie penali sono tutte prese in considerazione esclusivamente in seno all'articolo 55, seppur senza l'attribuzione di una denominazione specifica. Inoltre, occorre da subito premettere che, a dispetto dell'impiego della locuzione «chiunque», i reati descritti sono tutti reati propri, a soggettività ristretta, che possono essere commessi dai soggetti destinatari degli obblighi previsti dal Dlgs 231/2007, tanto che ciascuna delle condotte penalmente rilevanti prevede un rinvio ai soggetti obbligati. Un'eccezione è rappresentata dalla fattispecie di cui al comma 5 del suddetto articolo, l'unica a disciplinare reati

comuni, come si dirà meglio in seguito.

Analizzando sinteticamente le **single fattispecie di reato** enucleate nell'articolo 55, i delitti previsti al **comma 1** riguardano gli **obblighi di adeguata verifica** e, segnatamente, le condotte di falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione in occasione degli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10.000 a 30.000 euro.

È prevista la medesima sanzione penale anche nei confronti di chi, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, *“utilizza”* dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

Integrano la fattispecie di reato di cui al **comma 2** della norma in commento, con riferimento agli **obblighi di conservazione**, le condotte aventi a oggetto l'acquisizione o la conservazione

SOGGETTI ATTIVI DEI REATI

- › i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (adeguata verifica, conservazione, segnalazione di operazioni sospette) sono quelli individuati nell'articolo 3 del Dlgs 231/2007, tra cui gli intermediari bancari e finanziari, gli operatori finanziari e i professionisti;
- › i soggetti destinatari di obblighi di correttezza e trasparenza verso i primi sono quelli che assumono la qualifica di "cliente", inteso ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera *f*) come «il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico».

di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione, ovvero il ricorso a mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni. Anche con riguardo a tale fattispecie di reato, la punizione prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10.000 a 30.000 euro.

Sotto il profilo soggettivo, se in relazione alla prima condotta descritta è necessaria la mera consapevolezza della falsità o non veridicità dei dati e informazioni acquisite (dolo generico), per la seconda condotta, ossia l'impiego di mezzi fraudolenti, particolarmente significativo è l'elemento del dolo specifico di arrecare pregiudizio alla corretta conservazione dei dati e delle informazioni assunti.

Il successivo **comma 3** esordisce con la clausola di riserva che fa salva l'applicazione di reati più gravi e riguarda i soggetti che devono **comunicare i dati e le informazioni necessarie all'assolvimento dell'adeguata verifica della clientela** e, in tale sede, forniscono dati falsi o informazioni non veritiere. Tale condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. Si tratta, nello specifico, della fattispecie applicabile al **cliente** (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) del Dlgs 231/2007) che fornisce dati falsi e informazioni non veritiere al soggetto tenuto a ottemperare gli obblighi di adeguata verifica. La clausola di salvaguardia impedisce il concorso formale di tale reato

con quelli più gravi di riciclaggio o di autoriciclaggio posti in essere dal medesimo soggetto attivo.

Con riferimento al possibile concorso con il reato di truffa, considerato il carattere speciale della disposizione in esame rispetto a quella di cui all'articolo 240 del Codice penale (per la qualifica soggettiva dei soggetti attivi e per la specificazione della modalità della condotta frodatrice, nonché per il novero dei possibili soggetti passivi), si deve ritenere che l'articolo 55, comma 3 del Dlgs 231/2007 sia prevalente ex articolo 15 del Codice penale, con conseguente esclusione del concorso formale.

Il **comma 4** ha a oggetto la **violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette**. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie contravvenzionale in analisi punisce con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro, chiunque violi il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 41 comma 3 del Dlgs 231/2007. Soggetti attivi, pertanto, sono coloro che essendo tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta, ovvero ne siano comunque a conoscenza, diano comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla Uif o dell'esistenza o della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (articolo 39, comma 1). Anche in tal caso, la clausola di salvaguardia di esordio impedisce il concorso e l'applicazione di detta norma nell'ipotesi in cui la condotta del soggetto agente integri il più grave reato di

favoreggiamento personale o il concorso nel reato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

I **commi 5 e 6 secondo periodo** del Dlgs 231/2007 sono stati abrogati non già dalla normativa in commento, bensì dal Dlgs 1° marzo 2018, n. 21 contenente le disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103 (legge Orlando). Detto provvedimento ha apportato una serie di modifiche al Codice penale, con l'**introduzione di nuove fattispecie criminose in diverse materie, tra cui alcune** disposizioni in materia penale a tutela del sistema finanziario già previste in leggi speciali.

Nello specifico, la fattispecie delittuosa dell'**indebita utilizzazione, falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento**, di cui all'abrogato comma 5 dell'articolo 55, è ora disciplinata dall'**articolo 493 ter del Codice penale**, rubricato *Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento*. La nuova fattispecie di reato richiama espressamente la precedente disposizione che regolarizzava le ipotesi di utilizzo illecito degli strumenti di pagamento realizzandosi, dunque, un'ipotesi di continuità normativa dell'illecito penale. Le due disposizioni di legge hanno un carattere sostanzialmente omogeneo laddove, anzi, la nuova fattispecie di reato delinea elementi peculiari rispetto al previgente intervento normativo, quale norma successiva a carattere speciale che porta, per tale ragione, una abolizione parziale della precedente disposizione. Per completezza, il

LE IPOTESI DI REATO EX ARTICOLO 55 DEL DLGS 231/2007

Comma 1, falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente, titolare effettivo, esecutore, allo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

Comma 2:

- › acquisizione di dati o informazioni non veritiere sul cliente, scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione,
- › utilizzo di mezzi fraudolenti per perseguire il fine indicato.

Comma 3, comunicazione di dati falsi o informazioni non veritiere.

Comma 4, comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o dell'esistenza di indagini in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Comma 5, indebita utilizzazione, falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento.

delitto di cui all'articolo 493 *ter* del Codice penale punisce chiunque utilizzi indebitamente, senza esserne titolare, al fine di trarne profitto per sé o per altri, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a

1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o

alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Da ultimo, al **comma 6** dell'articolo 55 è ribadita l'ipotesi speciale di **confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato**, applicabile, in relazione alla commissione del reato di abusiva attività di prestazione dei servizi di pagamento agli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro. È infine stato soppresso dal già citato Dlgs 21/2018 la confisca in caso di condanna o di applicazione della pena *ex* articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al comma 5 per le ragioni suesposte.

Le sanzioni amministrative

Le modifiche del Dlgs 125/2019, come evidenziato, non incidono sull'intero impianto sanzionatorio delineato dal Dlgs 231/2007, così come profondamente trasformato dal Dlgs 90/2017, ma operano su singole norme perlopiù allo scopo di meglio chiarire taluni aspetti o eliminare refusi. Non tutte le norme, pertanto, sono state oggetto di revisione. Tuttavia, al fine di fornire un inquadramento organico della disciplina sanzionatoria, saranno di seguito commentate le singole fattispecie con particolare evidenza delle modifiche intervenute.

In generale, l'apparato punitivo, già radicalmente modificato dal Dlgs 90/2017, prevede quale più consueta **sanzione amministrativa** quella **pecuniaria**, che si presenta talora in **misura fissa**, talora **proporzionale** o fissata **tra limiti minimi e massimi**.

Secondo l'interpretazione fornita dalla circolare del Mef del

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL DLGS 231/2007

Articolo 56 - Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

Articolo 57 - Inosservanza degli obblighi di conservazione

Articolo 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Articolo 59 - Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati

Articolo 60 - Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del ministero dell'Economia e delle Finanze

Articolo 61 - Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica

Articolo 62 - Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati

Articolo 63 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

Articolo 64 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco

6 luglio 2017, recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 65 del Dlgs 231/2007, per come modificato dall'articolo 5 del Dlgs 90/2017, recante disposizioni per il recepimento della direttiva Ue 2015/849 (c.d. IV direttiva antiriciclaggio), quando la quantificazione della sanzione debba avvenire entro un intervallo minimo e massimo, occorre preliminarmente stabilire se l'illecito contestato valga a integrare una fattispecie tipica oppure una fattispecie qualificata.

Si parla di **fattispecie "tipica" o "base"** quando l'illecito non è connotato dalla presenza di altri elementi rispetto a quelli che qualificano la condotta materiale. La **fattispecie "qualificata"** postula, invece, la presenza, alternativa o cumulativa, di ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nel carattere grave, ripetuto, sistematico, plurimo della condotta che dà luogo alla violazione.

A ben vedere, tale distinzione appare fondamentale al fine di garantire, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla IV direttiva antiriciclaggio, la "proporzionalità" della sanzione.

Con riferimento ad alcune fattispecie è altresì prevista la **sanzione accessoria dell'interdizione** per i soggetti apicali, ossia coloro che esercitano attività di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari bancari e finanziari, nonché per i revisori legali e per coloro che assumono le relative funzioni di amministrazione, direzione e controllo, ovvero la **sanzione accessoria della sospensione dal servizio** per gli agenti e gli operatori

VIOLAZIONI GRAVI, RIPETUTE, SISTEMATICHE E PLURIME

La **gravità** è determinata tenendo conto:

- › dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo della carenza, incompletezza o inadeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- › del grado di collaborazione con il Mef e, in generale, con le autorità coinvolte nel procedimento sanzionatorio;
- › della rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto, anche in relazione al valore dell'operazione e all'incoerenza rispetto al tipo di cliente e al relativo rapporto;
- › della reiterazione e diffusione di comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

Il **carattere ripetuto** si desume dall'esistenza di precedenti contestazioni della medesima violazione a esito delle quali è stata irrogata una sanzione per sussistenza della stessa.

La **sistematicità** sussiste quando nell'ambito di uno o più atti di contestazione, e a seguito dell'analisi di un numero elevato di singole operazioni, non necessariamente riferibili allo stesso cliente o alla stessa tipologia di negozio o transazione, si rileva un comportamento omissivo sanzionato dalla legge.

Il **carattere plurimo** attiene alla singola contestazione elevata, potendo afferire sia ad una singola operazione, sia ad una singola prestazione professionale, costituita da più operazioni distinte sul piano oggettivo o economico-giuridico, ma coordinate o collegate dal punto di vista dello scopo perseguito e per ciascuna delle quali siano rilevabili i suddetti elementi di sospetto.

convenzionati di cui gli istituti di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica.

Il novellato **articolo 69** del Dlgs 231/2007 introduce espressamente nella disciplina antiriciclaggio il principio dell'**irretroattività della norma più sfavorevole** e **l'applicazione del regime del favor rei** nell'irrogazione delle sanzioni.

Adeguata verifica, astensione, conservazione e segnalazione
Gli articoli 56, 57 e 58 del Dlgs 231/2007 prevedono distinti illeciti amministrativi a fronte della violazione degli obblighi di adeguata verifica, di conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette di cui al Titolo II del medesimo decreto.

Nel dettaglio, l'**articolo 56** sanziona i soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di **adeguata verifica della clientela**, omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. A tali condotte si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro, salvo nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, cui si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.

Con riferimento alla **gravità della violazione**, la stessa è determinata tenendo conto:

- › dell'intensità e del grado

- dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- › del grado di collaborazione con le Autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), ossia il ministero dell'Economia e delle Finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Uif, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza;
 - › della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
 - › della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

Le sanzioni testé descritte si applicano anche ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42 del Dlgs 231/2007 e, quindi, soggetti all'obbligo di astensione, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.

Ai sensi del successivo **articolo 57**, i soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la **conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni** ivi previsti o la effettuano tardivamente, ossia decorsi trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico,

dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto o della prestazione professionale, sono puniti con la sanzione pecuniaria fissa, pari a 2.000 euro, estendibile da 2.500 a 50.000 euro per le violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime. Per gli indici di gravità, si rimanda a quelli precedentemente dettati dall'articolo 56.

Con riferimento all'inosservanza dell'**obbligo di segnalazione delle operazioni sospette** di cui al successivo **articolo 58**, qui si incontrano le prime modifiche poste in essere alla disciplina delle sanzioni amministrative a opera del Dlgs 125/2019. Le modifiche sono dirette a integrare la disposizione con finalità correttive, garantendo parità di trattamento sanzionatorio tra soggetti obbligati che siano dipendenti di intermediari finanziari e altri soggetti obbligati. Ci si riferisce, nel dettaglio, ai revisori responsabili di incarichi di revisione delle società di revisione legale, soggetti – ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Dlgs 231/2007 – a uno specifico obbligo di trasmissione della segnalazione al titolare della competente funzione.

L'inosservanza di tale obbligo, per un mero rifiuto, non era contemplata nella relativa disposizione sanzionatoria. La modifica proposta, quindi, è diretta a rimuovere tale imprecisione e, pertanto, le sanzioni a natura amministrativa previste all'articolo 58 divengono applicabili, oltre che nei confronti del personale dei soggetti obbligati alla segnalazione (per esempio, personale di intermediari bancari e finanziari e

di società fiduciaria), anche ai revisori responsabili di incarichi di revisione delle società di revisione legale che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del Dlgs 231/2007 soggiacciono all'obbligo di trasmissione della segnalazione al titolare della competente funzione.

L'articolo 58 punisce, dunque, l'inosservanza degli **obblighi di segnalazione delle operazioni sospette**, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. La clausola di salvaguardia è qui posta a evitare conflitti di norme: nel rispetto del "principio di sussidiarietà" si vuole privilegiare l'ipotesi penale rispetto alla sanzione amministrativa, con particolare riferimento all'ipotesi in cui il soggetto obbligato alla segnalazione dell'operazione sospetta integri con la sua condotta omissiva il reato di riciclaggio. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata alla stregua degli indici enucleati dall'articolo 56 che precede.

La medesima sanzione si applica sia al personale intermediari bancari e finanziari (articolo 3, comma 2 del Dlgs 231/2007) e delle società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 Tub, tenuto alla comunicazione o alla segnalazione (ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 del Dlgs 231/2007), come pure ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3

del Dlgs 231/2007 (per le società di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione), responsabili in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.

Il **comma 4** prevede un ulteriore aggravio di sanzione quando le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un **vantaggio economico**. Nel caso in cui il vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non inferiore a 450.000 euro, la sanzione è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio; nel caso in cui il vantaggio non sia determinato o determinabile, la sanzione è elevata fino ad un milione di euro.

Il successivo **comma 5** dispone che ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal Dlgs 231/2007 in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste per l'omessa segnalazione di cui all'articolo 58.

Infine, al **comma 6** si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per i soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento della Uif di sospensione dell'operazione sospetta.

Comunicazione

Con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei

componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati, ai sensi dell'**articolo 59** del Dlgs 231/2007, ciascun componente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro quando, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le **comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46** del medesimo decreto e, segnatamente, quelle rivolte:

- › al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- › alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

La competenza a irrogare tale sanzione spetta alle Autorità di vigilanza di settore che vigilano sui soggetti controllati.

Obblighi informativi nei riguardi dell'Uif e degli ispettori del Mef

L'**articolo 60** del Dlgs 231/2007 sanziona da 5.000 a 50.000 euro i destinatari degli **obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'Uif** che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. La norma sanziona altresì coloro che, in occasione delle ispezioni del Mef, si rifiutano di esibire documenti o comunque rifiutano di fornire notizie o forniscono notizie errate o incomplete.

Soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica

Ai soggetti convenzionati e agli agenti di **prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica** (articolo 1, comma 2, lettera *nm*) del Dlgs 231/2007), che non eseguono gli adempimenti di cui all'articolo 44, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. Tali sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione.

Con riferimento ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti emittenti moneta elettronica, alle relative succursali e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione all'Oam (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi), di cui all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro, triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime; è invece ridotta di un terzo laddove la comunicazione avvenga nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti. In questo caso, la procedura per la contestazione delle violazioni e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'Oam.

Il comma 3 dell'articolo prevede che il controllo sull'osservanza degli obblighi a carico dei soggetti convenzionati e agenti è esercitato dalla Guardia di finanza che cura altresì la notifica del verbale,

contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni, anche nei confronti dell'istituto per conto del quale il soggetto convenzionato o l'agente ha operato. Allorquando gli agenti operino presso istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, la notifica è eseguita anche nei confronti del punto di contatto centrale. Da ultimo, la Guardia di finanza propone altresì, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato, rispetto al quale la violazione è stata riscontrata, allorquando riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, avvenute nel corso dell'ultimo triennio.

Nei casi suddetti, l'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente o il punto di contatto centrale – limitatamente alle violazioni contestate a soggetti convenzionati agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario – è tenuto in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del ministero dell'Economia e delle Finanze e notificato all'interessato, all'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, sempre limitatamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati di istituti aventi sede legale e amministrazione

centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale, e comunicato all'Oam per l'annotazione nella sottosezione dell'apposito registro (articolo 45, comma 2). Per quanto concerne l'esecuzione del provvedimento di sospensione, è sempre la Guardia di finanza che cura l'apposizione del sigillo dell'Autorità procedente, le sottoscrizioni del personale incaricato, nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro. Salvo la sola ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione all'Oam (comma 2), cui competono anche le relative sanzioni, competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvede con proprio decreto, notificato ai sensi di legge e contestualmente comunicato all'Oam per l'annotazione nella sottosezione dell'apposito registro.

Disposizioni specifiche per soggetti obbligati vigilati

L'articolo 62 prevede disposizioni sanzionatorie specifiche per i **soggetti obbligati vigilati dalle Autorità di vigilanza – intermediari bancari e finanziari** – ai quali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 5.000.000 euro, ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, allorquando siano

responsabili, in via esclusiva o concorrente di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime, rispettivamente:

- › degli obblighi di adeguata verifica, di conservazione dei dati e di segnalazione (di cui al Titolo II, Capi I, II e III del Dlgs 231/2007);
- › delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni (articoli 7, 15 e 16 del Dlgs 231/2007);
- › delle disposizioni attuative adottate dalle Autorità di vigilanza di settore;
- › dell'inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle (articolo 62, comma 4, lettera a) del Dlgs 231/2007);
- › della mancata istituzione del punto di contatto centrale (articolo 43, comma 3 del Dlgs 231/2007).

Detta disposizione è stata oggetto di **modifica** da parte del **Dlgs 125/2019, al fine di integrarla con l'esplicito riferimento anche alle violazioni concernenti l'organizzazione, adottate dalle Autorità di vigilanza, nei confronti degli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f) del Dlgs 231/2007**, ossia i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza (c.d. **trasporto valori**).

La norma in analisi, al successivo comma 2, sanziona altresì i **soggetti apicali**, ossia titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario, che, non assolvendo, in tutto o in parte, i compiti direttamente o indirettamente correlati alla

funzione o all'incarico, abbiano agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni del medesimo, ovvero abbiano inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali ipotesi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di euro e, qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile. Nei casi più gravi, nei confronti dei medesimi soggetti le Autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni (comma 3).

Laddove le violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione, delle procedure e dei controlli interni per la valutazione e mitigazione del rischio, nonché delle relative disposizioni attuative siano di **scarsa offensività o pericolosità**, ai sensi del comma 4, e Autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:

- › applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;

- › qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

Con particolare riferimento ai **revisori legali e alle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio**, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione, delle procedure e dei controlli interni per la valutazione e mitigazione del rischio, delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e delle disposizioni attuative adottate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai **soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente** che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Infine, la violazione della prescrizione di aprire o

mantenere, anche indirettamente, **conti di corrispondenza con banche di comodo** (all'articolo 25, comma 3 del Dlgs 231/2007), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

L'irrogazione delle sanzioni comminate dall'articolo in commento, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario (**novità del Dlgs 125/2019**), provvedono la Banca d'Italia e l'Ivass, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni poc'anzi descritte anche in caso di inosservanza del regolamento Ue 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 dei regolamenti Ce 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010.

La norma si chiude con il **nuovo comma 7 bis, introdotto dal Dlgs 125/2019**, il quale dispone che, fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati, i c.d. trasporto valori, la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile.

Il *range* edittale contenuto nella disposizione, tiene conto della circostanza che la sanzione riguarda operatori economici diversi dagli istituti finanziari e comunque vigilati dalla Banca d'Italia, rispetto ai quali l'applicazione dei minimi e massimi edittali previsti per banche e intermediari dal primo comma testé commentato, si rivelerebbe esorbitante e non proporzionata rispetto alla loro effettiva capienza e complessità organizzative.

Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore

L'articolo 63 detta le sanzioni amministrative applicabili in caso di **inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso del contante** (articolo 49) e **dei titoli al portatore** (articolo 50), nonché **degli obblighi di comunicazione di dette infrazioni al ministero dell'Economia e delle Finanze** (articolo 51).

Nel dettaglio, il comma 1 dispone che alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, con riferimento alle **limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore**, fatta comunque salva l'efficacia degli atti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Il limite di cui al comma 1 dell'articolo 49 si riferisce all'importo pari a 3.000 euro ed è relativo al divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. Ai

sensi del comma 3 del medesimo articolo 49, anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai cambiavalute, la soglia è pari a 3.000 euro. Ai sensi del comma 3 *bis* dell'articolo 49, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.

Tornando alla disanima delle sanzioni previste dall'articolo 63, per le violazioni di cui di cui al comma 5 dell'articolo 49, ossia concernenti **l'obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro e inferiori a 30.000 euro**, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica al ricorrere delle circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67 (meglio *infra*).

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro; per quelle commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro, il tutto in considerazione di quanto già poc'anzi precisato.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro per la violazione della prescrizione di cui

all'articolo 49, comma 12, che ammette esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi, con espresso divieto di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore (da estinguersi entro il 31 dicembre 2018).

Per le violazioni che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.

L'**apertura**, in qualunque forma, **di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi**, vietata dall'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

L'**utilizzo**, in qualunque forma, **di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri**, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.

Il divieto di emissione e utilizzo di **prodotti di moneta elettronica anonimi è una delle principali novità del Dlgs 125/2019**, ciò per l'intrinseca facilità con cui le carte prepagate anonime si prestano a essere utilizzate per la commissione di gravi delitti. Per tale ragione sono stati ridotti i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare alcune misure di adeguata verifica della clientela fissando detta soglia in euro 50. Si precisa che il divieto *de quo* decorrerà dal 10 giugno 2020 (articolo 50, comma 2 *bis*).

Da ultimo, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51,

comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro. Tale norma impone ai soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 di riferirne entro trenta giorni al ministero dell'Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'agenzia delle Entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

Distributori ed esercenti nel comparto del gioco

L'articolo 64 detta le sanzioni, pecuniarie e interdittive previste per l'inosservanza degli obblighi a carico dei distributori ed esercenti nel **comparto del gioco**, con particolare riferimento agli adempimenti relativi all'adeguata verifica rafforzata del cliente, agli obblighi di conservazione e mitigazione del rischio.

In relazione alle sanzioni previste dall'articolo 64, ai **distributori e agli esercenti**, a qualsiasi titolo contrattualizzati,

dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che **non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti in termini di adeguata verifica della clientela e degli obblighi di conservazione** di cui al Titolo IV, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. Competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni da parte dei soggetti menzionati è la Guardia di finanza, che ne accerta e contesta le relative violazioni, come pure cura la notifica del relativo verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni, anche nei confronti del concessionario per conto del quale il distributore o l'esercente opera, affinché adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata. La Guardia di finanza, allorché accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni in commento a carico dei soggetti obbligati e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo triennio, propone la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima quale pena accessoria

rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del ministero dell'Economia e delle Finanze e notificato all'interessato. Inoltre, è notificato negli stessi termini anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, affinché possa adottare ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale. Il provvedimento di sospensione è comunicato anche all'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede il ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto.

Il procedimento sanzionatorio

L'articolo 65 dispone in ordine al **procedimento sanzionatorio**, al quale si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dalla legge 689/1981. Il rinvio a tali disposizioni importa che la violazione debba essere contestata immediatamente tanto all'autore materiale quanto all'obbligato in solido. Se la contestazione immediata non è possibile, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 90 giorni (360 se l'interessato risiede all'estero) dall'accertamento. Il **Dlgs 125/2019 ha apportato talune modifiche di natura strettamente correttiva**, tese a esplicitare

L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 67, comma 1 del Dlgs 231/2007 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 68 del Dlgs 231/2007 - Applicazione della sanzione in misura ridotta

1. Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al ministero dell'Economia e delle Finanze precedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.

2. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

3. Il ministero dell'Economia e delle Finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.

4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.

5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione

principi insiti al sistema, quali l'incardinamento del potere di accertamento e contestazione delle violazioni in capo all'Autorità che abbia riscontrato, nell'esercizio dei propri poteri, l'inosservanza delle disposizioni. Resta ferma, l'esclusiva competenza del Mef in ordine alla fase istruttoria. Pertanto, una volta accertata e contestata l'infrazione, i soggetti che hanno accertato la violazione trasmettono i relativi verbali al Mef. Entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della

violazione, l'incolpato ha il diritto di presentare memorie difensive e documenti e può chiedere di essere sentito personalmente. L'Amministrazione non ha il potere di valutare la richiesta di audizione dell'interessato ma ha l'obbligo di procedervi a pena di illegittimità del procedimento amministrativo e, dunque, del provvedimento sanzionatorio eventualmente adottato. Sempre sul versante delle garanzie spettanti all'incolpato, questi già in sede di accertamento dell'infrazione, ha il diritto di

avvalersi dell'assistenza di un legale. Sono dirette ad **aggiornare e puntualizzare alcuni riferimenti legislativi**. Si specifica, in particolare, che le sanzioni per l'omissione della segnalazione di operazione sospetta sono irrogate dal ministero dell'Economia e delle Finanze, salve le competenze della Banca d'Italia e dell'Ivass per il caso di violazioni di maggiore gravità. Inoltre si prevede l'irrogazione delle sanzioni anche ai soggetti responsabili di incarichi di revisione, salvo la

competenza della Consob per le violazioni di entità superiore. Da ultimo, si introduce una disposizione di chiusura tale per cui spetta al ministero dell'Economia e delle Finanze il generale potere di irrogare ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita ad altra Autorità od Organismo.

In generale, quindi, **il ministero dell'Economia e delle Finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle Autorità di settore.** Provvede poi:

- › all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari c.d. trasporto valori, salva la competenza della Banca d'Italia e dell'Ivass, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione

delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

- › all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e, nell'ambito delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili degli incarichi di revisione, nonché ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della Consob all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;
- › all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni **concernenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore;**
- › all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal Dlgs 231/2007,

alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze provvede attraverso propri decreti sanzionatori, i quali sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e con competenza in via esclusiva del Tribunale di Roma, salvo nel caso di procedimenti affidati all'istruttoria delle ragionerie territoriali per i quali è competente il Tribunale del luogo di commissione della violazione. Ai sensi dell'articolo 22 della citata legge 689/1981, l'opposizione al decreto sanzionatorio è regolata dall'articolo 6 del Dlgs 1° settembre 2011, n. 150, il quale al comma 1, dispone che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Secondo la costante giurisprudenza, tale norma deve essere interpretata nel senso che è onere della Pa provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre spetta all'opponente dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (cfr. Cassazione 3 marzo 2011, n. 5122). ●

VALORE24
Commercialisti

valore24.com/commercialisti



24ORE
PROFESSIONALE

TABELLA DI SINTESI Penali e amministrative (articoli da 55 a 64)

Le sanzioni previste dal Dlgs 231/2007

In sintesi, comma per comma, tutte le sanzioni previste dal Dlgs 21 novembre 2007, n. 231 – Attuazione della direttiva

2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività

criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione. ●

SANZIONI PENALI

Articolo 55, comma 1	Falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente, titolare effettivo, esecutore, allo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione	Soggetto tenuto agli obblighi di adeguata verifica ex articolo 3	Dolo generico Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multe da 10.000 a 30.000 euro
Articolo 55, comma 2	Acquisizione di dati o informazioni non veritiere sul cliente, scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione	Soggetto tenuto agli obblighi di conservazione ex articolo 3	Dolo generico Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multe da 10.000 a 30.000 euro
Articolo 55, comma 2	Utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati e delle informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica	Soggetto tenuto agli obblighi di conservazione ex articolo 3	Dolo specifico: fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati e delle informazioni Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multe da 10.000 a 30.000 euro
Articolo 55, comma 3	Comunicazione di dati falsi o informazioni non veritiere	Cliente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f) ed esecutore, ossia colui che opera nella qualità di soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente	Dolo generico Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multe da 10.000 a 30.000 euro
Articolo 55, comma 4	Comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o dell'esistenza di indagini in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	Soggetto tenuto all'obbligo di segnalazione	Dolo o colpa Arresto da 6 mesi a 1 anno Ammenda da 5.000 a 30.000 euro
Articolo 55, comma 5	Indebita utilizzazione, falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento	Chiunque	Dolo specifico: fine di profitto per sé o per altri Reclusione da 1 a 5 anni Multe da 310 a 1.550 euro

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 56	Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro	Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro
Articolo 57	Inosservanza degli obblighi di conservazione	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro	Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime , si applica la sanzione amministrativa da 2.500 a 50.000 euro

Articolo 58	Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.	Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico , l'importo massimo della sanzione: è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; è elevato fino a un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile
	Violazione dell'obbligo di sospendere l'operazione sospetta	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro	
Articolo 59	Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro	
Articolo 60	Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del ministero dell'Economia e delle Finanze	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro	Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime , le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali
Articolo 61, comma 1	Inosservanza da parte dei soggetti convenzionati, degli agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica degli obblighi di cui all'articolo 44	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro	Tali sanzioni sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime , tenuto conto della rilevanza della violazione.
Articolo 61, comma 2	Inosservanza da parte dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti emittenti moneta elettronica, relative succursali e punti di contatto centrale degli obblighi di comunicazione all'Oam	Sanzione amministrativa pecuniaria di 4.500 euro	Tale sanzione è triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime ; o ridotta di un terzo se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti
Articolo 62, comma 1	Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime da parte dei soggetti obbligati vigilati (intermediari bancari e finanziari) degli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei dati, segnalazione o delle disposizioni in materia di procedure e controlli interni e relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 5.000.000 euro, ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo, se tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 euro e il fatturato è disponibile e determinabile	Se la violazione è di scarsa offensività o pericolosità si applica all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle con indicazione delle misure da adottare e del termine per attuarle. Se l'infrazione contestata è cessata si può applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. È prevista la responsabilità concorrente degli organi di controllo del soggetto obbligato vigilato (titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo) che non assolvendo in tutto o in parte ai compiti correlati alla funzione o all'incarico, abbiano facilitato o comunque reso possibile le violazioni. Nei casi di accertata responsabilità degli organi apicali , si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Se il vantaggio ottenuto dalla violazione è superiore al massimo edittale, la sanzione è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile. Inoltre, l'Autorità di vigilanza ha il potere di applicare la sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico per non meno di 6 mesi e non più di 3 anni
Articolo 62, comma 1	Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime da parte dei soggetti obbligati vigilati (intermediari bancari e finanziari) dell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle	Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 5.000.000 euro, ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo, se tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 euro e il fatturato è disponibile e determinabile	È prevista la responsabilità concorrente degli organi di controllo del soggetto obbligato vigilato (titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo) che non assolvendo in tutto o in parte ai compiti correlati alla funzione o all'incarico, abbiano facilitato o comunque reso possibile le violazioni. Nei casi di accertata responsabilità degli organi apicali , si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Se il vantaggio

			ottenuto dalla violazione è superiore al massimo edittale, la sanzione è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile. Inoltre, l'Autorità di vigilanza ha il potere di applicare la sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico per non meno di 6 mesi e non più di 3 anni
Articolo 62, comma 1, ultimo periodo	Mancata istituzione da parte dell'intermediario del punto di contatto centrale	Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 5.000.000 euro, ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo, se tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 euro e il fatturato è disponibile e determinabile	È prevista la responsabilità concorrente degli organi di controllo del soggetto obbligato vigilato (titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo) che non assolvendo in tutto o in parte ai compiti correlati alla funzione o all'incarico, abbiano facilitato o comunque reso possibile le violazioni. Nei casi di accertata responsabilità degli organi apicali , si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Se il vantaggio ottenuto dalla violazione è superiore al massimo edittale, la sanzione è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile. Inoltre, l'Autorità di vigilanza ha il potere di applicare la sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico per non meno di 6 mesi e non più di 3 anni
Articolo 62, comma 5	Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione nonché delle disposizioni in materia di procedure e controlli interni e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 1.000.000 di euro	È prevista la responsabilità concorrente dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare ai soggetti apicali responsabili , la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni
Articolo 62, comma 6	Violazione da parte degli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro	
Articolo 62, comma 7 bis	Inosservanza da parte dei soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza (c.d. trasporto valori), delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro	Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime , la sanzione può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile
Articolo 63, comma 1	Inosservanza delle disposizioni contenute all'articolo 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore), commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro	Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro , la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali
Articolo 63, comma 2	Violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, secondo cui è ammessa solo l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi, con espresso divieto di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore (da estinguersi entro il 31 dicembre 2018)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro	

Articolo 63, comma 3	Violazione del divieto di apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia o di emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo	Per le violazioni riguardanti importi superiori a 50.000 euro , la sanzione minima e massima è aumentata del 50%
Articolo 63, comma 4	Utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, o di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% del saldo	Per le violazioni riguardanti importi superiori a 50.000 euro , la sanzione minima e massima è aumentata del 50%
Articolo 63, comma 5	Violazione del dovere da parte dei soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1 (divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro), 5 (gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità), 6 (gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane Spa), 7 (gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari debbono essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità) e 12 (divieto di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore) e all'articolo 50 (divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia), di riferirne entro 30 giorni al Mef	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro	
Articolo 64, comma 1	Inosservanza da parte di distributori ed esercenti nel comparto gioco delle disposizioni per essi previste dal Titolo IV del decreto antiriciclaggio	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.	Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime , tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. Nel caso di due provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dello stesso soggetto nel corso dell'ultimo triennio, può essere applicata la pena accessoria della sospensione da 15 giorni a 3 mesi dall'esercizio dell'attività
Articolo 64, comma 6	Inosservanza del provvedimento di sospensione, da parte di distributori ed esercenti nel comparto del gioco	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro	

VALORE24
Sindaci e Revisori

valore24.com/sindaci-revisori



24ORE
PROFESSIONALE

REGOLE TECNICHE Uno dei compiti degli organismi di autoregolamentazione è l'elaborazione di regole tecniche

Gli organismi di autoregolamentazione

Paola Bergamin
e Giovanna Mazza

La V direttiva antiriciclaggio conferma il ruolo rilevante degli organismi di autoregolamentazione e ne amplia i compiti prevedendo l'obbligo di pubblicare una relazione quale compendio delle attività svolte nel corso dell'anno

L'organismo di autoregolamentazione, così come definito nel testo del Dlgs 231/2007, è l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i Consigli di disciplina, cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione delle sanzioni previste per la loro violazione attraverso gli organi all'uopo predisposti (articolo 1, comma 2, lettera aa).

L'importanza del loro ruolo è stata notevolmente ampliata dalla **IV direttiva antiriciclaggio** al fine di offrire idonee garanzie ai professionisti obbligati. Invero, il considerando 39 della IV direttiva prevedeva la possibilità per gli Stati membri di designare un idoneo organo di autoregolamentazione quale autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo della Uif. Con il recepimento delle disposizioni comunitarie, il Dlgs 90/2017 ha di fatto adattato la definizione di organismo di

autoregolamentazione al nostro sistema interno, facendola coincidere con gli Ordini professionali, a livello centrale e territoriale, e con i Consigli di disciplina, ai quali è demandato il compito di irrogare le eventuali sanzioni. Il Dlgs 90/2017 ha dunque assegnato agli Ordini professionali, in via ufficiale, il compito di accompagnare con delle apposite regole tecniche la normativa primaria, allo scopo di integrarla rispetto alle specificità dei propri iscritti e delle attività dai medesimi svolte.

La **V direttiva antiriciclaggio** conferma il ruolo rilevante degli organismi di autoregolamentazione e ne amplia i compiti prevedendo, come si dirà meglio in seguito, l'obbligo di pubblicare una relazione annuale quale compendio delle attività svolte nel corso dell'anno con l'indicazione, in particolare, del numero dei decreti sanzionatori emanati e delle misure disciplinari adottate a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti, nonché il numero di

segnalazioni di operazioni sospette ricevute.

L'**articolo 11** del Dlgs 231/2007, così come modificato dal Dlgs 125/2019, disciplinante nello specifico proprio gli organismi di autoregolamentazione, dispone che, fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze, delle Autorità di vigilanza di settore, della Uif, della Direzione investigativa antimafia e della Guardia di finanza attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, gli **organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i Consigli di disciplina**, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, **promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal Dlgs 231/2007 da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi**.

Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di controlli imposti dalla normativa in commento, il Ministero della giustizia espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

LE REGOLE TECNICHE DEL CNF E DEL CNDCEC

Cnf **Regole tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione**

Il documento si compone di **14 regole tecniche** approvate in data 20 settembre 2019.

Alle stesse è allegato un documento recante criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'adeguata verifica semplificata.

Cndcec **Regole tecniche**

Il documento si compone di **3 regole tecniche** approvate nella seduta del 16 gennaio 2019, da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Il 22 maggio 2019 sono state emanate le relative Linee guida.

Uno dei compiti assegnati agli organismi di autoregolamentazione è l'elaborazione e l'aggiornamento di **regole tecniche**, adottate in attuazione della normativa antiriciclaggio, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di:

- › procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività;
- › controlli interni;
- › obblighi di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela;
- › obblighi di conservazione.

Inoltre, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla Uif ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia che li riguardano.

I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Gli organismi di

autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo preposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del Dlgs 231/2007 e delle relative disposizioni tecniche di attuazione. Comunicano annualmente al ministero dell'Economia e delle Finanze e al ministero della Giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

Ulteriore compito affidato agli organismi di autoregolamentazione consiste nel ricevere preliminarmente le **segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti per il successivo inoltrare alla Uif**, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante individuate con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Giustizia e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la Uif di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

La principale novità, disciplinata dal **nuovo comma 4 bis** dell'articolo in commento, risiede nella pubblicazione, entro il 30 maggio di ogni anno, previa informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, di una **relazione annuale** contenente i seguenti dati e informazioni:

- › il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
- › il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione per il successivo inoltrare alla Uif;
- › il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dalla normativa antiriciclaggio in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Le regole tecniche

Tra i compiti demandati agli organismi di autoregolamentazione è di preminente importanza l'elaborazione e l'aggiornamento di specifiche **regole tecniche** in materia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di obblighi di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela, nonché in materia di obblighi di

LE REGOLE TECNICHE DEL CNF E DEL CNDCEC

Cnf **Regole tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione**

Il documento si compone di **14 regole tecniche** approvate in data 20 settembre 2019.

Alle stesse è allegato un documento recante criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all' adeguata verifica semplificata.

Cndcec **Regole tecniche**

Il documento si compone di **3 regole tecniche** approvate nella seduta del 16 gennaio 2019, da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Il 22 maggio 2019 sono state emanate le relative Linee guida.

conservazione. Ciascun ordine professionale, dunque, può emanare specifiche regole tecniche adeguate ai propri iscritti e alla peculiare attività dai medesimi svolta, al fine di fornire

le linee guida da seguire per il corretto adempimento degli obblighi cui sono chiamati ad adempiere e a porre in essere tutti i presidi antiriciclaggio all'interno degli studi professionali, anche


con riferimento agli aspetti organizzativi.

Per un approfondimento sulle regole tecniche del Cnf e del Cndcec *si vedano gli articoli alle pagine 85 e 91* ➔

NOVITÀ FISCALI 2020

Chiarimenti, approfondimenti, esempi pratici: la guida per "padroneggiare" le Novità Fiscali del 2020.

Gli esperti del Sole 24 Ore spiegano tutto nel dettaglio: benefit auto aziendali, nuovo regime forfettario, detrazioni Irpef, reati tributari, rivalutazione dei beni, ritenute appalti, agevolazioni alle imprese e altro ancora.



IN EDICOLA DAL

9

GENNAIO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90*€

*Oltre il prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilsole24ore.com/novitafiscali2020

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 23 FEBBRAIO 2020

 ilSole
24 ORE

REGOLE TECNICHE Un supporto per le attività di adeguata verifica della clientela e conservazione cui l'avvocato è tenuto

Le 14 regole tecniche del Consiglio nazionale forense

Paola Bergamin
e Giovanna Mazza

Un corposo documento che contiene anche la metodologia di cui gli avvocati possono avvalersi nell'espletamento degli obblighi dettati in materia di antiriciclaggio

Il Consiglio nazionale forense (Cnf), nell'adunanza del 20 settembre 2019, ai sensi degli articoli 11, comma 2 e 16, comma 2 del Dlgs 231/2007, ha emanato **14 nuove regole tecniche** a supporto delle attività di adeguata verifica della clientela e conservazione cui il professionista è tenuto ai sensi del Titolo II, Capi I e II del predetto decreto, in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione.

Tali regole hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria, che fa capo al ministero dell'Economia e delle Finanze.

Alle regole tecniche è **allegato un corposo documento** contenente i criteri e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'adeguata verifica semplificata.

Tale documento è corredato della modulistica preparata dal

Cnf a supporto dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e contiene numerose e utili linee guida per l'implementazione del nuovo decreto.

In particolare, l'allegato fornisce chiarimenti sulla nozione di "basso rischio" di riciclaggio e i criteri per identificarlo, nonché individua le misure semplificate di adeguata verifica in situazioni di basso rischio e il processo di "autovalutazione" per l'avvocato. Invero, nell'ambito delle proprie attribuzioni quale organismo di autoregolamentazione a ciò deputato, il Cnf ha inteso dare un contributo per far sì che gli avvocati possano individuare con chiarezza le situazioni di cd. basso rischio che si presentano nell'esercizio dell'attività professionale, nonché contribuire a delineare quali siano in concreto le misure semplificate di adeguata verifica da adottarsi.

Parimenti, le regole tecniche sono volte a facilitare l'attività dell'avvocato, circoscrivendo, per quanto possibile, il perimetro di applicazione della normativa in commento e fornendo utili indicazioni per adeguarvisi senza incorrere nel rischio di sanzioni.

La natura e l'ambito di applicazione

Il Capo I del documento in analisi (**regole tecniche n. 1 e n. 2**)

specifica la natura delle regole tecniche e il loro ambito di applicazione. Si precisa innanzitutto che l'allegato alle regole in commento individua, tra le altre, la metodologia di cui gli avvocati possono avvalersi nell'espletamento dell'attività di analisi e ponderazione del rischio in concreto rilevato nell'esercizio della propria attività, preordinato alla graduazione dell'intensità, frequenza e complessità delle misure di adeguata verifica della clientela richieste in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Resta fermo il diritto degli avvocati di seguire modalità di valutazione del rischio e di adempimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela e conservazione diverse, in tutto o in parte, da quelle previste nell'allegato citato, purché non contrastanti con il Dlgs 231/2007.

La **regola tecnica n. 2**, fermi restando in capo agli avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del

denaro del cliente, di cui rispettivamente agli articoli 23 comma 2 e 30 del Codice deontologico forense, enuclea **le attività escluse** dagli obblighi imposti dal Dlgs 231/2007 (articolo 3, comma 4, lettera c) e, segnatamente:

- › la consulenza stragiudiziale avente a oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
- › l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità giudiziaria o arbitrale, ivi incluse la mediazione ex Dlgs 28/2010 e la negoziazione assistita ex Dl 132/2014, nonché ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;
- › l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;
- › gli incarichi quali amministratore di sostegno ex articolo 404 e ss Cc e 720 bis Cpc, tutore e curatore ex articoli 414 e ss. Cc e 717 Cpc;
- › gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale ex articoli 28 e 165 del Rd 16 marzo 1942, n. 267;
- › l'incarico di mediatore ex articolo 16 del Dlgs 28/2010, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 62 del Codice deontologico forense;
- › l'incarico di custode giudiziario ex articolo 65 Cpc e delegato alle operazioni di vendita ex articolo 534 bis e 591 bis Cpc;
- › ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c) del Dlgs 231/2007.

Al Capo II, **regola tecnica n. 3**, è precisata la **disciplina transitoria**, tale per cui gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati approvati dal Gruppo di lavoro antiriciclaggio del Consiglio nazionale forense e pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio stesso, trovano applicazione per le parti non in contrasto con la disciplina di cui al Dlgs 231/2007.

La valutazione del rischio

Il successivo Capo III è dedicato alla valutazione del rischio da parte dell'avvocato. Nel dettaglio, la **regola tecnica n. 4** dispone che la valutazione del rischio può essere effettuata anche con l'ausilio di professionisti e/o di società di consulenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 4 del Dlgs 231/2007 secondo cui la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nello svolgere la quale i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti, deve essere documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione del ministero dell'Economia e delle Finanze, delle Autorità di vigilanza di settore, della Uif, della Direzione investigativa antimafia e della Guardia di finanza attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, nonché degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nell'allegato alle regole tecniche si precisa che, dal punto di vista concreto, è opportuno che l'avvocato assegni un punteggio a ciascun indice di rischio individuato, punteggio che riflette il profilo di rischiosità che sussiste in relazione a ognuno degli indici stessi nel caso sottoposto alla sua attenzione.


Nel modello di valutazione proposto nell'allegato si prevede l'assegnazione, a **ciascun indice di rischio**, di un **punteggio** che va da 1 a 5; in ordine crescente di intensità del rischio stesso:

- › a un **punteggio di 1** corrisponderà un rischio pressoché inesistente o assolutamente trascurabile;
- › a un punteggio di **2** un rischio basso;
- › a un punteggio di **3** un rischio medio/moderato;
- › a un punteggio di **4** un rischio moderato/alto;
- › a un punteggio di **5** un rischio elevato e palese.

In tale modo, sommando i punteggi attribuiti a ciascuno degli indici all'interno della singola macro-area individuata, sarà possibile, per prima cosa, identificare, tramite un valore numerico, il grado di rischio complessivamente sussistente in ciascuna delle macro-aree. A questo punto, sommando tra loro i punteggi ottenuti in ognuna delle macro-aree sarà possibile individuare il valore numerico che rappresenta il grado di rischio complessivamente riconducibile all'intero rapporto.

Il totale complessivo permetterà quindi all'avvocato di comprendere se il rapporto oggetto di analisi sia connotato da un rischio basso o elevato di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.

DALLA PROFILATURA DEL RISCHIO ALL'ADEGUATA VERIFICA



In base al rischio così individuato l'avvocato sarà tenuto a dare esecuzione agli adempimenti di adeguata verifica, rafforzata nel caso di rischio elevato e semplificata in presenza di un basso rischio, richiesti dalla normativa.

Nell'allegato viene proposto uno **schema generale** che riassume l'intera procedura relativa alla profilatura del rischio così come sopra riportato.

Il Capo IV, in materia di procedure e metodologia di analisi di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, individua nella **regola tecnica n. 5 i clienti a basso rischio**, ossia:

- › le Pubbliche amministrazioni, ovvero organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche conformemente al

diritto Ue;

- › le società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella Ue;
- › le società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati extra Ue a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio;
- › i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del Dlgs 385/1993 (Testo unico bancario), del Dlgs 58/1998 (Testo unico della finanza) e del Dlgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- › gli enti creditizi o finanziari situati in uno Stato *extra* Ue, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), numeri 2), 3), e 4) del Dlgs 231/2007, rispettivamente:
 - i Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

- i Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutino essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose,
 - i Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del Gafi;
 - › i clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio.
- Le disposizioni legislative continuano a rivestire un ruolo fondamentale per l'identificazione

delle fattispecie a basso rischio. A tale riguardo occorre segnalare che, nonostante il Dlgs 231/2007 non menzioni più l'elenco dei soggetti considerati automaticamente a basso rischio riciclaggio, i soggetti qualificati come tali nella precedente versione del decreto devono opportunamente essere considerati a basso rischio di riciclaggio, a meno che non vi siano concretamente fattori di alto rischio.

L'adeguata verifica della clientela

Il Capo V è dedicato all'adeguata verifica della clientela e, sul punto, la **regola tecnica n. 6** dispone che, allo scopo di definire l'idoneità e la tempestività delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nell'ambito dell'attività dell'avvocato, allorché questi sia chiamato a redigere un atto o negozio concernente le operazioni di cui all'articolo 3 comma 4, lettera c) del Dlgs 231/2007 e lo scopo e la natura della prestazione risultino manifeste nell'atto o nel negozio stesso, non è necessario formalizzare in un autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni dal cliente (salva diversa valutazione dell'avvocato).

Si precisa che, ai sensi del citato articolo 3, comma 4, lettera c) del Dlgs 231/2007, sono definiti soggetti obbligati i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- › il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

- › la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- › l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- › l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- › la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

La successiva **regola tecnica n. 7** stabilisce che costituisce idonea **identificazione del titolare effettivo** quella effettuata mediante consultazione di pubblici registri e, ove necessario, mediante l'acquisizione dei dati e informazioni ivi contenute.

In generale, elemento imprescindibile nella profilatura del cliente è rappresentato dall'identificazione del titolare effettivo, adempimento richiesto agli avvocati anche dallo stesso Codice deontologico forense. Ciò che si richiede agli avvocati è, dunque, di adottare misure adeguate e proporzionate al rischio che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

L'avvocato, secondo quanto stabilito dalla **regola tecnica n. 8**, potrà adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela:

- › servendosi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso percorsi guidati o questionari, anche avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio, fermi restando gli obblighi valutativi correlati a carico dell'avvocato;

- › acquisendo una dichiarazione del cliente confermativa dei dati e delle informazioni fornite, in particolar modo quelli attinenti alla struttura proprietaria e alla titolarità effettiva.

Come precisato nell'allegato alle regole tecniche, in una situazione di basso rischio di riciclaggio, l'avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela:

1. servendosi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso percorsi guidati o questionari, anche eventualmente avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio a ciascuna delle macro-aree oggetto di interesse (cliente, operazione/servizio, area geografica). In tutti i casi di modalità automatiche è necessario che gli esiti siano valutati dagli avvocati e, se del caso, modificati;

2. acquisendo una dichiarazione del cliente confermativa dei dati forniti, specialmente quelli attinenti alla struttura proprietaria e alla titolarità effettiva. Tale soluzione è coerente con il criterio delle "misure ragionevoli" e "correlate al ridotto grado di rischio" adottato dalla normativa comunitaria.

In caso di **basso rischio di riciclaggio** trovano applicazione le seguenti misure di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica (**regola tecnica n. 9**):

- › ai fini dell'identificazione è sufficiente l'acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;
- › con riferimento alla identificazione dell'eventuale titolare effettivo e alla verifica della sua identità è sufficiente

una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo ovvero una dichiarazione del cliente ex articolo 22 del Dlgs 231/2007 (*Obblighi del cliente*) con allegata, se del caso, la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, come ad esempio acquisendo una visura Cciaa, e senza necessità di richiedere la copia del documento di identità del titolare effettivo;

- › con riferimento alla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
- › con riferimento al controllo costante nel corso della prestazione professionale è sufficiente che esso sia più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.

In presenza di un **basso rischio** di riciclaggio, l'**avvocato** sarà **esentato**:

- dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

L'allegato alle regole tecniche precisa che in ogni caso non potrà ritenersi sufficiente l'adempimento degli obblighi semplificati qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta di acquisire le informazioni necessarie, nonché qualora, a seguito di una più profonda attività di verifica, si accerti

un'evoluzione del rapporto nella direzione di un emergente e più elevato rischio di riciclaggio.

Il controllo continuo

Il capo VI è dedicato al controllo continuo. In forza della **regola tecnica n. 10**, laddove il rapporto con il cliente sia connotato da indici di basso rischio di riciclaggio e, pertanto, risulti idoneo l'espletamento di un'attività semplificata di adeguata verifica, il controllo costante potrà essere compiuto con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, anche per esempio a cadenza triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente, se del caso, raccogliere una semplice dichiarazione confermativa da parte del cliente che il quadro informativo a questi riferito non sia nel frattempo mutato.

Elemento costitutivo dell'obbligo di controllo costante del rapporto è rappresentato dall'**aggiornamento del profilo di rischio del cliente**, individuato, in un primo momento, nella fase di instaurazione del rapporto, tramite gli indici di rischio attinenti al tipo di cliente, operazione e/o servizio e area geografica di interesse, e passibile di modifiche in corso di svolgimento del rapporto.

L'avvocato, pertanto, deve occuparsi di monitorare, con frequenza calibrata in base al grado del rischio, tutti quegli indici che contribuiscono alla profilatura del cliente o che su di essa incidono in misura tale da costituire un'alterazione del livello di rischio originariamente ricondotto a tale specifico rapporto.

Nel dettaglio:

- › dati identificativi – natura

giuridica;

- › attività svolta – prodotti/servizi commercializzati – aree di destinazione;
- › area geografica di residenza o sede del cliente;
- › titolare effettivo;
- › area geografica di residenza o sede delle principali controparti;
- › tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto;
- › modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione;
- › presenza di uno o più indicatori di anomalia;
- › frazionamento o collegamento delle operazioni;
- › frequenza con cui viene richiesta la prestazione;
- › ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni;
- › comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle diverse prestazioni nel corso del rapporto;
- › se necessario, controllo dell'origine e della destinazione del denaro utilizzato;
- › confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (se rese note dalle autorità competenti).

L'avvocato, quindi, **in attuazione del controllo** costante potrà:

- › effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;
- › programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere

ALTO O BASSO RISCHIO: IL COMPORTAMENTO DELL'AVVOCATO

Basso rischio	Alto rischio
Laddove il rapporto fosse connotato da indici di basso rischio di riciclaggio e pertanto qualora fosse possibile limitarsi all'espletamento di un'attività semplificata di adeguata verifica della clientela, il controllo costante potrà essere compiuto con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, anche per esempio a cadenza triennale (cfr. regola tecnica n. 10) per i rapporti continuativi e un tantum nei rapporti occasionali.	Al ricorrere di indici di elevato rischio di riciclaggio e, quindi, di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela (tra cui ovviamente figura l'ipotesi di istaurazione del rapporto con una Pep) la procedura di controllo costante dovrà essere compiuta con cadenza frequente, certamente almeno annuale o anche infrannuale a seconda delle situazioni specifiche.

- collegate alla periodicità di fatturazione;
- › istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati, ad esempio annotando la scadenza dei documenti di identificazione, il termine per il rinnovo delle cariche sociali, eventuali termini connessi a contratti od atti, nonché altri elementi ritenuti utili dall'avvocato;
- › prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità mantenendone traccia scritta;
- › istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
- › annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.

Al termine del controllo

- l'avvocato potrà aggiornare i documenti e le informazioni detenute nel fascicolo della clientela integrandolo con le nuove informazioni acquisite;
- › modificare eventualmente il profilo di rischio associato al cliente e, conseguentemente, la periodicità del controllo e la tipologia di adeguata verifica applicata;
 - › in casi particolarmente rischiosi e problematici, procedere alla

segnalazione di operazione sospetta e cessare, di conseguenza, il rapporto instaurato con il cliente.

La conservazione

Il Capo VII, in tema di conservazione, prevede che il fascicolo cartaceo del cliente, così come liberamente costituito dall'avvocato, realizza, unitamente altresì a qualsivoglia modalità di conservazione di documenti, dati e informazioni in via informatica, un'ideale modalità di conservazione.

Inoltre, entrambe le modalità, cartacea ed informatica, possono coesistere con riferimento a un medesimo cliente (**regola tecnica n. 11**).

Costituiscono idonea modalità di conservazione anche i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, i sistemi di autenticazione, autorizzazione per l'accesso al sistema informatico dello studio dell'avvocato e al relativo archivio cartaceo.

L'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità si considera garantita, tra l'altro, qualora gli stessi si ricavano da un documento informatico conservato in formato statico, ovvero da documento anche in formato non statico da cui si possa desumere la non alterazione (**regola tecnica n. 12**).

Le persone politicamente esposte

Il Capo VIII, in tema di persone politicamente esposte, detta la **regola tecnica n. 13** secondo cui, ai fini delle procedure basate sul rischio, tese a determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta, i database che offrono tale servizio di verifica costituiscono, a supporto dei prescritti adempimenti, valide fonti sulle quali l'avvocato può riporre legittimo affidamento.

I criteri e le metodologie di analisi e la valutazione del rischio

Il documento si conclude al Capo IX che, in tema di criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rimanda all'allegato documento in materia e precisa che i criteri indicati possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti da parte del Cnf.

Qualora tali modifiche e aggiornamenti siano legati a novità normative o a mutate circostanze di fatto o a una revisione o aggiornamento degli stessi derivante da una migliore specificazione delle linee guida e dei principi, ovvero delle esemplificazioni, ivi contenute, non sarà necessario ottenere il parere del Comitato di sicurezza finanziaria (**regola tecnica n. 14**). ●

LE REGOLE TECNICHE Approvate su parere del Comitato di sicurezza finanziaria

Commercialisti, regole tecniche e Linee guida

**Paola Bergamin
e Giovanna Mazza**

Vincolanti dal 1° gennaio 2020, le regole tecniche hanno a oggetto la valutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e la conservazione di documenti, dati e informazioni

Le regole tecniche del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) – approvate nella seduta del 16 gennaio 2019, su parere del Comitato di sicurezza finanziaria del 6 dicembre 2018 – sono vincolanti per gli iscritti all'Albo dal 1° gennaio 2020 e hanno a oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

- › valutazione del rischio (articoli 15-16 del Dlgs 231/2007);
- › adeguata verifica della clientela (articoli 17-30 del Dlgs 231/2007);
- › conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (articoli 31, 32 e 34 del Dlgs 231/2007).

Successivamente, in data 22 maggio 2019, il Cndcec ha emanato le relative Linee guida, aventi valenza meramente esemplificativa, con l'obiettivo di adiuvarne i propri iscritti nell'adempimento degli obblighi previsti dal Dlgs 231/2007.

L'autovalutazione del rischio

La **regola tecnica n. 1** è dedicata all'autovalutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, con l'elaborazione di

una vera e propria metodologia di analisi che si sviluppa in **tre fasi di attività**:

- › l'identificazione del rischio inerente;
- › l'analisi della vulnerabilità;
- › la determinazione del rischio residuo.

I soggetti obbligati, dunque, nell'effettuare la valutazione del rischio connesso alla propria attività professionale, devono adottare presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati. A tale fine valutano il rischio inerente all'attività, nonché la vulnerabilità per determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio del soggetto obbligato e non è delegabile; negli studi associati l'autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio, ferma restando, per ciascun professionista associato, la possibilità di predisporla individualmente.

L'autovalutazione del rischio deve essere svolta con cadenza triennale, salva la facoltà di

procedere al relativo aggiornamento quando il soggetto obbligato ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei vari presidi.

Con riferimento alle fasi di attività, la prima riguarda **l'identificazione del rischio inerente** e consiste in un processo di raccolta delle informazioni e mappatura della clientela a opera del soggetto obbligato al fine di determinare i rischi attuali o potenziali cui si è esposti nell'ambito dell'attività svolta.

Per la valutazione del rischio inerente, il soggetto obbligato tiene conto dei seguenti **fattori di rischio**:

1. tipologia di clientela;
2. area geografica di operatività;
3. canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento eccetera);
4. servizi professionali offerti.

Nel valutare il fattore rischio rappresentato dalla tipologia della clientela, nonché quello dell'area geografica, il soggetto obbligato deve tener conto delle risultanze dell'adeguata verifica riferite ai

GRADO DI RILEVANZA

Linee guida Odcec

RILEVANZA	VALORI DELL'INDICATORE DI INTENSITÀ
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

singoli clienti considerando, quanto meno, i seguenti elementi:

- › settori di attività economica a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- › clienti operativi in aree geografiche a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- › clienti classificati a elevato rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo (quali le persone politicamente esposte).

A ciascuno dei fattori di rischio

testé elencati dovrà essere assegnato un grado di rilevanza (non significativa, poco significativa, abbastanza significativa, molto significativa) cui corrisponde un valore numerico (1, 2, 3, 4) (si veda la tabella a lato). La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente.

In ogni caso, per la misurazione del rischio inerente, devono prendersi in considerazione almeno gli *elementi previsti nella tabella seguente*:

LA MISURAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Linee guida Odcec

FATTORI DI RISCHIO	CRITERI DI VALUTAZIONE	INDICI DI RISCHIOSITÀ (DA 1 A 4)
Tipologia di clientela	<p>La valutazione va effettuata tenendo conto del numero dei clienti (in valore assoluto) e delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela; a titolo esemplificativo, incidono elementi quali il tipo di attività dei clienti (esposta o meno a infiltrazioni criminali o legata a particolari settori più a rischio), l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo (collegio sindacale, revisore, Organismo di vigilanza ex Dlgs 231/2001), la complessità e la dimensione aziendale, il volume e l'ammontare delle transazioni del cliente, la presenza di persone politicamente esposte ovvero di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali, ovvero aventi legami con soggetti a rischio o censiti in liste c.d. antiterrorismo, la presenza di enti no profit con elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo, la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio in capo allo stesso cliente del professionista.</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> › un numero molto esiguo di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 1; › un numero molto limitato di clienti (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 2; › un numero significativo di clienti (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 3; › una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti ritenuti ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 4. 	
Area geografica di operatività	<p>L'area geografica di operatività è da riferirsi tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente (che può coincidere o meno con la sede di quest'ultimo).</p> <p>Occorre tenere conto delle relazioni con cui le Autorità aggiornano periodicamente la mappa delle zone maggiormente a rischio sia a livello nazionale, sia a livello internazionale (Stati non dotati di adeguati presidi antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio equivalente a quella italiana).</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> › un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 1; › un numero molto limitato di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 2; › un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 3; › una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio, possa determinare un indice di rischiosità pari a 4. 	

FATTORI DI RISCHIO	CRITERI DI VALUTAZIONE	INDICI DI RISCHIOSITÀ (DA 1 A 4)
Canali distributivi	Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, occorre tener conto dei relativi rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzialmente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista. La valutazione deve quindi riguardare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.	
Servizi offerti	La valutazione deve tener conto dei diversi ambiti di attività professionale, con particolare riguardo alle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (in seguito anche "Fdt"). Si reputa che: <ul style="list-style-type: none"> › una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80% possa determinare un indice di rischio pari a 1; › una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60% possa determinare un indice di rischio pari a 2; › una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra il 45% e il 60% possa determinare un indice di rischio pari a 3; › una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%, possa determinare un indice di rischio pari a 4. 	
Media aritmetica dei valori ottenuti		
A - Rischio inerente		

Dopo avere identificato i possibili rischi di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo relativi all'attività svolta, il soggetto obbligato dovrà effettuare una valutazione sull'idoneità dei modelli organizzativi, procedurali e di controllo che ha concretamente integrato rispetto ai rischi precedentemente identificati. Tale tipo di attività è necessaria al fine di individuare eventuali **vulnerabilità** nei modelli di controllo, vale a dire le carenze la cui presenza permette che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio non

rilevati. Tanto più efficaci sono i presidi, tanto minori sono le vulnerabilità.
I fattori che influenzano il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso riguardano:

1. la formazione;
2. l'organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
3. l'organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni;
4. l'organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle

violazioni alle norme sull'uso del contante.
Anche il grado di vulnerabilità è determinato dalla media aritmetica dei valori attribuiti a ciascuno dei fattori poc'anzi elencati e, segnatamente, mediante l'attribuzione a ciascuno di essi di un valore da 1 a 4 per poi calcolarne la media aritmetica semplice e giungere ad un valore unitario che indichi il grado di vulnerabilità complessivo.
Al fine di misurare il livello di vulnerabilità sono presi in considerazione almeno gli *elementi previsti nella seguente tabella:*

LA MISURAZIONE DEL LIVELLO DI VULNERABILITÀ

Linee guida Odcec

FATTORI DI VULNERABILITÀ	CRITERI DI VALUTAZIONE	INDICI DI RISCHIOSITÀ (DA 1 A 4)
Formazione	Oggetto di valutazione è il livello di aggiornamento della conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio (titolare/i, dipendenti, collaboratori, tirocinanti). La formazione va valutata altresì per quanto concerne il grado di individuazione tempestiva delle tecniche illegali, facendo riferimento anche agli indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo e altri indicatori messi a disposizione delle Autorità attraverso relazioni ufficiali. Altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza della attività di formazione e il suo effettivo svolgimento.	

FATTORI DI VULNERABILITÀ	CRITERI DI VALUTAZIONE	INDICI DI RISCHIOSITÀ (DA 1 A 4)
Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di adeguata verifica e dalle regole tecniche (per esempio, esistenza e documentazione, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, di procedure per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del Te).	
Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione (cartacea o informatica) e dalle regole tecniche (per esempio istituzione e aggiornamento di un sistema organico di conservazione dei fascicoli della clientela; individuazione dei soggetti legittimati ad alimentare e ad accedere al sistema).	
Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di Sos e di comunicazione dell'uso illegittimo del contante (per esempio esistenza di una procedura interna per la rilevazione di anomalie riconducibili a eventuali operazioni sospette di riciclaggio/Fdt; diffusione interna degli indici di anomalia nonché delle casistiche di riciclaggio/Fdt elaborate da Uif).	
Media aritmetica dei valori ottenuti		
B - Livello di vulnerabilità		

Da ultimo, dopo avere identificato i rischi di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ed avere svolto la successiva verifica delle eventuali vulnerabilità, si procede alla **determinazione del rischio residuo**, ossia il rischio a cui il soggetto obbligato, di fatto, resta

esposto. L'identificazione del rischio residuo è di fondamentale importanza per individuare le misure correttive da adottare per la sua riduzione.

La matrice che determina il livello di rischio residuo si basa su una ponderazione del 40% del rischio inerente e del 60% della

vulnerabilità, muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo (*si veda la tabella a lato*).

Il livello di rischio residuo è determinato dalla casella di intersezione, e a seconda della fascia in cui si posiziona rileva un rischio residuo "non significativo", "poco significativo", "abbastanza significativo" o "molto significativo" (*si veda la tabella sottoriportata*).

Dopo aver determinato il livello di rischio residuo, il soggetto obbligato è nelle condizioni di attivare tutte le azioni eventualmente necessarie per la sua gestione e mitigazione. In tal senso, si ritiene che a fronte di un rischio non significativo o poco significativo il soggetto obbligato possa limitarsi alla gestione del medesimo, ovvero al mantenimento del relativo livello; in corrispondenza di un rischio abbastanza o molto significativo, dovranno invece essere individuate apposite azioni mitigatrici. Nel caso in cui si rendano necessarie azioni di

MATRICE DEL RISCHIO RESIDUO

Linee guida Odcec

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 40%)	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
VULNERABILITÀ (coefficiente di ponderazione = 60%)					

LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO

Linee guida Odcec

VALORI PONDERATI	RISCHIO RESIDUO
Punteggio 1.0 - 1.5	Non significativo
Punteggio 1.6 - 2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6 - 3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6 - 4.0	Molto significativo

miglioramento e adeguamento delle misure organizzative, potrà essere previsto dalla funzione anticiclaggio un piano di azione per la mitigazione del rischio, che contenga:

- › il tipo di azione prescelta per ciascun elemento di rischio;
- › la descrizione specifica delle azioni mitigatrici rispetto alla riduzione della frequenza o dell'impatto del rischio;
- › il nome del soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione mitigatrice;
- › il termine entro il quale l'azione mitigatrice deve essere posta in essere.

Le aree principali su cui è possibile intervenire per la gestione e la mitigazione del rischio, al fine di ridurre il rischio residuo, sono almeno le seguenti:

1. la formazione, attraverso l'individuazione di un piano di formazione mirato rispetto alle problematiche riscontrate in sede di autovalutazione del rischio;
2. l'organizzazione, mediante l'individuazione di punti di controllo dell'effettiva attuazione delle procedure in essere.

L'adeguata verifica della clientela
La seconda parte delle linee guida è dedicata all'**adeguata verifica della clientela**.

La **regola tecnica n. 2** dispone che il presidio dell'adeguata verifica deve attivarsi per il soggetto obbligato nei seguenti casi:

- › per le prestazioni professionali continuative, che hanno una certa durata, si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;

MISURAZIONE DELL'INTENSITÀ DEL RISCHIO

Linee guida Odcec

RILEVANZA	VALORI DELL'INDICATORE DI INTENSITÀ
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

- › per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili a un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle a esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro. Resta fermo che, ove non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l'obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.

Il soggetto obbligato adotta misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi ed è tenuto a dimostrare alle Autorità e agli Organismi di autoregolamentazione l'adeguatezza delle misure adottate. Il principio di proporzionalità permea tutto il processo di adeguata verifica e va declinato in base all'entità effettiva dei rischi.

La valutazione del rischio effettivo, svolta al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata), avviene attraverso il seguente processo

- › valutazione del rischio inerente;

- › valutazione del rischio specifico;
- › determinazione del rischio effettivo;
- › misure di adeguata verifica (graduazione).

La scala di intensità da utilizzare per la misurazione del rischio è basata, come per l'analisi di autovalutazione, su quattro valori: "non significativo", "poco significativo", "abbastanza significativo" o "molto significativo" (*si veda la tabella riportata in alto*).

Per quanto riguarda la valutazione del rischio inerente, la regola tecnica n. 2 elenca una serie di attività che per la loro stessa natura hanno un rischio intrinseco "non significativo" (a cui si applicano le misure semplificate), "poco significativo" (a cui si applicano le misure semplificate), "abbastanza significativo" (a cui si applicano le misure ordinarie) o "molto significativo" (a cui si applicano le misure rafforzate).

La *tabella alle pagine seguenti* individua alcune attività a rischio non significativo.

Si precisa che, in ogni caso, la rilevazione di un rischio "non significativo" si pone sempre a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal soggetto obbligato.

Inoltre, la regola tecnica n. 2 individua altresì una distinta serie di prestazioni professionali

PRESTAZIONI A RISCHIO "NON SIGNIFICATIVO"

Linee guida Odcec

PRESTAZIONI A RISCHIO "NON SIGNIFICATIVO" (SALVO DIVERSE SITUAZIONI SPECIFICHE)	REGOLE DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
1 Collegio sindacale (senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati - deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza ex articolo 2409 <i>duodecies</i> Cc).	Il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati acquisisce e conserva copia del verbale di nomina.
2 Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali.	Il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
3 Predisposizione di interpellati con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali.	Il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
4 Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri <i>pro-veritate</i> .	Il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
5 Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (articolo 182 della legge Fallimentare), giudiziarie e amministrative.	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
6 Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex articoli 2487 e 2487 <i>bis</i> Cc).	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
7 Attività degli amministratori giudiziari ex articolo 2 Dlgs 4 febbraio 2010, n. 14	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
8 Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
9 Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziaria in ambito civile (articoli 61-64 Cpc) e penale (articolo 225 Cpp)	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
10 Amministratore giudiziario (ex articolo 2409 Cc)	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
11 Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 14 maggio 2005, n. 80.	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
12 Incarico di custode giudiziale di beni e aziende (articolo 560, articolo 676 Cpc).	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
13 Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziaria (articolo 193 Cpc).	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
14 Componente organismo di composizione della crisi ex legge 3/2012.	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
15 Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza.	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
16 Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza.	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.
17 Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web.	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.
18 Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati.	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.
19 Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.

PRESTAZIONI A RISCHIO "NON SIGNIFICATIVO" (SALVO DIVERSE SITUAZIONI SPECIFICHE)		REGOLE DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
20	Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali ecc.	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.
21	Pareri giuridici <i>pro-veritate</i> redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.
22	Componente di organismo di vigilanza ex Dlgs 231/2001	Il professionista acquisisce una copia della delibera del CdA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina.
23	Invio telematico di bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (per esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati).	Si ritiene applicabile per analogia l'esonero previsto dall'articolo 17, comma 7, per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento.
24	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (Siae, ministero dello Sviluppo Economico, Cciaa ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software) .	Il professionista acquisisce una copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

a ciascuna delle quali è attribuito, in via indicativa, uno specifico grado di intensità di rischio inerente (si veda la tabella sotto riportata).

Resta inteso che per tutte le prestazioni professionali eventualmente non previste nelle tabelle che precedono, il soggetto

obbligato procederà, in ogni caso, ad una specifica valutazione della fattispecie e assegnerà il relativo grado (e punteggio) di rischio inerente.

Successiva alla valutazione del rischio inerente è la fase relativa alla valutazione del rischio specifico, svolta anch'essa

mediante l'attribuzione di un punteggio da 1 a 4.

La tabella alle pagine seguenti deve essere compilata dal soggetto obbligato al fine della valutazione del rischio specifico.

Dopo aver calcolato la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nelle due tabelle A e B,

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E RISCHIO INERENTE

Linee guida Odcec

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO – ASPETTI CONNESSI ALLA CLIENTELA

Linee guida Odcec

TABELLA A ASPETTI CONNESSI ALLA CLIENTELA	FATTORE DI RISCHIO RISCONTRATO (BARRARE I FATTORI RISCONTRATI)	LIVELLO DI RISCHIO SPECIFICO (DA 1 A 4)
A.1 - Natura giuridica		
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni		
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta		
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)		
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi		
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio - Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo		
Altro		
A.2 - Prevalente attività svolta		
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione Ue sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" Mef/Csf e annuale: "Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria" Uif/Bankitalia nonché la Relazione annuale al Parlamento del Mef)		
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta		
Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo		
Altro		
A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico		
Cliente non presente fisicamente		
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito		
Comportamento non trasparente e collaborativo		
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo		
Altro		
A.4 - Area geografica di residenza del cliente		
Residenza/localizzazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante - Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità - Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del Gafi - Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose - Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito - Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'Onu o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)		
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del professionista		
Altro		

TOTALE A

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO - ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE E/O PRESTAZIONE PROFESSIONALE

TABELLA B ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE E/O PRESTAZIONE PROFESSIONALE	FATTORE DI RISCHIO RISCONTRATO (BARRARE I FATTORI RISCONTRATI)	LIVELLO DI RISCHIO SPECIFICO (DA 1 A 4)
B.1 - Tipologia		
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente		
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte		
Articolazione contrattuale ingiustificata		
Altro		
B.2 - Modalità di svolgimento		
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali		
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi		
Ricorso reiterato a procure		
Ricorso a domiciliazioni di comodo		
Altro		
B.3 - Ammontare dell'operazione		
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente		
Presenza di frazionamenti artificiali		
Altro		
B.4 - Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale		
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata - Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività - Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale		
Rapporto professionale continuativo o occasionale		
Altro		
B.4.5 - Ragionevolezza		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente		
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate		
Altro		
B.6 - Area geografica di destinazione		
Destinazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante - Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità - Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del Gafi - Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali - Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito - Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'Onu o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)		
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di commercio che detengono registri pubblici)		
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati)		
Altro		
TOTALE B		

VALORE DEL RISCHIO SPECIFICO

Linee guida Odcec

VALORI PONDERATI	RISCHIO SPECIFICO
Punteggio 1.0 - 1.5	Non significativo
Punteggio 1.6 - 2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6 - 3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6 - 4.0	Molto significativo

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Linee guida Odcec

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
Molto significativo	1,90	2,60	3,30	4	
	1,60	2,30	3	3,70	
	1,30	2	2,70	3,40	
	1	1,70	2,40	3,10	

RISCHIO EFFETTIVO E MISURE DI ADEGUATA VERIFICA

Linee guida Odcec

GRADO DI RISCHIO EFFETTIVO RILEVATO	MISURE DI ADEGUATA VERIFICA
Non significativo	Semplificate
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate

si verifica in qualerangericade il valore ottenuto e, conseguentemente, il valore del rischio specifico (si veda la tabella riportata a inizio pagina).

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico, si ottiene il livello di rischio effettivo, la cui determinazione avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico). Anche in tal caso si ritiene che il rischio specifico abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

Una volta individuato il valore del rischio effettivo, il soggetto obbligato effettuerà l'adeguata verifica in base alla scala graduata della tabella "Rischio effettivo e misure di adeguata verifica" sopra riportata.

In presenza di un grado di rischio non significativo o poco significativo l'obbligo verrà assolto con un'adeguata verifica semplificata; nel caso di rischio abbastanza significativo con una misura ordinaria di adeguata verifica; infine con misure rafforzate se il grado di rischio è molto significativo.

La conservazione dei dati e delle informazioni

La regola tecnica n. 3 tratta della

conservazione dei dati e delle informazioni, così come previsto dagli articoli 31, 32 e 34 del Dlgs 231/2007.

Si premette, innanzitutto, che quale immediata conseguenza della soppressione dell'obbligo di istituzione del registro antiriciclaggio e dell'obbligo di registrazione, i soggetti obbligati non sono più tenuti ad effettuare la registrazione delle prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela. Nondimeno, le modifiche introdotte dal Dlgs 90/2017 hanno impattato sensibilmente sugli obblighi di conservazione, potenziandoli e modificandone le modalità di adempimento.

La conservazione ha come **obiettivo** quello di **impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo** le loro caratteristiche di **integrità, leggibilità e reperibilità**. La conservazione può essere sia cartacea che informatica, ovvero mista. Di conseguenza i professionisti possono avvalersi indistintamente di modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni cartacee o informatiche, purché i sistemi adottati consentano di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al Dlgs 231/2007. Nell'ambito di tali possibilità di conservazione e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, i professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel Dlgs 90/2017, quali il registro cartaceo o l'archivio informatico, integrando secondo quanto

CONSERVAZIONE DEI DATI – DATA, IMPORTO, CAUSALE E MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZATI

In via esemplificativa si possono ipotizzare le seguenti casistiche che rendono operante la disposizione sulla conservazione dei dati con riferimento alla data, importo, causale e mezzi di pagamento utilizzati:

- › fondi messi a disposizione del cliente allo scopo di effettuare operazioni mobiliari o immobiliari;
- › fondi ricevuti dal cliente allo scopo di dare esecuzione contrattuale ad impegni di garanzia delle parti o di trasferimento o movimentazione all'interno di negozi giuridici mobiliari o immobiliari;
- › fondi ricevuti dal cliente allo scopo di intervenire in offerte o per esercitare opzioni di acquisto o di vendita su attività mobiliari o immobiliari;
- › fondi ricevuti dal cliente al fine di dotare la società o l'ente in fase di costituzione o altra operazione sul capitale dei mezzi necessari all'esecuzione dell'operazione;
- › fondi ricevuti dal cliente al fine di effettuare pagamenti a soggetti privati o pubblici;
- › fondi ricevuti dal cliente al fine di pagare imposte, tasse e contributi previdenziali;
- › fondi ricevuti dal cliente al fine di dare corso a disposizioni fiduciarie o di esecuzione nei patti di famiglia.

previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.

Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto, cartaceo, telematico o misto, occorrerà individuare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e coloro che possono accedervi.

Le modalità di conservazione devono essere improntate al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali: la conservazione, infatti, rientra in modo esplicito nella definizione di "trattamento" del dato personale. I dati raccolti per la finalità antiriciclaggio devono intendersi assunti in esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'adempimento di un obbligo legale; di conseguenza, per il soggetto obbligato sarà sufficiente rilasciare al cliente l'informativa ex articolo 13 Gdpr (informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato).

Dal punto di vista operativo, il soggetto obbligato è tenuto a conservare:

a) copia dei documenti acquisiti

in occasione dell'adeguata verifica della clientela;

b) l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni.

In relazione alle operazioni di cui al punto **b)**, l'obbligo di conservazione opera esclusivamente nelle ipotesi marginali in cui si verifichi una vera e propria "interposizione" del soggetto obbligato e quindi quest'ultimo agisca quale mero mandatario del cliente, con o senza rappresentanza. L'incarico professionale, in tal caso, avrà ad oggetto la movimentazione o il trasferimento di mezzi di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale in nome o per conto del cliente. In tali casi, il soggetto obbligato potrebbe agire in qualità di mero intermediario del cliente, utilizzando, a seconda del mandato ricevuto, fondi propri o fondi messi a disposizione dal cliente per eseguire l'operazione. Tali operazioni devono essere oggetto di adeguata verifica solo se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari

o superiore a 15.000 euro.

Inoltre, la conservazione deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

- › nel caso di prestazioni professionali:
 - a)** la data del conferimento dell'incarico;
 - b)** i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- › nel caso in cui l'attività del soggetto obbligato abbia ad oggetto la movimentazione o il trasferimento di mezzi di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale in nome o per conto del cliente di importo pari o superiore a 15.000 euro, in aggiunta a quanto sopra indicato:
 - c)** la data, l'importo e la causale dell'operazione;
 - d)** i mezzi di pagamento utilizzati.

In caso di conservazione cartacea dei documenti, devono soddisfarsi gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo la perdita o la distruzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità,

leggibilità e reperibilità. Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato. Anche nell'ipotesi di conservazione in modalità cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale. Il fascicolo del cliente, tenuto in conformità agli articoli 31 e 32 del Dlgs 231/2007, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Con riferimento alla conservazione informatica i professionisti possono avvalersi:

- › di un modello interno per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici;
- › di un modello esterno per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico. I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere

conservati in cartelle intestate a ciascun cliente. Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale.

Si precisa che nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, delle modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico, ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio. ●

PROFESSIONISTI E FISCO

a cura di **Roberta Coser - Carlo Delladio**

Il volume affronta tutte le principali voci con le quali ogni professionista ha a che fare quotidianamente, dalla gestione dello studio professionale agli immobili in generale, dall'auto alle dotazioni informatiche, fornendo per ciascuna di esse utili indicazioni operative per il corretto trattamento fiscale e contabile.

SistemaFrizzera24

Pagg. 288 - € 57,00



SCONTO
DEL 15%
€31,00

ACQUISTA
SUBITO
IL VOLUME

SHOPPING
ON LINE
24.it

www.shopping24.it

Link diretto al prodotto: offerte.ilsole24ore.com/professionistiefisco



NELLE LIBRERIE
PROFESSIONALI

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 - servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com


GRUPPO 24ORE

SOS ANTIRICICLAGGIO

La Segnalazione di Operazioni Sospette nella V Direttiva
Aggiornato al D.Lgs. 125/2019

Federico Moca

L'opera propone un'accurata analisi dell'istituto della Segnalazione di Operazioni Sospette e delle sue, dirette ed indirette, implicazioni, quale principale strumento di collaborazione attiva, non mancando di percorrere, ad uso dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati, il necessario iter dell'adeguata verifica della clientela e delle prestazioni professionali od operazioni da questa compiute: dall'obbligo di segnalazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, alla compressione del diritto di difesa, alla riservatezza del segnalante. Il tutto puntellato da utili indicazioni esecutive che richiamano le previsioni normative (D.Lgs. 125/2019).



SCONTO
DEL 15%
€17,00

ACQUISTA
SUBITO
IL VOLUME

SHOPPING
24!
ON LINE
it

www.shopping24.it

Link diretto al prodotto: offerte.ilsole24ore.com/sosantiriciclaggio



NELLE LIBRERIE
PROFESSIONALI

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 - servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

GRUPPO**24**ORE

**NASCE IL SOFTWARE
ONLINE CHE SEMPLIFICA
LE TUE PRATICHE.**

SCOPRI VALORE24 ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO.

Il nuovo software online del Gruppo 24 ORE ti supporta nel controllo delle attività di studio e ti fornisce un sistema gestionale dei dossier, offrendo una visione integrata e organizzata di tutte le pratiche di precontenzioso e contenzioso tributario.

valore24.com/accertamento-contenzioso

VALORE24
Accertamento e Contenzioso

APPROFITTA DELL'OFFERTA LANCIAMENTO: SOLO 25 EURO AL MESE!

Abbonamento annuale. Pagamento e fatturazione in un'unica soluzione.